

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

132^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 18 MARZO 1993

Presidenza del vice presidente GRANELLI,
indi del presidente SPADOLINI
e del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 5	<i>to dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</i>
DISEGNI DI LEGGE		PRESIDENTE
Annunzio di presentazione e assegnazione .	5	FAVILLA (DC), relatore
Annunzio di presentazione del disegno di legge n. 1078, fatto proprio da Gruppo parlamentare:		* PICCOLO (Rifond. Com.)
PRESIDENTE	6	BRINA (PDS)
PEDRAZZI CIPOLLA (PDS)	6	SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro
PREANNUNZIO DI VOTAZIONE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO ..	6	PAGLIARINI (Lega Nord)
Discussione e approvazione:		MANFROI (Lega Nord)
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica» (905-B) (Approvato dal Senato e modifica-		* BOSO (Lega Nord)
		SPERONI (Lega Nord)
		PAVAN (DC)
		GAROFALO (PDS)
		SPOSETTI (PDS)
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo
		Discussione:
		«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,

recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie» (1060) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

LEONARDI (DC), relatore Pag. 66
PICCOLO (Rifond. Com.) 69

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deliberazione sul Doc. IV, n. 56:

PEDRAZZI CIPOLLA (PDS), relatore di minoranza 74
* PELLEGRINO (PDS), relatore 76, 82
FILETTI (MSI-DN) 76, 77
* ROSCIA (Lega Nord) 79
FRANCHI (PDS) 79
Votazioni a scrutinio segreto 84 e passim

Deliberazione sul Doc. IV, n. 65:

DI LEMBO (DC), relatore 93
Votazione a scrutinio segreto 93

Deliberazione sul Doc. IV, n. 66:

DIONISI (Rifond. Com.), relatore 95
Votazione a scrutinio segreto 95

Deliberazione sul Doc. IV, n. 67:

PEDRAZZI CIPOLLA (PDS), relatore di minoranza 97
* GIORGI (PSI), relatore 98
* PELLEGRINO (PDS) 99
* CASTIGLIONE (PSI) 99
SPERONI (Lega Nord) 100
Votazione a scrutinio segreto 101

Deliberazione sul Doc. IV, n. 74:

PEDRAZZI CIPOLLA (PDS), relatore di minoranza 103
PELLEGRINO (PDS), relatore 103
SPERONI (Lega Nord) 104
Votazioni a scrutinio segreto 104 e passim

Deliberazione sul Doc. IV, n. 76:

PINTO (DC), relatore 113
Votazione a scrutinio segreto 113

Deliberazione sul Doc. IV, n. 81:

DI LEMBO (DC), relatore 115
Votazione a scrutinio segreto 115

DISEGNI DI LEGGE

Rinvio in Commissione:

«Conversione in legge del decreto-legge 1º febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali» (951):

PRESIDENTE Pag. 117
* COVIELLO (DC) 117

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1060:

PRESIDENTE 117
LONDEI (PDS) 117
FAVILLA (DC) 119
LAURIA (DC) 119
LEONARDI (DC), relatore 120, 122
REVIGLIO, ministro delle finanze 120
GAROFALO (PDS) 121
FORTE (PSI) 121
SPERONI (Lega Nord) 122
Votazione nominale con scrutinio simultaneo 122

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 122, 123
* ROSCIA (Lega Nord) 123

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione:

FAVILLA (DC) 124
PAVAN (DC) 124
LEONARDI (DC), relatore 141
DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze 141
SPERONI (Lega Nord) 141
Verifica del numero legale 141

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 23 MARZO 1993 142

ALLEGATO

GRUPPI PARLAMENTARI

Composizione 143

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

Ufficio di presidenza 143

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ... 143
Annunzio di presentazione e assegnazione . 143

Annunzio di presentazione	Pag. 143
Assegnazione	144
Nuova assegnazione	145
Apposizione di nuove firme	145
Cancellazione dall'ordine del giorno	145
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	146

GOVERNO

Trasmissione di documenti	146
---------------------------------	-----

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	Pag. 146
Annunzio	146, 148, 149
Interrogazioni da svolgere in Commissione	178

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente GRANELLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

PROCACCI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Bonferroni, Brutti, Colombo, Colombo Svevo, De Rosa, Genovese, Leone, Moltisanti, Pinna, Russo Vincenzo, Santalco, Scivoletto, Torlontano, Triglia, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, a Bucarest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Rubner, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. In data 17 marzo 1993, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

«Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» (1073).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede referente, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Disegni di legge, annuncio di presentazione di disegno di legge (1078), fatto proprio da Gruppo parlamentare

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori: Pedrazzi Cipolla, Tedesco Tatò, Alberici, Angeloni, Barbieri, Bettoni Brandani, Bucciarelli, D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, Fabj Ramous, Pagano, Pellegatti, Senesi, Taddei, Tossi Brutti, Zuffa, Benvenuti, Boratto, Borroni, Brescia, Brina, Cherchi, Giovanelli, Guerzoni, Londei, Loreto, Minucci Adalberto, Nerli, Pelella, Peruzza, Salvi, Smuraglia, Stefano e Torlontano. - «Interpretazione autentica della legge 8 giugno 1990, n. 142, in ordine al trasferimento delle competenze assistenziali delle provincie ai comuni e norme relative agli interventi per gestanti, madri e minori» (1078).

PEDRAZZI CIPOLLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRAZZI CIPOLLA. Signor Presidente, dichiaro che il mio Gruppo parlamentare fa proprio il disegno di legge «Intepretazione autentica della legge 8 giugno 1990, n. 142, in ordine al trasferimento delle competenze assistenziali delle province ai comuni e norme relative agli interventi per gestanti, madri e minori» (1078), a norma dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (faccio presente che tale disegno di legge è stato firmato da più della metà dei membri del nostro Gruppo parlamentare). Questo disegno di legge affronta un argomento che è stato dibattuto pochi giorni fa in occasione della conversione in legge di un decreto-legge. Pertanto, desideriamo che il suo esame venga rapidamente avviato anche in relazione alla disponibilità manifestata in questa Aula dai rappresentanti degli altri Gruppi e dal Governo.

PRESIDENTE. Senatrice Pedrazzi Cipolla, prendo atto della sua dichiarazione. Il disegno di legge in questione seguirà *l'iter* previsto dal Regolamento per casi del genere.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna dovranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica» (905-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati). (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Ha chiesto di parlare il relatore, senatore Favilla. Ne ha facoltà.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, desidero innanzi tutto far presente che la 6ª Commissione permanente ha terminato da poco i propri lavori. Tuttavia, è necessario acquisire il parere della 5ª Commissione permanente di cui abbiamo avuto conoscenza verbalmente e che deve essere ancora stampato e distribuito.

PRESIDENTE. Senatore Favilla, onorevoli colleghi, per un più efficace svolgimento dei nostri lavori, se non si fanno osservazioni, sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,05, è ripresa alle ore 10,25).

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato, salva la votazione finale. La Commissione ha da poco concluso i suoi lavori, pertanto il relatore è autorizzato a riferire oralmente. Ha facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento al nostro esame è già stato oggetto di approvazione da parte del Senato nella seduta del 25 febbraio 1993. La Camera, poi, vi ha apportato alcune modifiche, le quali sono state oggetto di esame da parte della 6ª Commissione del Senato, a nome della quale riferisco qui in Assemblea.

Su alcuni articoli, la Camera dei deputati ha apportato modifiche di tipo integrativo, che la Commissione ha ritenuto assai positive; sono state poi effettuate modifiche di tipo sostitutivo e soppressivo. Mi soffermo esclusivamente su quelle che hanno dato luogo a perplessità e a rilievi da parte della Commissione, sottintendendo quindi che su tutte le altre il giudizio è favorevole.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 12-bis, le norme inerenti la nomina dei revisori dei conti sono state estese anche ai «consorzi fra enti locali territoriali». Questa dizione, che ci trova pienamente d'accordo nel caso di consorzi di dimensioni rilevanti, la troviamo non appropriata quando si tratti viceversa di consorzi di modeste dimensioni.

Gli articoli 16-bis e 16-ter, concernenti disposizioni in materia di modifica delle piante organiche degli enti locali, sono stati sostituiti da un unico articolo, il 16-bis, da parte della Camera dei deputati. La Commissione ritiene positiva tale modifica, anche perchè viene prevista la possibilità di utilizzare adeguatamente lo strumento della mobilità, pur fissando dei termini ultimativi, perentori, di 60 giorni, trascorsi i quali gli enti locali riacquisiscono la loro libertà di azione.

Vi sono poi modifiche di tipo soppressivo che hanno lasciato qualche insoddisfazione nella Commissione competente; è da ritenere tuttavia che si tratti di materia aggiunta e non di materia essenziale rispetto al contenuto integrale del provvedimento. La soppressione dell'articolo 11-bis riguardante una serie di obblighi imposti agli enti locali per una maggiore trasparenza, non è da noi condivisa. Probabilmente la Camera dei deputati, ha sollevato rilievi circa la modesta entità dei lavori sottoposti all'obbligo di pubblicità; tuttavia, essa avrebbe potuto rivedere ed elevare questi minimi. La norma - che a mio avviso, ripeto non è essenziale rispetto al provvedimento - sarà probabilmente riproposta successivamente.

Inoltre, la Camera dei deputati ha soppresso alcune disposizioni riguardanti la questione dei pensionamenti avvenuti successivamente alla data del 19 settembre 1992, cioè dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, che bloccava la possibilità di collocamento a riposo fino al 31 dicembre 1993. Tali norme, che erano state approvate dall'Aula, sono da ritenersi superate dalle circolari nel frattempo emesse dal Ministero del tesoro, per cui le preoccupazioni avanzate dal Senato nell'approvare quelle disposizioni sono da ritenersi oggi superate. Per tali motivi viene ritenuta valida la modifica apportata dalla Camera dei deputati.

A parte questi rilievi, che comunque sono facilmente superabili e sanabili, la Commissione finanze e tesoro ritiene opportuno il provvedimento al nostro esame e propone all'Aula di convertirlo in legge, così come licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Piccolo. Ne ha facoltà.

* **PICCOLO.** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, abbiamo a lungo esaminato in prima lettura in quest'Aula la conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, per cui ritengo che il terreno sia stato abbondantemente arato.

Le modifiche di cui ci occupiamo sono da noi in gran parte considerate migliorative rispetto al testo approvato dal Senato, anche perchè in alcuni casi riflettono alcune proposte emendative che abbiamo presentato al testo del decreto-legge, ma che sono state bocciate da quest'Aula.

Ad esempio, avevamo chiesto di limitare la possibilità di aumento dell'ICIAP soltanto agli anni 1992 e 1993, mentre invece tale proposta è stata bocciata da quest'Aula, proprio per introdurre a regime un eventuale aumento di tale imposta.

Inoltre, avevamo proposto la soppressione dell'aumento delle sanzioni amministrative per la mancata iscrizione alla camera di commercio, la possibilità di ampliare la sospensione per i mutui concernenti l'edilizia scolastica, o l'anticipazione al 30 settembre 1993 di una loro sospensione.

Riteniamo positiva l'estensione del regime dei permessi per attività amministrativa anche nel rapporto di lavoro privato, oltre che in quello pubblico, così come la cancellazione del colpo di spugna sulla responsabilità amministrativa per le assunzioni illegittime negli enti locali. Anche in questo caso l'Aula del Senato aveva bocciato alcuni nostri emendamenti, per cui salutiamo favorevolmente tali modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È stato soppresso dalla Camera l'articolo 11, relativo al servizio informatico reso dalla rete telematica dell'ANCI, come noi avevamo proposto con un emendamento, bocciato da quest'Aula.

Ci lascia invece alquanto perplessi la limitazione al 1992 della quota di 250.000 lire per le iscrizioni alla camera di commercio delle società di persone, perchè non viene detto nulla per quanto concerne gli anni successivi. Noi volevamo contenere questo importo, e in tal senso avevamo presentato un emendamento per ridurre la quota a 150.000 lire. Ora non sappiamo se questa limitazione al solo 1992 sottintende una riduzione di tale tassa per gli anni futuri oppure vi è l'intenzione di prevedere nuovi aumenti, perchè in tal caso saremmo contrari.

Riteniamo invece che vi siano almeno due modifiche introdotte dalla Camera dei deputati da considerare negativamente. La prima è l'estensione del campo dei permessi per attività amministrative. Durante la prima lettura del provvedimento abbiamo criticato il fatto che attraverso una norma di interpretazione autentica si andavano a creare spazi troppo ampi di permessi retribuiti, come l'assentarsi per l'intero giorno durante il quale si tiene il consiglio comunale, le commissioni consiliari permanenti o le commissioni di concorso, periodi ai quali si aggiungevano i tempi necessari per l'attività di giunta per gli assessori ed inoltre ventiquattro ore mensili per gli assessori e quarantotto ore per i sindaci.

La Camera dei deputati ha introdotto un'ulteriore norma interpretativa aggiungendo a questi spazi, che riteniamo già ampi, il tempo necessario per recarsi dal posto di lavoro al luogo dove viene svolta l'attività amministrativa e viceversa - il che potrebbe essere ancora accettabile - nonchè (e qui si tratta di un principio molto vago con il quale sarà possibile far passare ciò che si vuole) il tempo occorrente per lo studio delle pratiche che si dovranno discutere presso la giunta. Ciò significa, non essendo definito un tempo preciso, che se per studiare una pratica si riterrà di avere bisogno di assentarsi dal posto di lavoro per tre giorni nessuno lo potrà impedire. Questo apre, a nostro avviso, uno spazio indefinito (e probabilmente di successivo contenzioso) di assenze retribuite dal posto di lavoro, a carico dell'ente locale.

Altra norma che non condividiamo e che avevamo avvertito riguarda l'impignorabilità dei debiti dei comuni e delle province, che la Camera ha invece esteso anche alle regioni. Ritengo che attraverso queste disposizioni diminuisca sempre di più la credibilità degli enti pubblici nei confronti dei fornitori in un contesto di libero mercato

(visto che essi non sanno più con certezza se e quando saranno pagati), contravvenendo ad una norma ordinamentale in base alla quale qualunque ente pubblico nel deliberare una spesa deve individuare il relativo capitolo di bilancio e comunicarlo al fornitore o a colui con il quale contrae obbligazione proprio per dare la certezza che la deliberazione è coperta. Con questa norma che sancisce l'impignorabilità viene invece introdotta una deroga che non dà più tale certezza.

Pertanto, per quanto riguarda le modifiche, osserviamo che sono più numerose quelle positive rispetto a quelle negative, ma ciò non cambia il nostro giudizio totalmente negativo sul decreto al nostro esame, che riconfermiamo oggi in quest'Aula.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brina. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, per quanto riguarda questo decreto relativo alla finanza locale per il 1992, come senatori del Gruppo del PDS vogliamo evitare la vergogna di vederlo decadere, con la necessità poi della sua ripresentazione per l'ottava volta. Questa è la prima preoccupazione: l'immagine delle istituzioni si intacca anche quando si dà l'impressione al paese e all'opinione pubblica di non riuscire a provvedere alle cose più semplici e dovute.

La Camera dei deputati ha modificato il testo approvato qualche settimana fa dal Senato; le modifiche, come è stato osservato dal relatore e successivamente dal senatore Piccolo, consistono principalmente nell'eliminazione di parti aggiuntive che erano state inserite nell'articolo del decreto-legge durante l'esame svolto al Senato.

La legge di conversione allarga la delega al Governo in ordine alla disciplina delle tariffe per il trattamento e lo stoccaggio in discariche dei rifiuti solidi urbani, norma che non era inserita nel testo originale. Vi sono poi modifiche che riguardano restrizioni ulteriori per i mutui concessi agli enti locali sotto i 5.000 abitanti, con la previsione di un blocco fino al 30 settembre 1993.

È stata cancellata la normativa relativa alla trasparenza degli appalti con vincolo ad utilizzare il circuito telematico dell'ANCI. Il comma relativo al pensionamento dei dipendenti degli enti locali è stato soppresso in quanto superato da circolari uniformi che sono state emesse dai Ministri del tesoro e della funzione pubblica.

Sono state inoltre introdotte, rispetto al testo approvato dal Senato, delle modifiche relativamente alla pianta organica.

Vi è poi un correttivo per quanto riguarda la mensa del personale insegnante, che è stato oggetto di dibattito, anche approfondito, da parte di questo ramo del Parlamento.

Si può quindi dire che la Camera ha attuato una operazione di «prosciugamento» del testo, senza aggiungere parti sostanzialmente nuove. Di conseguenza possiamo far nostro l'assunto che se nel «più» vi è anche il «meno», l'eliminazione del «più» non intacca l'essenziale delle norme che erano contenute nel decreto.

Le parti soppresse dalla Camera dei deputati possono sempre essere considerate e riprese in alcuni provvedimenti previa una appro-

fondita riflessione che dovremo svolgere anche relativamente alla trasparenza. Si tratta infatti di scrivere norme che non siano punitive della autonomia degli enti locali.

Per tali considerazioni, il Gruppo del Partito democratico della sinistra conferma il proprio voto di astensione sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo si limita a sollecitare - come peraltro già fatto dai senatori intervenuti - la definitiva conversione in legge di questo decreto, così tante volte reiterato e che tuttavia, nel suo ultimo esame da parte della Camera dei deputati, sembra - a giudizio dei colleghi intervenuti e di coloro che si sono espressi in Commissione - presenti delle modifiche migliorative. Il Governo invita pertanto ad esprimere il voto definitivo su tale provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge.

PROCACCI, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime parere di nulla osta per quanto di propria competenza, a maggioranza».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, 20 luglio 1992, n. 342, 18 settembre 1992, n. 382, ad eccezione dell'articolo 18 di quest'ultimo decreto, e 19 novembre 1992, n. 440, nonché dell'articolo 8 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, dell'articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, e dell'articolo 16 del decreto-legge 1º luglio 1992, n. 325.

3. I comuni, nell'ambito delle attività volte a realizzare i fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142,

possono trasformare gli enti comunali di consumo costituiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90, come modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1045, ratificati, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1952, n. 1901, in società per azioni senza il vincolo della proprietà prevalente di cui al citato articolo 22, comma 3, lettera e), della legge n. 142 del 1990;

4. La commissione amministratrice dell'ente comunale di consumo è tenuta a ratificare, nei 30 giorni successivi all'avvenuta esecutività, la delibera consiliare con la quale è disposta la trasformazione.

5. Il patrimonio dell'ente comunale di consumo, risultante dall'ultimo bilancio, è conferito previo accertamento della sua consistenza, effettuato da parte della commissione amministratrice sulla base di quanto disposto dall'articolo 2343 del codice civile, alla società per azioni e ne costituisce il capitale iniziale. La società per azioni derivante dalla trasformazione emetterà azioni del valore di lire 1.000 cadauna, o multipli, per un importo globale pari al capitale determinato ai sensi del presente comma.

6. Le azioni della società di cui al comma 5 sono, in prima istanza, attribuite al comune che ne dispone ai sensi delle norme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

7. Il sindaco in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società di cui al comma 5 provvede agli adempimenti di legge entro 20 giorni dalla ratifica da parte della commissione amministratrice di cui al comma 4.

8. Per il conferimento dei beni e di qualsiasi altro valore di proprietà degli enti comunali di consumo si applicano i benefici di cui all'articolo 12, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Alle costituite società per azioni verrà rilasciata licenza di commercio sulla base delle categorie merceologiche e delle superfici in essere al momento della trasformazione in conformità alla normativa per il commercio, anche se in deroga alle previsioni della pianificazione commerciale locale.

10. La delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è estesa anche alla disciplina delle tariffe per il trattamento e lo stoccaggio in discariche dei rifiuti solidi urbani prevedendo che le stesse siano soggette all'approvazione delle giunte regionali competenti per territorio.

Ricordo che il Senato e la Camera dei deputati hanno apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8:

All'articolo 1:

al comma 2, terzo periodo, la parola: «secondo» è sostituita dalla seguente: «terzo»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato.

2-ter. I mutui afferenti l'edilizia giudiziaria e carceraria e l'edilizia scolastica, con ammortamento a totale carico dello Stato, sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti in deroga ad eventuali limitazioni quantitative e qualitative della sua attività creditizia.»;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La sospensione prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applica sino al 30 settembre 1993 per i mutui di cui al comma 2. Il rimborso degli oneri alla Cassa depositi e prestiti avviene a partire dal 1° gennaio 1995»;

al comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i contributi assegnati fino al 18 novembre 1992 il termine di sessanta giorni per il rendiconto decorre dal 28 febbraio 1993».

All'articolo 2:

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, è subordinata inoltre alla presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell'ente dell'avvenuta approvazione del regolamento di contabilità e di quello per la disciplina dei contratti, previsti dall'articolo 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142”».

All'articolo 4:

al comma 10, dopo le parole: «di lire 80.000 milioni per l'anno 1992», *sono inserite le seguenti:* «e di lire 75.000 milioni per l'anno 1993»;

al comma 14, le parole da: «I comuni» *fino a:* «relative spese.» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per consentire il finanziamento di lavori diversi da quelli originariamente previsti o per utilizzare contributi comunitari, erariali o regionali finalizzati agli investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese, i comuni, le province, i loro consorzi e le comunità montane nel corso dell'esercizio adottano, con

atto consiliare, variazioni al bilancio di previsione in corso, fermo restando l'obbligo di approvare il piano finanziario prima del progetto.»;

al comma 15, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La sospensione non si applica altresì per i mutui autorizzati con la legge 23 dicembre 1992, n. 505, a favore dei comuni delle zone del Belice colpiti dal terremoto del 1968 e di quelli della Sicilia occidentale colpiti dal terremoto del 1981»;

dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Le quote di finanziamento previste dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, mediante mutui con ammortamento a prevalente o totale carico dello Stato ancora disponibili per mancato utilizzo o altra causa, possono essere redistribuite dalla Cassa depositi e prestiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Contributi per interventi di riassetto territoriale). - 1. Per interventi di riassetto territoriale, i cui progetti dovranno ottenere l'approvazione dell'Ufficio del genio civile di Pavia, sono assegnati lire 10.000 milioni nell'anno 1993 e lire 10.000 milioni nell'anno 1994, di cui lire 5.000 milioni per ciascun anno da destinarsi all'amministrazione provinciale di Pavia e lire 5.000 milioni alla comunità montana dell'Oltrepò Pavese.

2. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede, quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento destinato al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 5.000 milioni per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento destinato al Ministero dell'ambiente».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «entrata in vigore», sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;

al comma 2:

nell'alinea, le parole: «il 31 dicembre 1991» sono sostituite dalle seguenti: «la data di entrata in vigore del presente decreto» e dopo le parole: «per le maggiori somme» sono inserite le seguenti: «, anche a titolo di risarcimento danni per accessione invertita, occupazione senza titolo, interessi legali e svalutazione monetaria,»;

alla lettera c), le parole: «e ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «o rideterminate ai sensi» e sono aggiunte, in fine, le parole: «o di interesse pubblico».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento di tali atti, possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito.»; nell'ultimo periodo la parola: «operazioni» è sostituita dalla seguente: «alienazioni».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: «delle giunte predette,» sono inserite le seguenti: «con riferimento all'ora di convocazione e alla fine dei lavori, tenuto conto del tempo necessario per raggiungere il luogo dell'adunanza e per rientrare al posto di lavoro nonchè del tempo necessario per il preliminare studio dell'ordine del giorno».

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis. - (Indennità di carica degli amministratori degli enti locali). - 1. Sono da considerare legittime le delibere relative all'adeguamento dell'indennità di carica degli amministratori degli enti locali, assunte tra un censimento e l'altro, che facciano riferimento alla popolazione residente nel comune, calcolata alla fine del penultimo anno secondo i dati dell'ISTAT».

Art. 8-ter. - (Interpretazione autentica). - 1. Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono applicabili a tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati senza esclusione alcuna».

All'articolo 9, comma 3, sono soppresse le parole: «100 per cento del».

All'articolo 10:

al comma 3, al primo periodo, le parole: «Per l'anno 1992» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 1992 e 1993»; al secondo periodo, le parole: «È stabilito al 30 aprile 1992» sono sostituite dalle seguenti: «È stabilito al 30 aprile di ciascuno degli anni 1992 e 1993»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 1993 e 1994 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

al comma 10, lettera e), le parole: «di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 100.000 ad un valore massimo di lire 1.000.000»;

dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

«12-bis. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna è considerato trasporto pubblico urbano di persone, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

12-ter. Il diritto fisso da esigere dai comuni quale rimborso spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, all'atto del rilascio o rinnovo della carta di identità, già stabilito in lire 1.000 dall'articolo 27, comma 7, n. 5), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 10.000, con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente, salvo l'assolvimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge sul bollo.

12-quater. I comuni che abbiano già deliberato un diritto superiore alla cifra di lire 10.000 devono adeguarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, le parole: «dei comuni, delle province e delle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali» e dopo le parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, a condizione che la giunta, con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle

somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera la giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente»; *il secondo periodo è soppresso*;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Non sono, in ogni caso, ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere della regione, del comune, della provincia, della comunità montana o dei consorzi fra enti locali. Nelle more dell'emanazione ai sensi del comma 1 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, resta sospesa ogni azione forzata nei confronti dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali.

1-ter. All'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720, introdotto dall'articolo 24-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime nè sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge”».

All'articolo 12:

al comma 11, le parole: «A decorrere dal 1992» sono sostituite dalle seguenti: «Per il 1992»;

il comma 13 è soppresso;

al comma 16, secondo periodo, sono sopresse le parole: «per la parte versata da loro».

Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-bis. - (Revisori dei conti). - 1. Dal 1° gennaio 1993 le norme in materia di nomina dei revisori dei conti iscritti nell'apposito registro, previste all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono estese alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli Istituti autonomi case popolari, agli Enti fiera, agli Automo-

bile club italiani, alle aziende municipalizzate, alle aziende speciali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e ai consorzi fra enti locali territoriali.

2. Al comma 8 dell'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" sono inserite le seguenti: "e nelle comunità montane", e dopo le parole: "dal consiglio comunale" sono inserite le seguenti: "o assemblea della comunità montana".

Art. 12-ter. - (Differimento di termini di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88). - 1. I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono fissati al 31 gennaio 1993».

All'articolo 13, comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: «di polizia mortuaria», sono aggiunte le seguenti: «; nei predetti casi non ricorre l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 7, comma 1.»; la lettera b) è soppressa.

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge n. 415 del 1989,», sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38,»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il termine per la denuncia delle opere stabilito dall'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, successivamente prorogato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è fissato al 31 dicembre 1993».

All'articolo 15, comma 3, le parole: «cinque mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «o con anzianità di servizio di anni 10» sono sostituite dalle seguenti: «o con anzianità di servizio di almeno dieci anni, maturata al 5 marzo 1992»;

Dopo l'articolo 16, sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-bis. - (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni statuenti vincoli sul controllo centrale delle piante organiche e sulle assunzioni di personale, ad eccezione di quelli direttamente connessi alla mobilità volontaria e d'ufficio, non si applicano agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie rilevate ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Al fine di consentire l'eventuale assegnazione di personale in mobilità, a decorrere dal 1° gennaio 1994 gli enti locali di cui al comma 1 danno comunicazione dei posti vacanti di cui intendono assicurare la copertura alla Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di mobilità. In mancanza di tale trasmissione nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione.».

Art. 16-ter. - (Banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali). - 1. Anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è istituita una banca dati sulle dotazioni organiche dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi, gestita ed aggiornata a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, senza oneri per lo Stato.

2. La banca dati di cui al comma 1 dovrà in ogni caso documentare per ciascun ente:

a) la consistenza numerica dei dipendenti di ruolo e non di ruolo, la loro qualifica e profilo o figura professionale, le loro funzioni e l'ammontare complessivo delle retribuzioni per ciascuna qualifica e profilo o figura professionale;

b) la consistenza, suddivisa per qualifiche e profili o figure professionali, delle carenze, degli esuberi e delle eventuali posizioni soprannumerarie del personale;

c) gli estremi di eventuali contratti collettivi stipulati a livello decentrato nell'ente.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni occorrenti per la organizzazione e gestione della banca dati di cui al comma 1.

Art. 16-quater. - (Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale). - 1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile e può accedere, in deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,

qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati operante presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121.

2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei trasporti e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI).

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (Servizio di mensa nelle scuole). - 1. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1993 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dello Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono determinate le modalità di corresponsione delle somme che lo Stato eroga agli enti locali per le esigenze connesse al servizio di cui al comma 1. Il fondo ordinario per la finanza locale, di cui all'articolo 1, lettera a), è corrispondentemente aumentato per il 1994 delle somme di cui al presente comma. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 1994 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - (Gestione dell'ICI). - 1. Al fine di favorire una informazione costante e puntuale sulle modalità di gestione dell'imposta, i comuni sono tenuti a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero delle finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), designati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

All'articolo 19:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività di cooperazione allo sviluppo degli enti locali»;

al comma 1, la parola: «sostenere» è sostituita dalla seguente: «realizzare»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale».

All'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «ordinario e speciale» sono inserite le seguenti: «nonchè con la Cassa depositi e prestiti nell'ambito delle vigenti disposizioni»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine non è richiesto l'aumento fino al 75 per cento dell'aliquota dei tributi prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - (Calcolo delle anticipazioni di cassa). - 1. A decorrere dall'anno 1993, le regioni possono far riferimento, ove più favorevole, alle quote di tributi erariali alle stesse attribuite per il 1992 ai fini del calcolo dell'importo massimo delle anticipazioni di cassa di cui all'articolo 10, quarto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281».

All'articolo 21:

al comma 3, terzo periodo, le parole: «e cessano le azioni esecutive» sono sostituite dalle seguenti: «, sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive»;

al comma 4, terzo periodo, le parole: «Commissione centrale per la finanza locale» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione centrale per gli organici degli enti locali»;

il comma 9 è soppresso;

dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, di porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma».

Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. - (Proroga del termine per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali). - 1. Per gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto di cui all'articolo 21, il termine del 31 marzo 1993, previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, per la regolarizzazione della posizione debitoria verso gli enti previdenziali ed assistenziali, è differito a centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'estratto della deliberazione di dissesto.

2. I termini per il versamento della prima rata semestrale di contributi o di premi per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della erogazione del mutuo per il ripiano del disavanzo pregresso da parte della Cassa depositi e prestiti. Il termine per il versamento delle altre due rate semestrali è differito alla scadenza del primo e secondo semestre dalla data di scadenza della prima rata.

3. Per gli enti locali che abbiano già avuto approvato il piano di risanamento ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ma non hanno ancora ottenuto il decreto di autorizzazione alla contrazione del mutuo, si applicano i termini previsti dal comma 2».

All'articolo 22, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La dizione "personale" contenuta nella legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni, deve intendersi comprensiva del personale avente qualifica dirigenziale, ferma restando l'applicabilità delle norme relative all'accesso alla dirigenza contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso».

All'articolo 23, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il personale collocato fuori ruolo è ammesso ai concorsi per il passaggio alle qualifiche superiori purchè sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento vigente per i segretari comunali e provinciali; qualora consegua la promozione, rientra in organico occupando il relativo posto di ruolo».

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. - (Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza). - 1. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per trasferimento di segretari comunali alle sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale alle date del 1° gennaio e del 1° luglio.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianità nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

3. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi di cui al comma 1 è formata da una commissione composta:

a) dal prefetto preposto alla direzione generale dell'amministrazione civile, che la presiede;

b) dal prefetto preposto alla direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali;

c) da un professore universitario di materie giuridiche o economiche;

d) da un esperto in discipline amministrative;

e) da un sindaco designato dall'ANCI;

f) da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di classe seconda;

g) da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, che esercita le funzioni di segretario della commissione.

4. La validità della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione.

5. I candidati dichiarati vincitori ed assegnati alla sede richiesta in rigoroso ordine di preferenza hanno l'obbligo di assumervi servizio; in caso contrario, per la durata di tre anni, è fatto ad essi divieto di partecipare ad analoghi concorsi per sedi della classe terza.

6. Il personale di cui al comma 5 non può in ogni caso essere trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato almeno per un quinquennio effettivo servizio nella sede.

7. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato».

L'articolo 28 è soppresso.

All'articolo 29:

al comma 1, nell'alea, le parole: «e lire 325.000 milioni a decorrere dall'anno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «, lire 400.000 milioni per l'anno 1993 e lire 325.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995»;

al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) quanto a lire 300.000 milioni, a decorrere dall'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 198.500 e 5.000, e al capitolo 7836 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per milioni di lire 96.500; quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1993 e a lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dell'interno».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

*(Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni
e delle comunità montane)*

1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.589.000 milioni per le province, in lire 14.730.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 511.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 16.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75

per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato in lire 11.522.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1993, di lire 228.500 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 199.500 milioni per i comuni e lire 5.000 milioni per le comunità montane.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a concedere ai comuni montani del centro-nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, fino ad un importo complessivo di lire 186.500 milioni, per la realizzazione di reti di metanizzazione. L'onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunità montane di cui i comuni stessi facciano parte.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 20.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7885 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. Per i mutui di cui ai commi 2 e 3 opera la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

6. Le disposizioni di legge e di regolamento relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonchè all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29

ottobre 1984, n. 720, ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'ISTAT, ovvero secondo i dati dell'UNCEM per le comunità montane.

7. L'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 25, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, si intende stabilito a carico di tutti gli enti locali e si applica con riferimento ai contributi straordinari assegnati agli enti stessi a decorrere dall'anno 1990.

Articolo 2.

(Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane)

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del 5 per cento, con esclusione dei comuni dissestati, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 333 del 1992. La riduzione è applicata sulla quarta rata trimestrale.

4. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana, per l'anno 1992, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 270 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992.

5. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1992 e del conto consuntivo 1990 disposta, rispettivamente, con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con

il Ministro del tesoro, in data 19 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, e in data 10 settembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991.

Articolo 3.

(Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali e per i comuni)

1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1992, a ciascuna amministrazione provinciale, un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992.

2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 102.200 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il 75 per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), del citato decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

4. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1992:

a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992;

b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

5. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 392.800 milioni, è distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalità e con i criteri di seguito specificati:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989, valutate in lire 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 66 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia appartenenti all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 66 del 1989, per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 415 del 1989 e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 415 del 1989;

e) per la restante parte, valutata in lire 174.300 milioni a tutti i comuni, con i criteri indicati alla lettera d).

6. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

Articolo 4.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, mutui, contributi in conto capitale agli enti locali ed investimenti degli enti locali)

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1991 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;

b) alle amministrazioni provinciali che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 422 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti, pari a lire 36.000 milioni, alle province che attivano l'approvazione dei piani di risanamento competono, oltre agli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 1.241 per abitante, ai sensi dell'articolo 21;

c) ai comuni che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ed a quelli che dopo la deliberazione dello stato di dissesto hanno già estinto i debiti pregressi per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 1.743 per abitante. Detto importo è maggiorato di lire 6,5 milioni, lire 7,5 milioni, lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5 milioni, rispettivamente, per i comuni non dissestati con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti pari a lire 36.000 milioni, detratti i contributi già attivati ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, ai comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario competono, oltre gli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 7.930 per abitante, maggiorate ciascuna delle quote fisse previste all'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 6 del 1991, ai sensi dell'articolo 21;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 484 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1992 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre con riferimento agli esercizi 1988, 1989 e 1990, di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 415 del 1989 ed all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c), e d), quelli di cui al comma 3, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 310 del 1990, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1993, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di novembre 1992, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati, a modifica delle procedure e dei criteri definiti dallo stesso articolo 4 del decreto-legge n. 65 del 1989, calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore.

5. Il termine del 28 febbraio 1992, fissato dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991, per la presentazione dei certificati relativi ai mutui contratti dagli enti locali nel 1991, è stabilito al 31 marzo 1992.

6. Il limite all'assunzione dei mutui, di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 65 del 1989, non si applica ai mutui concessi ai comuni in dissesto per il consolidamento delle posizioni debitorie pregresse.

7. Agli enti che abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 65 del 1989, è consentita la contrazione dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni, anche prima dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno relativo all'approvazione del piano di risanamento. Permane l'obbligo della deliberazione del piano finanziario che deve contenere le sole previsioni di spesa relative agli oneri di gestione. Le previsioni stesse debbono essere recepite integralmente nei bilanci di previsione da deliberare dopo l'approvazione del piano di risanamento.

8. I mutui previsti per il risanamento della situazione debitoria degli enti dissestati dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 sono autorizzati con decreto del Ministro dell'interno solo successivamente all'espletamento delle procedure di mobilità del personale in esubero di cui al comma 5 dello stesso articolo 25, all'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1991 ed all'articolo 21.

9. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991 è sostituito dal seguente: «Per l'anno 1991, l'importo di lire 100.000 milioni è distribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani».

10. Per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 80.000 milioni per l'anno 1992. Detto importo è distribuito, per il successivo riparto tra le comunità montane, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano con i criteri di cui al comma 9.

11. Per il completamento delle opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della stessa legge e che attengano allo sfruttamento delle fonti energetiche alternative di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, i contributi di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono determinati in misura pari alla spesa dichiarata ammissibile.

12. In sede di concessione del mutuo autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale; fatta salva ogni azione contro il tesoriere inadempiente, le somme eventualmente recuperate andranno a decurtazione del mutuo concesso.

13. Al comma 9 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, le parole : «alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo totalmente ammortizzabile con il».

14. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono aggiunti i seguenti periodi: «I comuni, le province, i loro consorzi e le comunità montane nel corso dell'esercizio possono adottare, con atto consiliare, variazioni al bilancio di previsione in corso, per consentire il finanziamento di lavori diversi da quelli originariamente previsti o per utilizzare contributi comunitari, erariali o regionali finalizzati agli investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese. Contestualmente devono essere modificati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per l'ammortamento dei mutui e la copertura delle spese di gestione.».

15. Per i mutui contratti dagli enti locali ed assistiti dai contributi statali di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica la sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 333 del 1992.

Articolo 5.

(Ripartizione quote ICIAP versate all'erario)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:

«4-bis. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, sono redistribuite ai comuni con i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990.».

2. Le quote da redistribuire di cui all'articolo 12, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 151 del 1991, come sostituito dal comma 1, sono determinate al netto dell'importo utilizzato per le finalità di cui all'articolo 12, comma 18.

Articolo 6.

(Finanziamento degli espropri)

1. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 6 del 1991, sono estese ai consorzi fra enti locali e si applicano alle definizioni

intervenute sino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le relative domande dovranno pervenire alla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla stessa data.

2. Le concessioni di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato per i maggiori oneri di esproprio di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, riguardano esclusivamente le acquisizioni di aree effettuate entro il 31 dicembre 1991, i cui oneri siano stati predeterminati in sede amministrativa ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, nonché quelli riconosciuti da province e comuni ai sensi dell'articolo 12-*bis* del citato decreto-legge n. 6 del 1991, per le maggiori somme comunque derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato;

b) accordi bonari perfezionati su determinazioni dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio ovvero su sentenza esecutiva o su consulenza di ufficio acquisita in sede giudiziaria;

c) indennità determinate ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, relative ad opere pubbliche.

Articolo 7.

(Utilizzo di somme a specifica destinazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, è sostituito dal seguente:

«2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purchè si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato delle predette operazioni.».

Articolo 8.

(Assenze dal lavoro degli eletti nelle giunte comunali e provinciali)

1. L'articolo 4, terzo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, si interpreta nel senso che agli eletti nelle giunte comunali e provinciali è attribuito il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte predette, oltre che per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali, da utilizzare per l'esercizio delle altre funzioni che agli stessi competono.

Articolo 9.

(Copertura tariffaria del costo di taluni servizi)

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal presidente del collegio dei revisori dei conti o dal revisore dei conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che attesti il rispetto per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989. Le modalità della certificazione sono stabilite con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, in data 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 5 novembre 1992.

2. Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate.

3. I comuni possono determinare le tariffe del servizio di trasporto funebre di cui all'articolo 16 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in misura non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione, in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Articolo 10.

(Disposizioni fiscali e tariffarie)

1. Il termine del 1° agosto previsto dall'articolo 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è fissato al 31 ottobre.

2. Per l'anno 1992 sono stabiliti al 30 aprile 1992 i termini per l'adozione di deliberazioni comunali e provinciali in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, tasse sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque.

3. Per l'anno 1992 i comuni possono aumentare fino al 25 per cento, purchè con identica percentuale per tutti i settori di attività e per tutte le classi di superficie, le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni indicate nella tabella allegata al decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed

integrazioni. È stabilito al 30 aprile 1992 il termine per l'adozione della relativa deliberazione, immediatamente esecutiva.

4. Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e l'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, capo II, si applica anche all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

6. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della legge n. 158 del 1990 ed al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5, sarà determinata da ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 10 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima.

7. Qualora, per intervenute variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano, le tariffe dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi indicati al comma 6, dalla data dell'intervenuta variazione, l'addizionale regionale sarà dovuta alla misura massima consentita.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze indicate all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 261 del 1990, detta addizionale sarà dovuta nella misura minima di lire 10 al metro cubo.

9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo.

10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:

a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

b) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

c) autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

g) concessioni edilizie, da un valore minimo di lire 30.000 ad un valore massimo di lire 1.000.000.

11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da a) a g) del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo.

12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali.

Articolo 11.

(Esecuzione forzata a danno degli enti locali)

1. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme dei comuni, delle province e delle comunità montane destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonchè le somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia o della comunità montana.

Articolo 12.

(Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio, nonchè interpretazione autentica in materia di applicazione del testo unico sulle assicurazioni private)

1. Per l'anno 1992, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1991 aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi

regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1992. Per l'anno 1992, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1991 aumentata del 4,5 per cento.

3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1992, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1991, aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge n. 217 del 1983, le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive regioni.

4. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato per l'anno 1992 in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia, in base ai dati dell'ISTAT al 31 dicembre 1990.

5. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 66.000 milioni da erogarsi alle camere di commercio con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che si esprime ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, secondo criteri perequativi che tengano conto del saldo negativo registrato tra le entrate accertate per il 1991 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e quelle per il 1990 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 e che tengano conto delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio.

6. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1º agosto 1988, n. 340. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

7. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1992, dell'importo di lire 3.000 milioni.

8. Per l'anno 1992 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la concessione all'Unione italiana delle camere di commercio e agli organismi dalla stessa costituiti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, di contributi nei limiti del 50 per cento delle spese sostenute, nell'ambito degli interventi a diretto vantaggio delle categorie, per la realizzazione di corsi di

specializzazione post-universitari nel settore del terziario avanzato. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

9. L'articolo 3, primo comma, lettera l), del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, si interpreta nel senso che le unioni costituite dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono autorizzate a svolgere anche attività dirette in favore delle categorie economiche interessate avvalendosi degli strumenti organizzativi previsti dalle norme statutarie.

10. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte, di cui all'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

11. A decorrere dal 1992 il diritto annuale è determinato per le società di persone nella misura di lire 250.000.

12. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia più esercizi commerciali o di altre attività economiche diversi dalla sede principale, per ogni unità locale o esercizio è inoltre dovuto un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a lire 200.000.».

13. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, sono stabiliti, rispettivamente, nella misura di lire 900.000 e di lire 120.000.

14. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura annotano in una apposita sezione del registro delle ditte i soggetti iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). L'annotazione avviene sulla base delle informazioni fornite dallo SCAU alle camere di commercio con apposite convenzioni. I soggetti, così annotati, che non siano già tenuti, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale.

15. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, si interpreta nel senso che l'indennità integrativa speciale, nonché ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianità, sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento e per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione di cui all'articolo stesso.

16. Per il personale delle camere di commercio che si avvalga della facoltà di opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, l'ammontare dei fondi di previdenza a capitalizza-

zione risultante dalla liquidazione dei fondi stessi resta acquisito al bilancio delle camere di commercio che provvederanno direttamente al versamento alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, in rate mensili, degli oneri di riscatto relativi ai servizi pregressi, secondo i criteri e le modalità previsti dall'ordinamento della predetta Cassa pensioni. Le eccedenze positive rispetto agli oneri sono restituite agli optanti per la parte versata da loro, mentre le eccedenze negative sono oggetto di rivalsa da parte delle predette camere di commercio nei confronti degli stessi optanti.

17. All'articolo 3, secondo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 557, dopo la parola: «amministrazione», sono aggiunte le seguenti: «e di funzionamento del Servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

18. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 1989, come integrate dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, sono prorogate per l'anno 1992. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, le parole: «per gli anni 1989, 1990 e 1991» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992».

19. La gestione finanziaria dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

20. Il comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, deve essere interpretato nel senso della continuità della vigenza dell'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in base al quale le attività relative alle riserve matematiche della gestione dell'assicurazione sulla vita sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti di assicurazione sulla vita.

Articolo 13.

(Imposta sulle concessioni e locazioni di beni pubblici)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. L'imposta non si applica alle concessioni effettuate dai comuni e da altri enti per le sepolture private nei cimiteri, sotto forma di loculi, ossari, cappelle funerarie ed altri manufatti previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria»;

b) all'articolo 7, commi 1 e 3, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle altre: «sei mesi».

Articolo 14.

(Proroga dei termini)

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto-legge n. 415 del 1989, sono prorogate per l'anno 1992 e finanziate nell'ambito di uno stanziamento complessivo di lire 400 milioni; al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità, per lo stesso anno, del capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Limitatamente alle province, ai comuni ed alle comunità montane, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, si applicano a decorrere dall'anno 1993. Ai fini della gestione del fondo annuale di solidarietà per la redistribuzione tra comuni, province e comunità montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è concessa l'aspettativa per motivi sindacali è costituito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 gennaio 1993, un apposito comitato di garanzia. Il comitato è composto da sette membri, tre dei quali in rappresentanza dell'ANCI ed uno in rappresentanza dell'UPI, dell'UNCEM, del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 28 febbraio 1993, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, saranno fissate le modalità per la quantificazione del fondo, nonchè i criteri per il suo riparto. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento.

3. La regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 415 del 1989, è prorogata al 31 dicembre 1992 per i mutui contratti negli anni 1989, 1990 e 1991, con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1992.

4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della legge 31 dicembre 1991, n. 431, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, non utilizzati al termine dell'esercizio 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Articolo 15.

(Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali)

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere

autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di cinque mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Articolo 16.

(Personale non di ruolo a tempo indeterminato)

1. Gli enti locali possono contemplare nei regolamenti previsti dall'articolo 51, comma 1, della legge n. 142 del 1990 l'accesso mediante concorso riservato su posti vacanti nelle piante organiche approvate del personale fuori ruolo di pari profilo e qualifica, in servizio a tempo indeterminato, in virtù di rapporti costituiti anteriormente al 5 marzo 1992 in esecuzione di conciliazioni intervenute ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile o con anzianità di servizio di anni 10.

2. In attesa della definitiva collocazione in ruolo il personale di cui al comma 1 può essere confermato in servizio a condizioni che da tale conferma non derivi per l'ente un incremento di spesa.

3. La costituzione e l'esecuzione dei rapporti di impiego di cui al comma 1 non sono fonte per amministrazioni e funzionari della responsabilità prevista dall'articolo 5, diciottesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Articolo 17.

(Servizio di mensa nelle scuole)

1. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1993 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dello Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.

Articolo 18.

(Programmi di alienazione, gestione e valorizzazione di beni patrimoniali dello Stato)

1. All'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, le parole: «senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27», sono sostituite con le altre: «nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 27».

Articolo 19.

(Programmi relativi allo sviluppo della cooperazione)

1. L'ANCI e l'UPI possono essere individuate quali soggetti idonei a sostenere programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione.

Articolo 20.

(Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni)

1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale; i mutui possono essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva.

2. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni e al relativo pagamento in favore delle aziende e istituti mutuanti provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune, previa delega regionale.

3. L'importo delle annualità di ammortamento va computato, negli esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

4. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1 è fatto divieto per il triennio successivo a quello in cui i mutui vengono contratti:

a) di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;

b) di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie;

c) di impegnare somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni; spese per consulenza esterna.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle regioni che ricorrano alla facoltà di cui al comma 1, mutui decennali per il consolidamento di passività pregresse dovute alla Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le modalità di cui al comma 2.

Articolo 21.

(Risanamento finanziario degli enti locali dissestati)

1. La deliberazione di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non può essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto validamente fronte, nei termini, con i mezzi indicati all'articolo 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero non possa farsi fronte con le modalità previste all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. L'omissione integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990, con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 39. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990. La deliberazione non è revocabile e può essere adottata solo se non è stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria di liquidazione composta di tre membri, per i comuni con più di 5.000 abitanti e per le province, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Col decreto di

nomina viene stabilito il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico dell'ente locale. Il commissario o la commissione hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonchè di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di emanare direttive burocratiche.

3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono, entro il termine di tre mesi dalla nomina, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori tre mesi, un piano di estinzione. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del piano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro e cessano le azioni esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attività non indispensabile da alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad acquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo - da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome dell'ente locale - il cui ammontare non può comunque superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo - finanziato con il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) - è determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato articolo 4. Il commissario o la commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione, nei limiti della massa attiva disponibile, entro i sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo. Entro il termine di un anno dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno, il commissario o la commissione sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che è sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione.

4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti prescritti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. La graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma è formata dall'ente locale tenendo conto dell'anzianità di servizio presso l'ente, a parità di servizio presso lo stesso ente locale del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore parità dell'anzianità anagrafica. La graduatoria è trasmessa per il tramite della Commis-

sione centrale per la finanza locale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede ad assegnare definitivamente il personale ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilità di posti, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale eccedente da trasferire.

5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruito dalla Commissione di ricerca per la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste ed è approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno.

6. L'inosservanza del termine per la formulazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta Commissione di ricerca, che non può superare i sessanta giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990.

7. Le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo.

8. Le norme del presente articolo si applicano anche a tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso; per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, per quanto riguarda il finanziamento dell'indebitamento pregresso. Sono fatti salvi i trasferimenti già avvenuti ai sensi della precedente normativa e, con priorità, le graduatorie del personale in mobilità già compilate e trasmesse in base alle norme precedenti. Per i comuni per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento, valgono le ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a suo tempo deliberate.

9. Le disposizioni concernenti il dissesto degli enti locali si applicano anche agli enti inclusi nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia subordinatamente al recepimento da parte della regione interessata della normativa sul dissesto, ivi compresa quella contenuta nel presente articolo.

Articolo 22.

(Norme riguardanti la Cassa depositi e prestiti)

1. Alla legge 13 maggio 1983, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «Cassa depositi e prestiti, avente» sono aggiunte le parole: «personalità giuridica, nonchè»;

b) all'articolo 3, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione.»;

c) all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli utili netti annuali della Cassa depositi e prestiti saranno attribuiti per non meno del 25 per cento al fondo di riserva, che sarà investito in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o emessi da primarie istituzioni creditizie e, per il rimanente, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, al fondo di dotazione.»;

d) all'articolo 11 il sesto comma è abrogato.

Articolo 23.

(Collocamento fuori ruolo di segretari comunali)

1. Il Ministro dell'interno, con provvedimento annuale, può disporre il collocamento fuori ruolo, presso la Commissione di ricerca per la finanza locale e presso la Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali, di segretari comunali e provinciali in numero massimo di venti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, nonchè di quelli previsti dall'articolo 52 della legge n. 142 del 1990.

2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi del comma 1 conserva il trattamento economico della qualifica corrispondente, con imputazione dell'onere relativo e degli ulteriori oneri ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

3. Il personale in questione non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene nè in altre qualifiche, superiori o inferiori; qualora intenda rientrare nell'esercizio delle funzioni di segretario comunale o provinciale, ha diritto di essere nominato presso una sede di classe corrispondente alla propria qualifica, in ogni caso nell'ambito della stessa provincia dove precedentemente prestava servizio, al verificarsi della relativa vacanza.

4. Il comma 16 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 è abrogato.

Articolo 24.

(Assegnazione alle province di un segretario generale di qualifica pari a quello assegnato ai comuni capoluogo)

1. Ferma restando la tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, alle province di classe 1-B, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1-A ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono

assegnati segretari generali di classe 1-A. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 604 del 1962.

2. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle province, già adottati ai sensi dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, e 20 luglio 1992, n. 342.

Articolo 25.

(Gestioni fuori bilancio)

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 28 febbraio 1992 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, è ulteriormente differito fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 30 giugno 1993.

2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentesi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 30 giugno 1993, è autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 29 febbraio 1992.

5. Le disposizioni recate dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, non si applicano alle casse conguaglio prezzi istituite ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

Articolo 26.

(Fondi per la gestione dell'EFIM)

1 Per far fronte alle più urgenti necessità di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, soppresso con decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, e per sopperire alle necessità inerenti la produzione e l'occupazione delle società controllate dall'Ente medesimo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al commissario liquidatore, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, un'anticipazione di lire 300 miliardi al tasso vigente per i mutui, rimborsabile dal Tesoro dello Stato a decorrere dal 1993 in dieci annualità.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 50 miliardi annui, a decorrere dal 1993, si provvede quanto a lire 32 miliardi a carico del capitolo 4644 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 18 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Articolo 27.

(Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana)

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per gli anni 1989 e 1990, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi e in lire 210 miliardi.

2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso della regione, viene determinata in via definitiva, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 18 miliardi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e a lire 210 miliardi per l'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

b) quanto a lire 210 miliardi per l'anno 1991, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

Articolo 28.

(Interventi per Roma Capitale)

1. Le somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1992 sono conservate nel conto medesimo per essere utilizzate nell'anno 1993.

2. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 160 miliardi in favore del comune di Roma per sopperire ai maggiori oneri di gestione intervenuti nel corso dell'anno 1990, in relazione alle impegnative manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale che hanno interessato la città di Roma.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993.

Articolo 29.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 1, comma 4, 14, comma 1, 26, 27 e 28, valutato in lire 25.383.587 milioni per l'anno 1992 e lire 325.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede:

a) quanto a lire 1.600.000 milioni, per l'anno 1992, mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 e, da ultimo, dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;

b) quanto a lire 23.321.000 milioni, per l'anno 1992, a carico delle disponibilità, per lo stesso anno, dei capitoli 1590, 1592, 1598 e 1599 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 15.719.000, 91.000, 6.444.600 e 1.066.400;

c) quanto a lire 322.587 milioni, per l'anno 1992, a carico delle disponibilità per lo stesso anno, del capitolo 5970 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per milioni di lire 66.000, dei capitoli 1984, 1987 e 1988 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, rispettivamente, per milioni di lire 31.218, 178.425 e 944, dei capitoli 5106, 5108 e 8047 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente, per milioni di lire 40.500, 500 e 2.000, e del capitolo 1607 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per milioni di lire 3.000;

d) quanto a lire 140.000 milioni - di cui lire 60.000 milioni per la dotazione del contributo ordinario alle comunità montane di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) - a carico delle disponibilità, per lo stesso anno, dei capitoli 1592 e 7234 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 60.000 e 80.000;

e) quanto a lire 300.000 milioni, a decorrere dall'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 198.500 e 5.000, e al capitolo 7836 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per milioni di lire 96.500; quanto a lire 25.000 milioni, a decorrere dall'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 30.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Disposizioni sulla trasparenza*). - 1. I bandi e gli avvisi di gara per i pubblici incanti, per le licitazioni private, per le trattative private, per gli appalti concorso, nonché per le concessioni di costruzioni e gestioni, relativi alla esecuzione di opere pubbliche se di importo superiore a lire 75 milioni e di forniture di beni e servizi se di importo superiore a lire 20 milioni indetti da province, comuni, loro consorzi, aziende speciali, comunità montane, unità sanitarie locali, unioni di comuni, devono essere pubblicati, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, anche mediante contemporaneo e gratuito inserimento nella rete informativa telematica dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

2. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al comma 1, per i quali, in relazione all'importo dell'appalto, le norme vigenti prevedono la sola pubblicazione all'albo dell'ente o altre forme ristrette di pubblicità devono essere pubblicati, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta o della domanda di ammissione alla gara, anche mediante inserimento nella rete informativa telematica dell'ANCI.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce motivo di annullamento delle gare.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le procedure di gara indette successivamente al primo giorno del terzo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono approvate le modalità tecnico-amministrative proposte dall'ANCI per regolamentare il servizio, nonché gli eventuali casi di esclusione dagli obblighi di cui al comma 1, i quali potranno essere previsti limitatamente alle fattispecie in cui sussistano ragioni di eccezionale urgenza, comunque documentate dai competenti organi tecnici. Il decreto disciplinerà anche la costituzione di un comitato di garanzia e controllo del servizio, composto da sei membri in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero dei lavori pubblici, dell'ANCI, dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e della Confederazione

italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPTEL). La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento.

5. Con apposita convenzione tra gli enti gestori della rete informativa telematica dell'ANCI e dell'analoga rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verrà disciplinata la distribuzione delle informazioni raccolte anche mediante la creazione di apposite postazioni informative presso le predette camere di commercio.

6. Al fine di realizzare la pubblica conoscenza dell'anagrafe degli amministratori locali, nonchè della loro posizione reddituale, è istituita una banca dati inserita nella rete informativa telematica dell'ANCI.

7. Il Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM e la CISPTEL, con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvederà a disciplinare le modalità di attuazione, nonchè le misure atte a garantire la completezza e l'aggiornamento delle informazioni, della banca dati di cui al comma 6.

8. La normativa di cui all'articolo 15-ter, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è estesa alle province e alle comunità montane senza aggravio di oneri a carico del bilancio dello Stato. L'individuazione dei servizi da fornire alle province e alle comunità montane in relazione al servizio informativo telematico è effettuata d'intesa anche con l'UPI e l'UNCEM».

11.0.1

PAGLIARINI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

PAGLIARINI. Signor Presidente, questo emendamento riproduce semplicemente il testo già approvato dal Senato e, siccome per noi la trasparenza è un valore assolutamente fondamentale, intendiamo riproporlo. Non ci sembra accettabile sopprimere un articolo che favorisce la trasparenza. Anche il relatore, senatore Favilla, ha detto che è un peccato che sia stato soppresso. C'era il problema degli importi, ma secondo noi il principio deve essere salvo e quindi riproponiamo il testo integrale già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Sono d'accordo sul contenuto dell'emendamento 11.0.1, anche se ritengo che vada prima ricercata un'intesa con l'altro ramo del Parlamento, perchè sappiamo che ci sono delle divergenze circa i limiti degli importi.

Per questa ragione inviterei il collega Pagliarini a ritirare l'emendamento, con l'intesa di riproporlo in un'altra occasione. Se però il senatore Pagliarini insistesse per la votazione propongo all'Assemblea di respingerlo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo all'invito del relatore affinché il senatore Pagliarini ritiri questo emendamento.

In particolare vorrei ricordare che la Camera dei deputati ha inteso cancellare questa disposizione non tanto perchè contraria all'obiettivo di una maggiore trasparenza relativamente alle forniture e agli appalti, quanto perchè la Commissione era largamente perplessa - se non ricordo male unanimemente - in ordine allo strumento individuato, quello della rete telematica delle associazioni delle categorie locali, le quali con ciò verrebbero ad assumere un rilievo pubblicistico che ha suscitato non poche perplessità. In discussione, quindi, è lo strumento identificato ai fini del nobile obiettivo della trasparenza. Le conclusioni a cui si è giunti è che la sede propria per l'esame approfondito di una materia di non facile soluzione è quella di provvedimenti legislativi *ad hoc* che presto le Camere affronteranno.

PRESIDENTE. Senatore Pagliarini, il relatore e il Governo hanno sottolineato l'opportunità di affrontare in altra sede il contenuto di questo emendamento. La prego di esprimere la sua opinione in proposito.

* PAGLIARINI. L'obiettivo è talmente nobile che non se ne può fare proprio a meno. Malgrado ci sia il problema sottolineato dal senatore Favilla, non posso assolutamente ritirare l'emendamento perchè per il resto della mia vita non riuscirei a dormire tranquillamente. La trasparenza per noi è un principio fondamentale, che va difeso ad ogni costo, anche se il mezzo non è dei più nobili ed è perfettibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.1, presentato dal senatore Pagliarini.

Non è approvato.

SPERONI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14:

Dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:

«Art. 14-bis. (*Dimissioni dall'impiego di pubblici dipendenti*). - 1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applica, a domanda, ai pubblici dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni dall'impiego anteriormente alla data del 19 settembre 1992, per cessare dal servizio non oltre il 31 dicembre 1992.

2. Qualora i dipendenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del citato decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, abbiano continuato a prestare attività lavorativa successivamente alla data indicata nel provvedimento di accoglimento delle dimissioni, adottato entro il 19 settembre 1992, la decorrenza della pensione dovrà avere effetto dalla data di cessazione di tale attività e comunque non oltre la data di entrata in vigore della citata legge 14 novembre 1992, n. 438».

14.0.1

PAGLIARINI, MANFROI

«Art. 14-ter. - (Dimissioni dall'impiego dei dipendenti degli enti locali). - 1. I dipendenti degli enti locali, che, avendo maturato diritto alla pensione, hanno presentato dimissioni volontarie dall'impiego prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono, a domanda, proseguire nel rapporto di impiego se le dimissioni volontarie sono state accolte dall'organo competente dopo tale data».

14.0.2

PAGLIARINI, SPERONI, MANFROI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MANFROI. Signor Presidente, mi è stato spiegato che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 14-bis introdotto nella precedente lettura dal Senato per non creare discriminazioni fra pubblici dipendenti. Infatti, alcuni lavoratori pubblici (più furbi) hanno presentato la domanda di pensione il 18 settembre, avendo ricevuto la classica «soffiata» da ambienti governativi, mentre altri meno furbi l'hanno presentata il giorno dopo. La soppressione della norma introdotta dal Senato, tuttavia, mi sembra che crei una ben più grave discriminazione tra i dipendenti che avevano presentato domanda di pensione prima della fatidica data del 19 settembre e l'hanno vista accolta da parte dell'amministrazione di appartenenza e coloro che, avendo presentato la domanda in epoca anteriore al 19 settembre, l'hanno avuta respinta non per loro colpa ma per un diverso interessamento da parte dell'amministrazione di appartenenza. Far dipendere la sorte di questi non da atti propri, bensì dal comportamento degli organi amministrativi è una cosa assolutamente assurda.

Nella realtà si è verificato di due dipendenti che hanno presentato domanda di pensione lo stesso giorno, uno l'ha vista accolta e quindi ha avuto riconosciuto il diritto alla pensione, mentre il secondo, non per colpa sua ma dell'amministrazione, non può usufruire del diritto a pensione. È una palese iniquità alla quale dobbiamo cercare di porre rimedio.

I dipendenti della pubblica amministrazione che si trovano in queste condizioni aspettano dal Parlamento un atto riparatore.

Anche l'articolo 14-ter, poneva rimedio ad un'altra palese discriminazione o ingiustizia. Esso riguardava i dipendenti che, avendo presentato dimissioni volontarie prima dell'entrata in vigore del decreto-legge

19 settembre 1992, n. 384, cioè prima della fatidica data, poi hanno visto cambiate improvvisamente le carte in tavola dal decreto-legge del Governo per cui successivamente hanno chiesto di rimanere in servizio. Questi lavoratori non sono più pubblici dipendenti, essendo state accolte le loro dimissioni, e non possono fruire di pensione poichè la loro domanda di pensione non è stata accolta in tempo utile dai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza. Si vengono a trovare praticamente sul lastrico, senza pensione e senza lavoro.

Ritengo che sia dovere morale del Parlamento cercare di rimediare alle situazioni palesemente ingiuste, determinate dal provvedimento governativo.

Propongo pertanto all'Assemblea di approvare i due emendamenti aggiuntivi confermando l'orientamento che essa aveva espresso prima che la Camera dei deputati - non capisco per quale motivo - li sopprimesse.

BOSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOSO. Signor Presidente, desidero chiedere al Governo un attimo di attenzione rispetto a situazioni che si sono determinate a seguito di certi comportamenti dell'amministrazione provinciale di Trento. Alcuni dipendenti pubblici, per necessità familiari, in particolare per assistere nella vita quotidiana un figlio gravemente handicappato, hanno inoltrato domanda di pensione secondo la legge ma per negligenza amministrativa non hanno potuto ottenere nei termini l'accettazione della domanda. Queste persone (dovrebbero essere tre o quattro casi a livello nazionale) si trovano a casa, in pensione senza retribuzione e nell'impossibilità di lavorare.

Chiederei da parte del Governo un'attenzione particolare affinché queste situazioni possano essere risolte, eventualmente con un inciso chiarificatore rivolto esclusivamente a loro.

Si parla tanto dell'anno dell'anziano, dell'anno dell'handicappato eccetera! Poi un genitore che cerca di aiutare il proprio figlio, per negligenza delle segreterie si trova sul lastrico, senza poter riprendere la propria attività presso l'amministrazione di cui era dipendente e senza godere del trattamento di quiescenza. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo - al quale chiederei di dare risposta anche ad una serie di quesiti di carattere marginale posti dal senatore Boso - a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. A me sembra, signor Presidente, che la Camera dei deputati abbia correttamente operato nel sopprimere questi due articoli perchè il risultato che essi si proponevano è già stato raggiunto dalle circolari esplicative che il Ministro del tesoro ha emesso nei giorni in cui il Senato approvava questa normativa.

Infatti, le persone che hanno presentato domanda di collocamento a riposo anteriormente al 19 settembre 1992, e che poi hanno ricevuto l'accettazione delle dimissioni, sono state collocate a riposo, sia se dipendenti dello Stato, sia se dipendenti degli enti locali (grazie all'ultima circolare) e ciò vale anche nel caso contemplato dal comma 2 dell'articolo 14-*bis*, cioè anche qualora, nella fase di incertezza, ossia immediatamente dopo il 19 settembre avessero ripreso servizio.

Sulla questione sollevata dal collega Boso, che non è contemplata in questi emendamenti, ritengo che sia il Governo che deve fornire una risposta: dovrebbe essere già risolta se il collocamento a riposo avviene per limiti di età, perchè nell'ultima circolare è stato fatto salvo questo caso.

Quanto all'articolo 14-*ter*, il problema è già risolto nei fatti: il personale che non ha potuto usufruire del collocamento a riposo, perchè è mancata l'accettazione delle dimissioni da parte dell'ente prima del 19 settembre 1992, ha facoltà di riprendere servizio; del resto è avvenuto in molti casi.

Forse il Ministro del tesoro o il Ministro della funzione pubblica potrebbero fornire un chiarimento per quegli enti ove ciò non si sia ancora verificato.

Per questi motivi invito i presentatori a ritirare gli emendamenti in esame, poichè si tratta, come ho detto, di questioni già risolte. Eventualmente, il Ministro o il Sottosegretario alla funzione pubblica potrebbero ulteriormente chiarire laddove non sia stata data corretta applicazione alle disposizioni.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il mio invito a ritirare l'emendamento, sul quale esprimo parere contrario, qualora dovesse essere messo ai voti, si fonda sulla considerazione che è intervenuta una circolare interpretativa delle disposizioni relative al blocco del pensionamento anticipato firmata dal sottoscritto per il Ministro del tesoro; tale circolare è intervenuta successivamente al voto del Senato sull'articolo 14-*ter*, per cui la Camera dei deputati lo ha soppresso.

Lo strumento flessibile della circolare si è dimostrato molto più idoneo ad offrire certezza e parità di trattamento a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, evitando di determinare condizioni di particolare sfavore o vantaggio per una parte di essi, come in qualche modo era accaduto per una interpretazione non condivisa dal Ministro del tesoro da parte degli istituti di previdenza (in modo particolare per quanto concerne i dipendenti degli enti locali). Mentre stiamo parlando viene applicata la norma in termini omogenei - credo lo si possa affermare - nei confronti di tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con sufficienti condizioni di certezza. Sarà mia cura verificare immediatamente il caso specificamente individuato, perchè la circolare cui ho fatto riferimento non dovrebbe consentire anomalie di questo tipo, sebbene - e non è cosa strana - presso alcune amministrazioni continuino ad esservi.

Insisto nel ritenere che lo strumento idoneo ad offrire una ulteriore certezza è quello flessibile della circolare interpretativa. Al contrario le norme qui previste, al di là delle buone intenzioni dei proponenti,

rischiano di produrre distorsioni. Il comma 1 dell'articolo 14-*bis* sancirebbe una condizione diversa per i dipendenti degli enti locali e l'articolo 14-*ter* reintrodurrebbe una condizione di particolare vantaggio per i dipendenti degli enti locali per carità, molto parziale e forse darebbe luogo a pratiche non trasparenti e non corrette. Il comma 1 dell'articolo 14-*bis* fa riferimento al periodo tra il 19 settembre 1992 ed il 31 dicembre 1992. Se lo reinserissimo in questa sede, esso apparirebbe intempestivo, disciplinando un periodo già trascorso, punendo alcuni e premiando altri in modo assolutamente iniquo. Il comma 2 poi è stato già assorbito dalla circolare cui ho fatto riferimento, per cui non vi è alcun bisogno di approvarlo.

Ho lasciato per ultimo l'appello alla definitiva conversione: considero questa motivazione fortissima, ma allo stesso tempo non necessaria, poichè vi sono comunque fondatissime ragioni per chiedere il ritiro degli emendamenti o, in caso contrario, la loro non approvazione.

PRESIDENTE. Senatore Manfroi, accoglie l'invito del Governo a ritirare gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2?

MANFROI. Signor Presidente, non sarei disposto a ritirare gli emendamenti presentati, perchè il sottosegretario Sacconi ed il relatore Favilla si sono riferiti a circolari interpretative: mi sembra strano che una circolare interpretativa possa modificare un provvedimento approvato dal Parlamento e in ogni caso essa è sempre suscettibile di modificazioni, senza alcun controllo da parte del Parlamento.

A mio avviso la norma dovrebbe essere sancita in maniera definitiva con una disposizione di legge e non con una circolare interpretativa che comunque dovrebbe essere portata a conoscenza anche dei parlamentari. Mi scuso con il rappresentante del Governo e con i colleghi per non essere a conoscenza delle circolari emanate in materia ma una circolare che interpreta e in qualche modo modifica una legge dovrebbe essere portata a conoscenza dei parlamentari interessati (in qualche modo). Il relatore inoltre ha parlato di una fascia di enti che non sono stati interessati da queste circolari «interpretative». Per questi enti esclusi ingiustificatamente è opportuno ribadire con una disposizione chiara la norma.

Pertanto, insisto per la votazione degli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.1.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, ovviamente voteremo a favore dell'emendamento 14.0.1 per le motivazioni già illustrate dai colleghi. Voglio solo rimarcare una questione particolare.

Molto spesso si fa un abnorme uso dei regolamenti e delle circolari ministeriali. Addirittura alcuni uffici pubblici si rifiutano di operare in assenza di una circolare, anche quando vi è una legge. C'è quindi una

discriminazione - questa sì - tra il cittadino e la pubblica amministrazione: quando una legge entra in vigore, il cittadino è tenuto ad osservarla, mentre il pubblico ufficio si rifiuta finchè non interviene una circolare. Non siamo favorevoli a circolari interpretative con portata così estesa, ma la circolare può anche essere modificata, per cui ciò che oggi è concesso, cambiando il Ministro o l'interpretazione, può non esserlo più. Preferiamo una precisa norma legislativa che, per essere modificata, richiede una procedura ben diversa dalla semplice riscrittura di una circolare.

Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori chiedo che su tale emendamento si proceda con votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PAVAN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, vorrei ritornare su un argomento che avevo già preso in considerazione quando, in sede di prima lettura del disegno di legge n. 905, era stata proposta l'introduzione della disposizione.

Riteniamo che l'emendamento debba essere respinto, e per la verità, ripeto le stesse motivazioni che espressi la volta scorsa.

Su tale materia, la legislazione vigente è chiara e del tutto trasparente è il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, che ha bloccato le domande di dimissioni dei pubblici dipendenti, ma che poi in sede di conversione in legge ha fatte salve le domande inoltrate alle amministrazioni prima del 19 settembre. Sono le interpretazioni fornite da una circolare del direttore generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro che hanno creato confusione. La volontà del Parlamento di far salve tutte le domande di dimissioni presentate anteriormente al 19 settembre 1992 era stata chiara in sede di conversione del decreto-legge.

Di conseguenza, non bisognava aggiungere nulla, si doveva solo correggere una circolare. La circolare del Ministero del tesoro, firmata dal Sottosegretario delegato alla funzione pubblica, mi sembra che abbia chiarito tutti questi aspetti. L'emendamento 14.0.1 determinerebbe confusione perchè contiene elementi che potrebbero dar luogo ad ulteriori sperequazioni nell'ambito del pubblico impiego: chiarisce alcune questioni, ma nel contempo ne confonde altre. Pertanto ritengo che sia da respingere e il Gruppo della Democrazia cristiana voterà contro.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, credo che i colleghi della Lega Nord, ripresentando questi emendamenti, che erano stati introdotti dal Senato nella prima lettura del disegno di legge n. 905 abbiano sollevato una questione seria. La motivazione che ho ascoltato è senz'altro da prendere in considerazione: è sicuramente più certa la norma che non

le circolari. Ed è vero che una certa confusione nell'interpretazione della legge sia stata motivata da alcune circolari, come ricordava adesso il senatore Pavan.

Vorrei dire ai colleghi della Lega però (purtroppo la fretta non ci consente di ponderare fino in fondo ciò che facciamo) che gli stessi articoli 14-*bis* e 14-*ter* approvati dal Senato non erano tali da diradare la confusione, anzi ne aggiungevano, trattandosi, da un lato, di una disposizione generale per quanto riguardava il pubblico impiego (articolo 14-*bis*) e dall'altro di una norma che riguardava soltanto i dipendenti degli enti locali (articolo 14-*ter*). Ripristinare questo testo significherebbe produrre l'effetto contrario rispetto a quanto i colleghi della Lega vogliono raggiungere.

Per questo motivo il mio Gruppo non voterà questi emendamenti.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.0.1, presentato dai senatori Pagliarini e Manfroi.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Bodo, Boso,
Cappelli,
Ferrara Vito, Ferrari Karl, Filetti,
Gibertoni, Giunta, Guglieri,
Lorenzi,
Maccanico, Maisano Grassi, Manfroi, Meduri, Mininni-Jannuzzi,
Molinari,
Ottaviani,
Pagliarini, Procacci,
Rastrelli, Ronzani, Roscia, Roveda,
Scaglione, Serena, Specchia, Speroni, Staglieno,
Turini,
Zilli.

Votano no i senatori:

Abis, Agnelli Arduino, Alberici, Anesi, Angeloni, Azzarà,
Barbieri, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Boldrini,
Borroni, Brina, Bucciarelli, Butini,

Campagnoli, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Citaristi, Cocciu, Coco, Condorelli, Conti, Coviello, Creuso, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Donato, Doppio,

Fabj Ramous, Fabris, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrari Bruno, Fogu, Fontana Albino, Foschi, Franchi, Frasca,

Galuppo, Gangi, Garofalo, Gava, Giagu Demartini, Gianotti, Giovannelli, Giovanniello, Giovanolla, Giugni, Golfari, Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guzzetti,

Ianni, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lama, Lauria, Leonardi, Lombardi, Londei, Loreto, Luongo, Manzini, Marinucci Mariani, Masiello, Mazzola, Meo, Merolli, Mesoraca, Minucci Adalberto, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore, Murmura,

Napoli, Nerli,

Orsini,

Pagano, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pellera, Pellegatti, Pellegrino, Perina, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pinto, Polenta, Postal, Preioni, Putignano,

Rabino, Radi, Ranieri, Ravasio, Redi, Reviglio, Ricevuto, Riviera, Robol, Rognoni, Ruffolo, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele,

Senesi, Sposetti, Stefanelli,

Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Tronti,

Venturi, Vozi,

Zangara, Zoso, Zotti.

Si astengono i senatori:

Dionisi, Dujany,

Lopez,

Meriggi,

Piccolo.

Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Bonferroni, Brutti, Colombo, Colombo Svevo, De Rosa, Genovese, Leone, Moltisanti, Pinna, Russo Vincenzo, Santalco, Scivoletto, Torlontano, Triglia, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, a Bucarest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord. Rubner, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.0.1, presentato dai senatori Pagliarini e Manfroi:

Senatori presenti	177
Senatori votanti	176
Maggioranza	89
Favorevoli	30
Contrari	141
Astenuti	5

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.2.

SPERONI. Chiediamo la votazione nominale con procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.0.2, presentato dal senatore Pagliarini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Bodo, Boso,
Ferrara Vito, Ferrari Karl,
Gibertoni, Guglieri,
Lopez, Lorenzi,
Maisano Grassi, Manfroi, Marchetti, Mininni-Jannuzzi,
Nerli,
Ottaviani,
Pagliarini, Preioni, Procacci,
Rastrelli, Ronzani, Roscia, Roveda,
Scaglione, Serena, Speroni, Staglieno,
Turini,
Zilli.

Votano no i senatori:

Abis, Agnelli Arduino, Alberici, Anesi, Angeloni, Azzarà,
Barbieri, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Boldrini,
Borroni, Brina, Bucciarelli, Butini,

Campagnoli, Capiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Citaristi, Cocciu, Coco, Condorelli, Conti, Coviello, Creuso, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, Dell'Osso, De Matteo, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Donato, Doppio, Dujany,

Fabj Ramous, Fabris, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrari Bruno, Fogu, Fontana Albino, Foschi, Franchi, Frasca,

Gangi, Garofalo, Gava, Gianotti, Giovanelli, Giovanniello, Giovannola, Giugni, Golfari, Grassi Bertazzi, Graziani, Guzzetti,

Ianni, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lama, Lauria, Leonardi, Lombardi, Londei, Loreto, Luongo,

Manzini, Marinucci Mariani, Masiello, Mazzola, Meo, Merolli, Mesoraca, Molinari, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore, Murmura,

Napoli,

Orsini,

Pagano, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelletta, Pellegatti, Pellegrino, Perina, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pinto, Polenta, Postal, Putignano,

Rabino, Radi, Ranieri, Ravasio, Redi, Ricci, Ricevuto, Riviera, Robol, Rognoni, Ruffolo, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele,

Senesi, Sposetti, Stefanelli, Struffi,

Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Tronti,

Venturi, Vozi,

Zangara, Zoso, Zotti.

Si astengono i senatori:

Dionisi,

Giunta,

Maccanico, Manna, Meriggi,

Piccolo.

Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Bonferroni, Brutti, Colombo, Colombo Svevo, De Rosa, Genovese, Leone, Moltisanti, Pinna, Russo Vincenzo, Santalco, Scivoletto, Torfontano, Triglia, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, a Bucarest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord. Rubner, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.0.2, presentato dal senatore Pagliarini e da altri senatori:

Senatori presenti	173
Senatori votanti	172
Maggioranza	87
Favorevoli	27
Contrari	139
Astenuti	6

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 17 del decreto-legge:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17. - (*Servizio di mensa nelle scuole*). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i criteri per l'individuazione, da parte degli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa non oneroso per gli enti locali e con compartecipazione alla spesa da parte del personale stesso, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa».

17.1

PAGLIARINI, SPERONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SPERONI. Signor Presidente, il nostro emendamento 17.1 propone una visione diversa, rispetto a quella approvata dalla Camera, della *vexata quaestio* della partecipazione dei docenti al momento della refezione scolastica.

Noi riteniamo che l'insegnante, che deve necessariamente per dovere di istituto partecipare alla refezione, non debba pagare interamente il pasto; d'altro canto, siccome qualcosa riceve, è giusto che ci sia una compartecipazione. Il testo approvato dalla Camera pone dei problemi soprattutto nei riguardi della finanza locale, in quanto comunque la copertura di questo onere sarà a detrimento dei trasferimenti da parte dello Stato agli enti locali. Quindi esiste pur sempre un danno economico per gli enti locali, sulla base del testo approvato dalla Camera. Per questo abbiamo presentato l'emendamento 17.1, proprio per tutelare la finanza locale, aggredita ancora una volta da un provvedimento centralista. Non dimentichiamo che questi insegnanti sono dipendenti dello Stato; e quindi devono essere a carico dello Stato e non degli enti locali. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. A malincuore, esprimo parere contrario.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare anche questo emendamento, in quanto la Camera ha ricevuto un testo - si tratta di quello ora riproposto dal senatore Pagliarini - che, devo dire era di non facile lettura. Infatti, a mio avviso e ad avviso anche dei parlamentari che hanno modificato il testo del Senato, tale testo rinviava ad oneri a carico dello Stato senza però farlo esplicitamente e senza individuare il capitolo della relativa copertura, in quanto prevedeva soltanto un servizio non oneroso per gli enti locali e la compartecipazione alla spesa da parte del personale. È vero che quest'ultimo elemento non era previsto nel testo originario, ma una parte dell'onere sarebbe comunque a carico nè del singolo insegnante, nè dell'ente locale e quindi implicitamente dello Stato.

Pertanto, almeno da questo punto di vista e ferma l'assoluta opinabilità della materia, si deve ritenere più corretto il testo varato dalla Camera.

Devo ricordare che al riguardo la Camera ha accolto un ordine del giorno dell'onorevole Giuliani, che indica quanto diverso possa essere l'onere a seconda del modo in cui verranno organizzati gli orari del personale insegnante. Posso garantire che il Governo intende dare seguito a questo ordine del giorno, che può avere effetti molto consistenti sulla spesa, riducendola ai minimi termini nella misura in cui, oltre che delle primarie esigenze del servizio scolastico, si terrà conto delle non meno primarie esigenze di contenimento di una spesa che presenta molti caratteri dubbi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1.

SPOSETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPOSETTI. Signor Presidente, chiedo che la risposta del rappresentante del Governo, onorevole Sacconi, nei confronti dei proponenti dell'emendamento 17.1, venga cancellata dai verbali della seduta perchè è impensabile che la copertura di una spesa possa essere garantita da un ordine del giorno approvato dall'altro ramo del Parlamento. Il sottosegretario per il tesoro, onorevole Sacconi, ha affermato che siamo in presenza di una spesa; di conseguenza, il Governo terrà conto dell'ordine del giorno citato. Comprendo ogni cosa (che il provvedimento debba essere approvato e che non possa ulteriormente essere reiterato in quanto riguarda la finanza derivata del 1992), ma, rivolgendomi al rappresentante del Governo, devo dire che è impensabile che il problema possa essere risolto da un ordine del giorno. La spesa esiste, tanto che la Camera dei deputati ha modificato il provvedimento in esame precisando da dove devono essere attinte le risorse ma non quantificandole.

Ministro Reviglio, è un modo stranissimo di legiferare, soprattutto in questa delicata fase del paese. Ribadisco: la spesa c'è, quindi bisogna quantificarla e bisogna prevederne la copertura. In questo caso, la

spesa non è stata quantificata ed è stato detto che le risorse verranno prelevate dal Ministero degli interni dall'accantonamento con il quale normalmente vengono trasferite le risorse agli enti locali. Ecco il motivo per il quale ho ritenuto importante prendere la parola.

Onorevoli senatori del Gruppo della Lega Nord, l'approvazione del vostro emendamento creerebbe i problemi che ho ricordato precedentemente. Comunque, ritengo che in questa fase delicata del paese si debba prestare maggiore attenzione al modo di legiferare.

PRESIDENTE. Senatore Sposetti, ho ascoltato la sua richiesta e la severa critica che ha espresso nel suo intervento. Desidero farle presente che il Governo si assume la responsabilità delle dichiarazioni espresse in Parlamento; successivamente potranno essere assunte tutte le iniziative compatibili con il Regolamento.

PAGLIARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARINI. Signor Presidente, collegandomi alle osservazioni dei senatori Sposetti e del sottosegretario Sacconi, proporrò, alla prima occasione, un ordine del giorno che impegni il Governo a rispettare gli ordini del giorno approvati dal Senato. Nel corso dell'undicesima legislatura abbiamo approvato una ventina di ordini del giorno che sono regolarmente rimasti lettera morta. Uno degli ultimi - devo sottolinearlo - è l'ordine del giorno che impegna il Governo a comunicarci la situazione finanziaria degli enti a partecipazione statale ed a bloccare la possibilità di indebitamento di quest'ultimi. Infatti, gli istituti di credito si stanno sostituendo al Parlamento nell'individuare i finanziamenti da destinare alle Partecipazioni statali.

Il paese sta andando a rotoli, questo ordine del giorno è stato approvato e il Governo non si è nemmeno degnato di spiegare le ragioni al Senato. Di fatto, dimostra di disprezzare questa Assemblea.

Signor Presidente, ho apprezzato molto l'intervento del senatore Sposetti. Nel caso del nostro emendamento non vi sono problemi di copertura finanziaria; quindi, confermiamo la nostra proposta emendativa e non ci assumiamo la responsabilità di una non approvazione.

PRESIDENTE. Senatore Pagliarini, in base all'articolo 46 del nostro Regolamento, ogni senatore può insistere per il mantenimento degli impegni assunti dal Governo con gli ordini del giorno. Del resto, questa richiesta viene di volta in volta avanzata da altri Gruppi parlamentari. Pertanto, ci sarà modo di tornare sull'argomento.

SPERONI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento in esame.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,

mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.1, presentato dai senatori Pagliarini e Speroni.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Bodo, Boso,
Ferrara Vito,
Garraffa, Gibertoni, Giunta, Guglieri,
Lorenzi,
Manfroi,
Ottaviani,
Pagliarini, Pisati, Preioni, Procacci,
Roscia, Roveda,
Scaglione, Serena, Speroni, Staglieno, Stefanelli,
Zilli.

Votano no i senatori:

Abis, Agnelli Arduino, Anesi, Azzarà,
Bernassola, Bernini, Butini,
Campagnoli, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Citaristi, Cocciu, Coco, Condorelli, Conti, Covatta, Coviello, Creuso, Cutrera,
D'Amelio, De Cosmo, De Matteo, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Di Stefano, Donato, Doppio,
Fabris, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrari Bruno, Fogu, Fontana Albino, Foschi, Frasca,
Gava, Giagu Demartini, Giovanniello, Golfari, Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guzzetti,
Innamorato, Innocenti, Inzerillo,
Ladu, Lauria, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi,
Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Mazzola, Meo, Merolli, Minucci Daria, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore, Murmura,
Napoli,
Orsini,
Parisi Francesco, Pavan, Perina, Picano, Piccoli, Pierri, Pinto, Pischedda, Polenta, Postal, Pulli, Putignano,
Rabino, Radi, Ravasio, Redi, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Robol, Russo Giuseppe, Russo Raffaele,
Saporito, Scheda,
Tani, Taviani,
Venturi, Vozi,
Zangara, Zappasodi, Zoso, Zotti.

Si astengono i senatori:

Alberici, Andreini, Angeloni,
 Barbieri, Bettoni Brandani, Boldrini, Borroni, Brescia, Brina, Buc-
 ciarelli,
 D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, Dionisi, Dujany,
 Fabj Ramous, Ferrari Karl, Filetti, Franchi,
 Garofalo, Gianotti, Giovanelli, Giovanolla, Grassani, Greco,
 Icardi,
 Lama, Lazzaro, Londei, Loreto, Luongo,
 Maccanico, Maisano Grassi, Masiello, Meduri, Meriggi, Mesoraca,
 Mininni-Jannuzzi, Minucci Adalberto,
 Nerli,
 Pagano, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegatti, Pellegrino,
 Pezzoni, Piccolo, Pierani,
 Ranieri, Rastrelli, Rognoni, Russo Michelangelo,
 Salvi, Senesi, Specchia, Sposetti,
 Taddei, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti, Turini.

Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Bonferroni, Brutti, Co-
 lombo, Colombo Svevo, De Rosa, Genovese, Leone, Moltisanti, Pinna,
 Russo Vincenzo, Santalco, Scivoletto, Torlontano, Triglia, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, a
 Bucarest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord. Rubner, a
 Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Eu-
 ropa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. *Proclamo il risultato della votazione nominale con
 scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emenda-
 mento 17.1, presentato dai senatori Pagliarini e Speroni:*

Senatori presenti	189
Senatori votanti	188
Maggioranza	95
Favorevoli	22
Contrari	105
Astenuti	61

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. *Passiamo alla votazione finale. Metto ai voti il
 disegno di legge composto del solo articolo 1.*

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie» (1060) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione competente ha terminato ieri i propri lavori ed è quindi è autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Leonardi.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, finalmente questo provvedimento riesce ad approdare all'esame del Senato, anche se i rischi di una settimana decadenza sono tutt'altro che scongiurati, considerato l'esiguo margine di tempo disponibile per la sua definitiva conversione in legge e posto che - come sembra ormai certo - il testo verrà modificato e quindi dovrà tornare alla Camera dei deputati per la definitiva approvazione in meno di una settimana.

Cercherò, signor Presidente, onorevoli colleghi, di illustrare in rapida sintesi le parti essenziali del decreto-legge e le principali innovazioni introdotte dalla Camera dei deputati in sede di esame del disegno di legge di conversione.

All'articolo 1 viene introdotto il principio che il reddito della casa di abitazione non potrà superare quello che sarebbe ritraibile concedendo l'immobile in locazione ad equo canone.

Viene inoltre concessa la proroga al 31 dicembre 1993 delle agevolazioni originariamente previste... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Chiederei un po' di attenzione ai colleghi, che sembrano non voler ascoltare il relatore, che, impegnato in una relazione orale, merita invece la nostra comprensione.

LEONARDI, *relatore*. ...dalla cosiddetta «legge Formica» per le imposte sui trasferimenti di fabbricati ad uso di abitazione non di lusso.

La Camera dei deputati ha altresì previsto che si possa beneficiare più volte delle agevolazioni per l'acquisto di fabbricati destinati ad essere utilizzati come abitazione principale: cadrebbe così il divieto di

riutilizzare i benefici in caso di vendita della prima casa e successivo riacquisto di una nuova abitazione principale. Una novità introdotta dalla Camera che difficilmente potrà però essere accolta per mancanza di copertura, è quella relativa all'esenzione dall'ICI di alcune categorie di immobili; oltre a quelli degli istituti autonomi case popolari, sono stati esclusi dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dai comuni, dalle comunità montane, dalle camere di commercio.

In base ad una prima stima del Ministero delle finanze, la perdita di gettito sarebbe di circa 200 miliardi annui. È prevista una proroga al 31 dicembre 1993 del termine per le iscrizioni al catasto, di cui alla legge sul condono edilizio.

Con l'articolo 2 è stato confermato dalla Camera dei deputati il nuovo procedimento che condurrà entro la fine dell'anno alla revisione delle tariffe d'estimo catastale in vigore dal 1992 e delle rendite delle unità immobiliari urbane sulla base dei criteri che, al fine di determinare la redditività media detraibile, facciano riferimento ai valori di mercato degli immobili e delle locazioni. La revisione riguarderà anche le zone censuarie e i criteri di classamento. Tale revisione ha lo scopo di correggere le punte di palese disparità che si sono verificate in alcune realtà del nostro paese. Saranno prima i comuni però - ed è questa una novità introdotta - a presentare alle commissioni censuarie le proprie osservazioni sugli estimi attuali entro il termine di quarantacinque giorni. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso stesso. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale è ammessa entro trenta giorni, sia da parte dell'amministrazione del catasto, sia da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che dovrà decidere entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso; in caso contrario, vige il principio del silenzio-assenso.

I nuovi valori si applicheranno dal prossimo anno; tuttavia, è stata prevista la possibilità di un recupero di imposte dirette pagate in eccesso sulla base degli estimi attuali, nei casi in cui quelli definitivi risulteranno inferiori. Il meccanismo di recupero è quello dei crediti di imposta, utilizzabili nell'ambito dello stesso tributo. L'eccedenza IRPEF potrà quindi essere recuperata sulla nuova IRPEF dovuta; quella dell'ICI per il 1993 e dell'ISI potrà essere recuperata sull'ICI per il 1994.

Saranno soppresse le commissioni censuarie distrettuali, i cui compiti saranno trasferiti alle commissioni censuarie provinciali.

Infine, con un emendamento accolto un po' avventatamente anche da parte del Governo, la Camera ha previsto la possibilità per i comuni di ridurre l'ICI dovuta dai proprietari di prime case, aumentando ai fini compensativi quella sulle unità immobiliari non locate, tenute a disposizione dai proprietari come abitazioni secondarie.

Questa norma è nata come ipotesi correttiva per favorire i residenti nei comuni ad alta vocazione turistica (tanto che la proposta emendativa era stata definita come «l'emendamento del postino di Cortina»), ma essa, così come è stata approvata, si presta ad essere estesa a tutti i comuni italiani. La norma stabilisce infatti che gli amministratori locali possono ridurre l'ICI sulla prima casa fino alla metà, cioè fino al 2 per

mille, purchè riescano a compensare il minor gettito con aggravii sulle abitazioni secondarie nel comune fino a un massimo del 50 per cento.

Questa norma è finalizzata ad evitare che gli abitanti dei comuni di particolare interesse turistico si trovino a pagare un'ICI molto elevata, calibrata sia nella determinazione degli estimi catastali, sia nella fissazione delle aliquote impositive da parte dei comuni, sulla prevalente realtà turistica locale.

L'intenzione è che ad applicare la nuova facoltà siano soltanto i comuni turistici. La limitazione deriva dal fatto che l'aumento a carico delle seconde case non potrebbe in nessun caso produrre un'imposta superiore a quella che si avrebbe dall'applicazione dell'aliquota massima, cioè del 7 per mille. Gli amministratori locali avrebbero significativi margini di manovra soltanto nei comuni dove il rapporto tra seconde e prime case è particolarmente elevato.

A mio avviso, la portata dell'emendamento andava forse un po' più approfondita e chiarita. Ritengo che si dovesse precisare meglio come interagirà lo speciale abbattimento del tributo deciso dal comune con gli sgravi ordinariamente previsti dalla legge a vantaggio dei proprietari delle case di abitazione. Viene spontaneo poi chiedersi anche quale sorte avrà il disegno di legge del Governo con il quale si istituisce la nuova ISCOM, destinata appunto a riequilibrare i tributi locali a carico dei proprietari edilizi e dei cittadini residenti. L'ISCOM, originariamente prevista per il 1993, è poi slittata al 1994 e con l'approvazione del provvedimento sopra illustrato sembra tacitamente e forse definitivamente accantonata.

L'articolo 3 proroga la scadenza del condono dal 31 marzo al 20 giugno 1993, con il meccanismo dell'aggravio dell'1 per cento dei versamenti per ogni mese di ritardo oltre il 30 giugno 1992.

L'articolo 4 prevede che si potranno utilizzare nuovamente le agevolazioni per la trasformazione delle imprese familiari in società a nome collettivo o in accomandita semplice. Si tratta di agevolazioni già previste dalla cosiddetta legge Visentini del 1984 e poi prorogate. Con l'emendamento approvato alla Camera i beneficiari del particolare trattamento tributario potranno essere le imprese familiari costituite fino al 31 dicembre 1991.

L'articolo 7 elimina lo stanziamento di 100 miliardi per il potenziamento del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria. Vengono altresì cancellati altri 100 miliardi destinati ai progetti finalizzati.

L'articolo 8 riguarda il *bonus* fiscale concesso ai distributori di carburante, di 50 miliardi per il 1992 e di 100 miliardi per il 1993. Le modifiche apportate dalla Camera riguardano l'elevazione del volume dei litri erogati da 5 a 10 milioni; ritengo che questo faccia parte del pacchetto della trattativa che si è conclusa una settimana fa tra il Governo ed i distributori di carburante, che erano in agitazione.

All'articolo 8 è stata altresì introdotta un'importante norma per sostenere l'economia e l'occupazione nell'area del Sulcis e nelle altre aree di crisi mineraria, votata alla Camera con l'assenso del Governo. Sono previste agevolazioni tributarie sotto forma di detassazione degli utili reinvestiti o di un credito di imposta pari al 30 per cento del costo degli investimenti per le imprese che avviano iniziative economiche volte a riassorbire la manodopera liberata dalle attività minerarie.

L'articolo 9 concerne lo spostamento al 10 giugno del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi effettuate da persone fisiche, associazioni e società. Per lo sganciamento completo dell'IVA dalla *minimum tax* il testo votato dalla Camera stabilisce che l'adeguamento dei ricavi disposto dalla *minimum tax* non si applica ai fini della determinazione dell'IVA. L'unico particolare che forse è stato trascurato è che non ci si è preoccupati di stabilire come far fronte al minor gettito, stimato in 460 miliardi annui. Altro emendamento approvato alla Camera, ma che difficilmente potrà trovare accoglienza anche in Senato, è quello volto a riconoscere la possibilità ai contribuenti di detrarre dall'IRPEF, nella misura del 27 per cento, le spese sostenute per la consulenza di un professionista specialista tributario volta all'elaborazione della dichiarazione dei redditi.

L'articolo 10 riguarda la restituzione dei crediti di imposta relativi ai periodi di imposta chiusi al 31 dicembre 1995, il cui ammontare al netto degli interessi non risulta inferiore ai 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione dei titoli di Stato aventi libera circolazione ad un tasso di interesse uguale a quello riconosciuto ai crediti d'imposta.

Gli articoli successivi recepiscono una serie di emendamenti accolti dalla Commissione nei vari passaggi del provvedimento e riguardano la disciplina normativa e dei compensi per i concessionari della riscossione.

Per quanto riguarda il disegno di legge di conversione, la Commissione di merito ha approvato gli articoli 1 e 2, mentre dell'articolo 3 ha accolto i commi 1, 3, 4 e 6, rinviando gli altri ad un successivo esame.

Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, ho svolto la mia prima relazione su questo provvedimento nel febbraio del 1992 (eravamo ancora nella X legislatura), e l'ho seguito in tutte le sue reiterazioni. Sono grato ai colleghi della Commissione degli apporti intelligenti e migliorativi che hanno introdotto al testo. È evidente che in alcuni punti il provvedimento è stato notevolmente migliorato e sono convinto che con qualche ulteriore aggiustamento potrà essere finalmente licenziato, fornendo così una volta per tutte certezza giuridica a quanti hanno già utilizzato in passato le norme in esso contenute e intendono farlo in futuro. C'è anche un briciolo di soddisfazione per il relatore e i colleghi della Commissione, che sperano di aver condotto in modo accettabile l'esame di questo provvedimento, forse disomogeneo ma non privo di importanza. *(Applausi dal Gruppo della DC)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Piccolo. Ne ha facoltà.

* PICCOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ha già detto il relatore il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, torna all'esame del Senato dopo innumerevoli reiterazioni. Ciò non di meno, non si è ritenuto di accogliere un suggerimento avanzato da quest'Aula (e anche dalla Commissione finanze e tesoro, in sede di discussione dei precedenti provvedimenti reiterati) tendente a snellire il testo legislativo per renderlo il più essenziale possibile ed evitare che in un decreto avente

una precisa finalità, qual era quella, dichiarata, degli estimi fiscali, rientrasse di tutto, come poi è avvenuto.

Contrariamente a tale impegno, il Governo ha aggiunto dell'altro, per cui oggi il testo del decreto è ancor più disomogeneo e carico di questioni che non hanno stretta pertinenza con il suo oggetto originario.

Siamo d'accordo e consenzienti ad una modifica apportata all'articolo 1, concernente la reintroduzione dell'«agevolazione Formica» per l'acquisto della prima casa, pur sollevando dei dubbi e delle perplessità per il modo in cui esso è stato modificato dalla Camera dei deputati. Infatti, è stata introdotta una dizione alquanto ambigua che non riconosce più il diritto all'agevolazione non a chi è proprietario, ma anche a chi è possessore. Questo ci lascia un po' perplessi, soprattutto sul significato, dal momento che la questione centrale concerne la proprietà della casa.

Invece, non ci convince l'introduzione di una soprattassa pari al 30 per cento per chi ha voluto «fare il furbo» con il fisco.

Infatti, chi ha dichiarato di non aver goduto di altri benefici per l'acquisto della prima casa e la rivende entro i successivi cinque anni va a pagare solo una soprattassa del 30 per cento, che è di gran lunga inferiore al reddito che ricaverebbe investendo in altro modo quei soldi non pagati in precedenza.

A tale proposito, abbiamo proposto delle modifiche che però non riteniamo essenziali nell'economia del testo.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue PICCOLO). Per quanto riguarda l'articolo 2, riteniamo invece essenziale il problema degli estimi catastali. Non ripeterò in questa sede l'annosa questione sulla costituzionalità o meno di questi estimi, stabiliti con decreto ministeriale dall'onorevole Formica e impugnati già davanti al TAR e al Consiglio di Stato e oggetto anche d'esame da parte della Corte costituzionale.

Ritengo che una sanatoria, sia pure *a posteriori*, per tutto ciò che è stato posto in essere sulla base di quegli estimi catastali sia un'anormalità giuridica che non rende giustizia a coloro che hanno impugnato quegli estimi in quanto illegittimi, soprattutto per quanto riguarda il caso specifico, che a noi sta particolarmente a cuore, della valutazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto di trasferimento ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 412.

È noto a tutti che questo articolo non ha trovato pratica attuazione: tutto il patrimonio residenziale pubblico non è stato affatto alienato proprio perchè i valori indicati da quella legge erano, nella grande maggioranza, talmente irreali rispetto al mercato che tutti gli istituti autonomi delle case popolari non hanno ricevuto domande da parte di acquirenti.

Segnalo inoltre una contraddizione: presso la Commissione lavori pubblici del Senato, in sede deliberante, si sta esaminando il testo del disegno di legge del ministro Merloni che riguarda l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che prevede una diversa disciplina per la commisurazione dei valori. Per questo motivo riteniamo che debbano essere esclusi gli alloggi di cui all'articolo 28 del citato provvedimento dall'applicazione di quegli estimi.

Vi è inoltre il problema essenziale dell'articolo 3, vale a dire quello di una proroga ormai senza fine del condono fiscale. Abbiamo già espresso la nostra contrarietà al testo originario del decreto fiscale; sappiamo che esso ha già avuto una proroga che ha prodotto determinati effetti. Oltre a questo sono stati emanati altri decreti (di cui quello in esame è la reiterazione) che continuano a prolungare il termine di scadenza del condono fiscale. Si verificano pertanto tre incongruità.

La prima è di principio ed è costituita dal permanere della cultura del condono fiscale, che produce soltanto l'illusione temporanea dell'aumento di gettito, come dimostrano i dati che tutti conosciamo. Infatti, la pendenza di un termine di condono fiscale fa sì che la stessa amministrazione finanziaria rinunci ad esercitare controlli ed accertamenti che vengono così notevolmente ridotti proprio perchè l'amministrazione stessa ritiene inutile effettuarli sapendo che i contribuenti possono ricorrere al condono. Non si definiscono neanche i giudizi penali in attesa della scadenza del termine del condono. Quindi, si è creata un'area temporale di circa due anni durante la quale tutta la macchina di controllo fiscale è rimasta paralizzata in attesa del condono.

Questo fa crescere ulteriormente la cultura dell'aspettativa del condono e alimenta una minore onestà fiscale da parte del contribuente (per usare un'espressione eufemistica).

La seconda incongruità a cui mi riferisco è che a questo punto cresce l'aspettativa non solo circa l'eventualità di spostare ancora il termine di definizione del condono, ma anche riguardo all'ambito oggettivo del condono. Infatti, poichè proroghiamo fino al 20 giugno del 1993 il termine del condono, limitato però al 31 dicembre 1990, è chiaro che i cittadini si aspettano che anche per gli anni 1991 e 1992 (che ormai sono alle nostre spalle) venga attuato il condono.

Questa situazione ricorda quanto è avvenuto per il condono edilizio. Si approvò una legge per il condono nel marzo del 1985 ponendo un termine di gran lunga più lontano, quello del 1° ottobre 1983 (un anno e mezzo prima), creando una «terra di nessuno» nella quale ognuno ha cercato di inserirsi nell'aspettativa di un ulteriore condono. La questione è però rimasta irrisolta.

La terza incongruità è che anche in questo caso ottengono dei benefici coloro che non hanno rispettato neanche i termini originariamente previsti per il condono, che erano abbastanza ampi. Infatti, quando si dà la possibilità di pagare, prorogando i termini, a chi non lo ha fatto nei termini precedentemente stabiliti e applicando una penale pari soltanto all'1 per cento mensile di interesse (che è l'equivalente dell'interesse che si ricava dai titoli di Stato, se non di meno) si premiano i furbi, coloro che non pagano e che aspettano l'ultimo

momento per pagare anche in sede di condono. Riteniamo pertanto ingiusto questo trattamento privilegiato nei confronti di evasori fiscali incalliti.

Vi sono altre norme che riteniamo ingiuste. In particolare, quella relativa al *bonus* fiscale per quanto riguarda la rete dei distributori di carburanti. È un puro e semplice regalo che dovrebbe essere fatto perchè sembra che un esponente del Governo si sia impegnato con questa categoria a concedere un *bonus* fiscale, ormai quantificato mediante i decreti attuativi ma assolutamente non collegato ad alcuna esigenza o dimostrazione effettiva di trasformazione della rete commerciale dei carburanti.

Vi sono poi altre norme a nostro avviso assolutamente inaccettabili, tra cui quella relativa alla restituzione dei maggiori crediti di imposta. Detta norma è collegata a quella che abolisce la ritenuta sugli interessi corrisposti nei rapporti interbancari. Già altre volte ho discusso questo aspetto.

Si sostiene che questa soppressione sia resa necessaria in quanto lo Stato accumula un notevole credito di imposta nei confronti di questi soggetti. La verità è che quando in passato è stata consentita la compensazione tra gli interessi pagati e corrisposti sono state introdotte altre norme che hanno determinato questo accumulo di credito. La manovra dei crediti interbancari costituisce di fatto una funzione intermediaria che le banche svolgono nei rapporti di reciproca concessione di credito, lucrando anche (e non è poca cosa) sulla differenza di interessi. Consentire che su questa differenza di interessi non debba essere prevista la ritenuta fiscale, come invece avviene su qualsiasi altro interesse applicato sui prestiti erogati dalle banche, ha determinato la creazione di una zona franca che si è poi trasformata, all'atto del pagamento, in un'incongruenza, dato che consentiva la compensazione e determinava un credito. Se si elimina totalmente questa possibilità di compensazione, non si determina il credito e, quindi, anche su tale differenza si pagano gli interessi.

Abbiamo proposto degli emendamenti in questa direzione, ma vi è il problema della restituzione dei crediti di imposta. Il relatore, nella sua relazione, ha affermato che viene corrisposto un interesse uguale a quello dei crediti di imposta. A me non sembra che il testo abbia questo significato. In esso infatti viene specificato: «non inferiore», il che significa che è certamente superiore, tant'è vero che, calcolando gli importi accantonati per gli interessi, abbiamo per certa la dimostrazione che gli interessi che vengono corrisposti non sono pari al 9 per cento (cioè agli interessi applicati in caso di credito di imposta), bensì al 13 per cento.

Agevolare questi enormi crediti di imposta (che, in generale, si riferiscono alle società finanziarie) per i motivi poc'anzi esposti (ovvero che rappresentano migliaia di miliardi, con un rimborso di interessi pari al 13 per cento), stante il mercato attuale, costituisce, a nostro avviso, una agevolazione eccessiva, che non condividiamo e non possiamo accettare. Abbiamo infatti proposto che, quanto meno, sia effettuato il rimborso attraverso i titoli di Stato, ma comunque con un interesse pari (come proponeva il relatore) al 9 per cento e certo non

attraverso la formula ambigua del «non inferiore» che poi, come ho già detto, corrisponde al valore superiore del 13 per cento.

Sono questi gli aspetti essenziali che non ci consentono di esprimerci a favore del provvedimento.

Un'ultima questione che vorrei sollevare è relativa all'aumento dei compensi ai consorzi che hanno la concessione di esazione di tributi.

Voglio richiamare su questo punto l'attenzione dei colleghi. È in vigore una norma che, in sede di prima applicazione, stabiliva i compensi da attribuire agli esattori. Anche quel caso, si affermava che si intendeva moralizzare una gestione che, particolarmente in alcune zone d'Italia e soprattutto in Sicilia, aveva dato prove scandalose. Si voleva procedere ad una moralizzazione prevedendo una legislazione uniforme sul territorio nazionale ed un compenso equo e proporzionale all'attività svolta. In detta legge si prevedeva che sarebbe stata nominata una commissione composta di tecnici ed esperti che, ogni tre anni, avrebbe dovuto esaminare l'andamento della legge stessa, definire i costi effettivi relativi ai concessionari dei tributi ed eventualmente esprimere il parere circa l'adeguamento dei compensi da conferire agli stessi concessionari di tributi. Considerato che il 31 dicembre 1992 è scaduto il primo triennio di applicazione di questa normativa, non si comprende perchè, senza più sentire il parere di tale commissione di esperti, costituita presso il Ministero, che dovrebbe esprimere il parere sull'adeguatezza dei compensi, grazie all'autobus che passa con questo decreto si vuole modificare il regime dei compensi, anzitutto spostando in avanti il termine per il versamento da parte dei concessionari allo Stato, prevedendo grossolane sanatorie per chi non ha versato nei tempi utili i tributi allo Stato e concedendo degli aumenti per i compensi, estesi in maniera disomogena e certamente non ancorati a parametri reali e soprattutto - e questo è l'aspetto che ritengo più scandaloso - senza acquisire il parere della succitata commissione.

Non so per quale ragione, se vi sono state delle perdite da parte dei concessionari, queste non vengano documentate al Ministero; non si comprende perchè non si richiede il parere della commissione all'uopo prevista, che dovrebbe costituire condizione necessaria perchè il Governo possa proporre e il Parlamento accettare la revisione dei compensi. La revisione proposta ci sembra veramente un regalo immotivato, che non possiamo accettare e pertanto abbiamo presentato emendamenti in questo senso.

Concludendo, spendo un'ultima parola sul disegno di legge di conversione. Si approfitta di un disegno di legge per introdurre una serie di nuove deleghe - che per legge non possono essere contenute in un decreto-legge ma soltanto in un disegno di legge - che francamente non ci sembra assolutamente possiedano quel requisito minimo dell'urgenza che deve accompagnare un provvedimento di conversione di un decreto-legge. Se vi è ragione che il decreto non subisca l'ottava reiterazione, se vi è ragione di accogliere alcune modifiche essenziali, che la Camera potrebbe recepire così da convertire definitivamente il decreto entro mercoledì prossimo, credo non vi sia ragione di cogliere questa occasione per approvare una serie di deleghe che non hanno alcun carattere di urgenza e che possono essere esaminate in sedi più opportune.

Per questi motivi, pur insistendo sugli emendamenti che ci riserveremo di illustrare in maniera più specifica in sede di esame dell'articolo, possiamo annunciare fin d'ora la nostra contrarietà alla conversione in legge di questo decreto.

PRESIDENTE. Come concordato, interrompiamo la discussione del disegno di legge n. 1060, che sarà ripresa dopo l'esame delle domande di autorizzazione a procedere.

Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Su tutte le domande la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata pubblicata e distribuita.

Avverto che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 113, terzo comma, del Regolamento, la votazione sulle proposte della Giunta avrà luogo a scrutinio segreto.

La prima domanda di autorizzazione a procedere e di autorizzazione a compiere atti di perquisizione, nonché ad eseguire il provvedimento di custodia cautelare in luogo di privata dimora è quella avanzata nei confronti del senatore Citaristi, per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 e 110 del codice penale, all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 e 110 del codice penale, all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 e 110 del codice penale, all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 e 110 del codice penale, all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (*Doc. IV, n. 56*).

Ha chiesto di parlare il relatore di minoranza, senatrice Pedrazzi Cipolla. Ne ha facoltà.

PEDRAZZI CIPOLLA, relatore di minoranza. Signor Presidente, intervengo molto brevemente anche perchè la squisita, ferma e rigorosa organizzazione dei lavori della Giunta da parte del nostro Presidente e la solerte disponibilità dei funzionari hanno reso possibile la stampa delle relazioni con ampio anticipo rispetto alla seduta di oggi, per cui i colleghi hanno potuto esaminare per tempo la cospicua documentazione sulle questioni al nostro esame, come del resto era stato più volte sollecitato nei precedenti dibattiti sulle domande di autorizzazione a procedere.

Le richieste di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Citaristi riguardano due documenti, e in questo intervento li richiamerò entrambi, il n. 56 e il n. 74, per reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e di violazione della legge n. 195 del 1974. La Giunta, a maggioranza, ha deliberato di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere solo per la violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti politici. Parlo in questa sede, signor Presidente, onorevoli colleghi, perchè non condivido questa deliberazione della Giunta e voglio esporne qui le ragioni.

Per poter arrivare alle sue conclusioni la Giunta ha proceduto ad un attento esame di merito del procedimento, ma ritengo, cari colleghi, che le nostre prerogative consentano solo un limitatissimo esame di merito per poter valutare se il fatto contestato appaia a prima vista assolutamente inconsistente. È da questa inconsistenza che noi, successivamente, possiamo dare rilievo ad un indice di *fumus persecutionis*.

In questo caso, le diverse tesi non hanno riguardato tanto l'assoluta inconsistenza del fatto quanto l'inadeguata sua configurazione giuridica, definizione che del resto ha impegnato, in un complesso contrasto di posizioni e di interpretazioni giuridiche diverse, il pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari ed il tribunale del riesame di Milano.

Penso, onorevoli colleghi, e lo dico con molta modestia ma anche con grande rigore politico, che non rientri nelle nostre prerogative la valutazione sulla qualificazione giuridica del fatto contestato.

Ritengo, e lo ripropongo in questa Assemblea, signor Presidente, che la sede propria di tale valutazione sia quella giuridico-dibattimentale in cui le parti possono compiutamente far valere le ragioni e le prove di cui dispongono. È compito di quella sede definire la congruità delle imputazioni; è quella la sede in cui si annullano gli eccessi eventualmente avanzati dal pubblico ministero precedente. Una controversa e dibattuta qualificazione giuridica di un fatto, che nessuno ha negato in via di principio nel dibattito avvenuto nell'ambito della Giunta, a mio parere non può configurare un *fumus persecutionis*.

Penso che questa deliberazione non si collochi, signor Presidente, nella linea di difesa delle prerogative dell'Assemblea contro le possibili persecuzioni previste dall'articolo 68 della Costituzione. Onorevoli colleghi, ritengo che questa Assemblea sia istituzionalmente attributaria di una funzione diversa da quella esercitata dagli organi che, in quanto giurisdizionali, sono competenti a decidere sull'esistenza o sul difetto di giurisdizione penale per i fatti contestati.

Sono ben conscia, signor Presidente, onorevoli colleghi, che non è certo solo mia la preoccupazione di rifuggire da ogni possibile conflitto istituzionale il quale, particolarmente oggi, può alimentare spinte disgregatrici che sarebbero deleterie per l'assetto democratico e per il pieno esercizio di tutti i diritti e delle prerogative costituzionali, a cominciare da quelli dei colleghi per i quali stiamo discutendo le autorizzazioni a procedere.

Tuttavia, sento il bisogno di richiamare a me stessa e a noi tutti il pericolo che potrebbe esprimersi in atti che oggettivamente alimentassero anche solo il sospetto che le Assemblee elettive, il Parlamento, intendono esercitare un improprio potere di giurisdizione penale.

Del resto, signor Presidente, onorevoli senatori, sono queste le ragioni che mi impediscono di esprimere valutazioni diverse dalla concessione dell'autorizzazione a procedere per entrambi i reati. Se così non facessi, mi sentirei in grande contraddizione con le linee politiche e costituzionali sostenute in questi mesi per la modifica dell'articolo 68 della Costituzione, indirizzi e strategie sostenuti da parte di molti colleghi e da me condivisi durante il dibattito per la modifica dell'articolo 68 della Costituzione.

È per questo che voterò per la concessione di entrambe le autorizzazioni a procedere. *(Applausi dal Gruppo del PDS)*.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore, senatore Pellegrino, se intenda intervenire.

* PELLEGRINO, *relatore*. Signor Presidente, sostanzialmente mi rimetto alla relazione scritta.

Dalla relazione di minoranza, come sempre puntuale, della collega Pedrazzi Cipolla emerge che la Giunta su questa richiesta complessiva della magistratura milanese ha raggiunto su quasi tutti i punti un sostanziale accordo, sia sulla concessione dell'autorizzazione a procedere per la violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti sia nel rigettare o dichiarare improcedibili una serie di altre richieste che la magistratura milanese ci aveva inoltrato.

Su un solo punto, che investiva - come emerge anche dalla relazione di minoranza - rilevanti questioni di principio la Giunta si è divisa. Poiché mi risulta che alcuni colleghi intendono intervenire su questo punto, mi riservo di replicare al termine del dibattito.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola non per assumere le funzioni di pubblico accusatore, bensì per richiamare a me stesso ed a tutti noi il diritto-dovere che ciascuno ha di ispirarsi e conformarsi a senso di obiettività, di responsabilità e di estremo rigore posto che è chiamato a decidere sulla concessione o denegazione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di uno o più colleghi, accusati od indagati per delitti o per contravvenzioni.

I cittadini italiani, l'opinione pubblica, fortemente colpiti dal preoccupante dilagare delle attività criminose nel nostro paese, non ammettono, non tollerano che l'istituto dell'autorizzazione a procedere possa tradursi e trasformarsi in uno strumento di salvataggio, di affossamento, di opposizione al corso della giustizia, di privilegio ingiusto ed inammissibile.

La norma di cui all'articolo 68 della Costituzione - non bisogna mai dimenticarlo - è volta alla tutela della dignità, del prestigio, della funzionalità del Parlamento quale una delle massime istituzioni.

Uno o più provvedimenti di rifiuto dell'autorizzazione a favore del parlamentare (senatore o deputato), che muovano o possano ritenersi muovere da ragioni di carattere soggettivo, di opportunità politica o

peggio partitica, interpartitica o partitocratica, di discriminazione di trattamento nei confronti del cittadino comune, non servono certamente alla osservanza ed al riconoscimento delle attribuzioni e delle prerogative del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, bensì costituiscono e comportano fonti ed effetti di discredito nei confronti delle due alte istituzioni.

Ho l'onore e l'onere, non certamente per particolari meriti propri ma forse per essere rappresentante del popolo italiano in questo ramo del Parlamento durante sei legislature e per essere il secondo dei più anziani tra i senatori eletti, di fare parte da alcune legislature della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Nell'assolvimento delle relative mansioni ho appreso e contribuito ad attuare di volta in volta il principio secondo il quale il diniego dell'autorizzazione a procedere è una eccezione, una ragione di tutela del Parlamento; esso si giustifica ed, anzi, si impone solo quando sussista in maniera evidente il *fumus persecutionis* ed, estensivamente, quando dalla palese infondatezza dell'accusa possa farsi derivare la sussistenza di tale *fumus*.

Purtroppo è da temere, e, purtroppo non raramente, nella corrente legislatura si sta verificando, che la coalizione della cosiddetta «maggioranza» partitica, traendo profitto dalla forza del numero e ricorrendo ad argomentazioni giuridiche o pseudo tali, nonché immergendosi nell'esame particolareggiato del merito e nella qualificazione del reato oppure attingendo ad eccezioni di ordine procedurale, proponga o disponga il diniego dell'autorizzazione a procedere. In tal caso la Giunta delle autorizzazioni ed il Senato della Repubblica operano di fatto e con effetti dirompenti quali difensori del singolo parlamentare e non quali tutori delle istituzioni. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE Invito i senatori ad ascoltare con attenzione coloro che parlano. Siamo in sede di autorizzazioni a procedere, una delle materie più delicate di competenza del Parlamento.

FILETTI. Esattamente l'illustre presidente senatore Pellegrino, nelle due ampie, approfondite, particolareggiate e dottissime relazioni apprestate per i due procedimenti nei confronti del senatore Citaristi, evidenzia che «per propria costante giurisprudenza alla Giunta è consentito un esame soltanto ristrettissimo nel merito, nel cui ambito l'assoluta infondatezza dell'accusa può assumere rilievo come indice di un *fumus persecutionis* soltanto se i fatti oggetto di contestazione appaiono *prima facie* assolutamente inconsistenti».

Tuttavia tale regola spesso viene dilatata e disapplicata.

La Giunta ed il Senato sono costretti non raramente ad esprimersi sulla base di chilometriche «memorie difensive», doviziosamente dotate di argomentazioni giuridiche e di confutazioni assai particolareggiate ed estremamente critiche dei fatti apprestate da luminari del diritto e dell'avvocatura, che «distillano» il merito delle contestazioni e ci inondano di richiami al diritto romano, al diritto comparato, alle norme sostanziali e procedurali vigenti ed, in ultima analisi, ad una valutazione assai ammennicolata del fatto al fine di pervenire alla proposta di denegazione dell'autorizzazione, demandando ai relatori l'oneroso e difficile compito di apprestare per l'Aula - come per alcuni

casi avviene oggi - lunghissimi, particolareggiati, apprezzabilissimi solo per i cultori del diritto, elaborati volti ad evidenziare, valutare, motivare (*rectius*: giustificare) i *pro* ed i *contra* emersi dalla discussione avvenuta davanti la Giunta ed inerenti alla proposta da questa trasmessa all'Assemblea.

Tale *modus agendi*, ad avviso di chi ha l'onore di esprimere il proprio personale convincimento e quello della sua parte politica e parlamentare, non è minimamente condivisibile, non può avallarsi o subirsi e va disatteso.

Non è dato alla Giunta ed al Senato entrare dettagliatamente, quasi ossessivamente, nel merito, scegliere la tesi giuridica ritenuta più convincente o più conferente e «scartare» altra tesi giuridica, adottare le proprie determinazioni limitatamente alle indagini già esperite ed al reato nella fattispecie già configurato e non tenere nella dovuta considerazione che il procedimento dell'autorizzazione costituisce una fase preliminare. L'autorizzazione a procedere va sempre concessa, ad eccezione della reale e certa sussistenza del *fumus persecutionis*.

Conseguentemente nulla vieta acchè l'autorizzazione sia concessa per ulteriori indagini sui fatti dedotti e contestati ed anche per la qualificazione del reato o dei reati in tali fatti difformemente o più esattamente configurabili, fermo restando peraltro il principio secondo il quale ricorrono gli estremi della dichiarazione di improcedibilità nel caso che la richiesta di autorizzazione voglia estendersi anche ad eventuali nuove emergenze di fatti diversi che possano scaturire nel prosieguo del procedimento.

Siamo pienamente d'accordo che solo in casi eccezionali possano essere autorizzate la perquisizione personale o domiciliare, che peraltro generalmente sarebbe *inutiliter data* in considerazione del non breve tempo che normalmente decorre tra la trasmissione della domanda di autorizzazione e le determinazioni adottande dall'organo istituzionale e la custodia cautelare, che di fatto verrebbe ad inibire all'inquisito gli adempimenti correlati al suo *status* di parlamentare.

Con tali considerazioni e con l'auspicio ed il convincimento che il Senato della Repubblica, nell'adottare le sue determinazioni, si atterrà allo scrupoloso e rigoroso rispetto delle norme che costituzionalmente ed istituzionalmente disciplinano la materia delle autorizzazioni a procedere e disattenderà ogni tentativo di prevaricazione, di discriminazione o di favoritismo, per quanto concerne le due domande relative al senatore Severino Citaristi, annunzio che il Gruppo politico e parlamentare di mia appartenenza voterà sì in ordine alle imputazioni riflettenti il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed alle imputazioni riguardanti la violazione delle norme sul contributo dello Stato al funzionamento dei partiti politici e voterà no per le richieste relative al compimento di atti di perquisizione personale e domiciliare ed all'esecuzione di provvedimenti di custodia cautelare, mentre dà il suo assenso alla dichiarazione di improcedibilità per la richiesta tesa alla preventiva e generica autorizzazione a procedere per eventuali nuove emergenze di fatto che dovessero scaturire nel prosieguo del procedimento. (*Applausi del Gruppo del MSI-DN. Congratulazioni*).

ROSCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROSCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho letto le relazioni presentate dai relatori di maggioranza e di minoranza su quelli che definirei i due casi più importanti. Mi sembra - in particolar modo con riferimento alla successiva domanda di autorizzazione, ma anche in ordine a quella che riguarda il collega Citaristi - che la maggioranza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sia entrata nel merito della questione, trascurando la valutazione sulla sussistenza del *fumus persecutionis*. Ciò configura un'evidente presa di posizione della Giunta, della maggioranza del Senato, che, al di là delle belle parole dette nei vari convegni o recitate nelle piazze dal sacerdote di turno, mostra la volontà di sottrarre i parlamentari della Democrazia cristiana al procedimento penale, al giudice naturale. Oltre a danneggiare gli stessi inquisiti, che non possono difendersi come le altre persone indiziate, ciò crea notevoli problemi nell'opinione pubblica; definire allarme e malcontento quello che ormai si riscontra a livello di opinione pubblica è veramente riduttivo. Di ciò siamo preoccupati anche noi, oltre il ministro Mancino. Evidentemente tale comportamento soffia sul fuoco e spinge gli italiani alla ribellione. In effetti, questo modo di operare offende le coscienze degli onesti e - badate bene, colleghi - gli stessi onesti che vi sono in tutti i partiti. Non è giusto accomunare e porre sullo stesso piano tutti quanti!

In questo modo, colleghi, si determina una caduta di prestigio delle istituzioni, che qui evidentemente poche volte teniamo nel debito conto. Se il Senato e la Camera dei deputati continueranno a negare le autorizzazioni a procedere nei confronti di parlamentari ormai alla ribalta perchè hanno collezionato 17 richieste di autorizzazioni a procedere - e di questo passo arriveranno a quota 25 o 30 ! -, è chiaro che le istituzioni perderanno sempre più il loro prestigio.

Non pretendo di insegnare ai colleghi e amici della Democrazia cristiana alcunchè, però è evidente che 17 autorizzazioni a procedere potrebbero consigliare il loro collega di partito quanto meno a dimettersi dalla carica di parlamentare; in questo modo faremmo anche lavorare di meno la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

In conclusione, i senatori del Gruppo della Lega Nord voteranno, come sempre, secondo scienza e coscienza. Personalmente voterò a favore della concessione dell'autorizzazione a procedere. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

FRANCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, i fatti sono noti a tutti e non intendo richiamarli, per cui desidero soltanto svolgere alcune brevissime considerazioni.

Perchè gli imprenditori pagavano o, meglio, concordavano il sistematico e continuativo versamento di tangenti? La risposta a tale domanda la troviamo negli interrogatori resi dagli stessi: pagavano, o meglio sottoscrivevano questa sorta di abbonamento alla tangente, non certo al fine di gratuità o di beneficenza e nemmeno per simpatia politica, bensì allo scopo di creare un clima benevolo e un generale quadro politico di appoggio, onde ottenere favoritismi nell'aggiudicazione degli appalti.

Onorevoli colleghi, sulla base della ricostruzione dei fatti, può essere convincente la decisione assunta a maggioranza dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari? Ma davvero si può ritenere non fondata la contestazione del reato di corruzione?

Innanzitutto, una decisione del genere appare distonica se non addirittura schizofrenica, in quanto o le fattispecie concrete appaiono manifestamente infondate - e allora la Giunta avrebbe dovuto proporre il diniego per entrambi i reati -, oppure si riconosce la loro plausibilità ed allora non si comprende per quali ragioni il procedimento dovrebbe proseguire per un'ipotesi delittuosa e non per l'altra.

Onorevoli colleghi, mi duole dover sottolineare che qui emerge una tendenza invasiva da parte della Giunta, o meglio della sua maggioranza, per quanto concerne funzioni costituzionalmente attribuite all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. Infatti, la maggioranza della Giunta si è addentrata in modo eccessivo nel merito dei fatti contestati al collega Citaristi; ha cercato negli atti processuali di individuare appigli per ritenere non fondata la contestazione del reato di corruzione.

A questo punto, quasi alla stregua del principio logico di non contraddizione, delle due l'una: o l'iniziativa dei magistrati milanesi appare del tutto improvvida e persecutoria, ed allora non occorre nemmeno addentrarsi nel merito della vicenda in modo così dettagliato, oppure è necessario procedere ad ulteriori riscontri, magari proprio al fine di escludere il reato di corruzione, che potranno e dovranno emergere soltanto nel prosieguo delle indagini, che quindi devono essere autorizzate nella loro interezza.

Lo stesso collega Citaristi, nella memoria presentata alla Giunta, ha lamentato il *fumus persecutionis* a suo danno. Ma limitiamoci agli atti, andiamo a leggere gli interrogatori: da questi non emerge la matematica ed assoluta sicurezza della totale estraneità del senatore Citaristi rispetto al contestato concorso in corruzione. Semmai vi sono elementi indiziari proprio di segno contrario.

Onorevoli colleghi, voi sapete che tradizionalmente le Giunte dei due rami del Parlamento propongono il diniego dell'autorizzazione a procedere sostanzialmente in relazione a tre ipotesi: la prima, per i casi di esistenza di un atteggiamento persecutorio da parte dell'autorità giudiziaria; la seconda, per i casi di manifesta infondatezza dell'accusa; la terza, per le vicende di cosiddetta proiezione esterna del mandato parlamentare. A chiunque voglia valutare serenamente la richiesta dei magistrati milanesi appare evidente come non possano ipotizzarsi nè l'intento doloso del magistrato, nè l'evidente infondatezza dell'accusa dati i contenuti delle deposizioni, nè tanto meno qualsiasi collegamento con l'attività di parlamentare.

Se le cose stanno così mi chiedo: come può il Parlamento, sulla base di sottili e sofisticate disquisizioni giuridiche, in quanto non sarebbero stati individuati gli atti dei pubblici ufficiali viziati da tali ipotesi di reato, denegare l'autorizzazione a procedere in ordine al reato di corruzione? Ma proprio perchè tali atti non sono stati identificati, anche perchè il magistrato non ha avuto nemmeno il tempo di poterli individuare, è tanto più necessario ed indispensabile che la prosecuzione del procedimento e delle relative indagini venga autorizzata.

Onorevoli colleghi, se poi il senatore Citaristi ritiene che il magistrato sia diventato strumento indiretto di una persecuzione proveniente da terzi, vale a dire dagli imprenditori che lo hanno chiamato in causa nelle loro deposizioni, allora mi chiedo come mai il collega Citaristi non ha denunciato per calunnia i propri detrattori, i propri accusatori, ai sensi dell'articolo 368 del codice penale.

Qualora il Senato non concedesse l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Citaristi proprio in relazione al più grave dei reati contestati, cioè la corruzione, un pesante *vulnus* sarebbe arrecato all'istituzione parlamentare. E ciò non tanto per le inevitabili ripercussioni presso l'opinione pubblica e non solo per gli ostacoli che così porremmo in essere nei confronti dell'attività della magistratura milanese che, tra l'altro, ha doverosamente inoltrato domanda di autorizzazione a procedere a seguito di precise e chiare chiamate di correttezza da parte di imputati; ma soprattutto sarebbe arrecato un *vulnus* all'istituzione parlamentare in quanto le Camere dimostrerebbero una totale incoerenza nelle loro decisioni, a seconda dei soggetti e, a volte, in relazione alla casualità del momento.

È doveroso ricordare che nella seduta del 21 ottobre 1992 il Senato ha concesso l'autorizzazione a procedere nei confronti del collega Citaristi in ordine ad entrambi i reati contestati: violazione delle norme sul contributo statale ai partiti politici e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.

Ma non è tutto: la Camera dei deputati (vale la pena ricordarlo) ha deliberato la concessione delle autorizzazioni a procedere contro i deputati Tognoli, Pillitteri, Del Pennino, Cervetti e Massari nell'ambito della stessa richiesta giudiziaria.

Certo, onorevoli colleghi, ciascuna Camera è autonoma nella assunzione delle proprie deliberazioni ed è libera di valutare caso per caso e in modo particolare. Tuttavia, mi chiedo quale dignità possano avere, di fronte all'opinione pubblica, decisioni su una materia così importante e delicata che non seguano coerenza di indirizzi, univocità di criteri e trasparenza negli esiti.

Sulla base di tutte queste considerazioni, propongo, colleghi, di deliberare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del collega Citaristi non solo per le imputazioni riguardanti la violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti, ma anche per le imputazioni riguardanti il reato di corruzione.

PELLEGRINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PELLEGRINO, *relatore*, Signor Presidente, desidero intervenire in replica ai colleghi intervenuti. Voglio affermare con pacatezza che condivido, soprattutto per ciò che riguarda, in via generale, il difficile compito che dobbiamo affrontare in tema di autorizzazioni a procedere, molte delle osservazioni dei colleghi, che ringrazio di essere intervenuti.

Tuttavia con altrettanta franchezza, devo affermare che questi argomenti non si attagliano al caso di cui stiamo discutendo, che pone un problema completamente diverso di cui (benchè ce ne fossimo lungamente occupati nelle relazioni) sino ad ora non ho sentito parlare.

Debbo innanzi tutto far rilevare che fra la violazione dell'articolo 7 della legge n. 195 del 1974 e la corruzione prevista dall'articolo 319 del codice penale, il reato più grave è il primo, perchè la pena edittale va da due a sei anni, mentre nella corruzione propria va da due a cinque anni; abbiamo quindi proposto di concedere l'autorizzazione a procedere per il reato più grave.

Come si può affermare, collega Filetti, che stiamo affossando questa vicenda? Giustamente il collega Roscia ricordava le molteplici vicende tristi - e me ne rammarico - che riguardano il senatore Citaristi. Si può umanamente pensare che la Giunta possa, in riferimento a questo collega, assumere una posizione volta ad impedire le indagini giudiziarie, quando le autorizzazioni a procedere sono già state concesse - come ricordava il collega Franchi - anche per il reato di corruzione? Aggiungo inoltre (e sono giuste le affermazioni del senatore Franchi) che il reato di violazione della legge sul finanziamento dei partiti può essere strumentale alla corruzione ed è giusto quello che è scritto nella relazione della senatrice Pedrazzi: l'autorizzazione va chiesta in un momento preliminare delle indagini, vi è un termine che per nostra giurisprudenza è fortemente sollecitatorio, ma che la Giunta della Camera ha ritenuto addirittura perentorio. Quindi è ben possibile ed è legittimo che il giudice ci dica: «Voglio indagare per rintracciare gli elementi ulteriori della corruzione, e cioè chi è il pubblico ufficiale che ha posto in essere l'atto, qual è l'atto frutto della corruzione». Ma colleghi, se questa fosse stata la richiesta del pubblico ministero di Milano, pensate veramente che la Giunta avrebbe - in questo particolare caso - proposto la non concessione dell'autorizzazione a procedere?

RASTRELLI. Lo ha fatto.

PELLEGRINO, *relatore*. No, senatore Rastrelli, perchè il pubblico ministero ci ha chiesto una cosa completamente diversa.

Il pubblico ministero ci ha detto che sarebbe formalistico applicare l'articolo 319 alla corruzione ambientale e sistemica (è scritto nella richiesta di autorizzazione a procedere e se non è scritto chiedo scusa), cioè ci ha chiesto di essere autorizzato ad un'applicazione non formalistica della norma. E ce lo ha chiesto sulla base di una pronuncia del tribunale della libertà di Milano, che il pubblico ministero ha dichiarato di condividere.

Voglio dire con franchezza che nel leggere quelle righe della richiesta ho provato preoccupazione; non tanto perchè venivano da un

pubblico ministero, ma perchè il pubblico ministero fondava la sua richiesta su una pronuncia del giudice. In anni lontani mi è stato insegnato - e penso che l'insegnamento sia sempre valido - che seguire un criterio di stretta legalità nell'applicazione della norma penale non è espressione di formalismo, ma è espressione di un valore giuridico di libertà sancito nell'articolo 25, secondo comma, della nostra Costituzione.

Colleghi, era questo il grosso problema che la richiesta di autorizzazione a procedere poneva alla Giunta; non è la Giunta che è scesa nel merito, la Giunta si è sentita investita dalla richiesta di un giudice che diceva: «Voglio procedere fino alla fine, anche senza individuare quali sono i pubblici ufficiali autori della corruzione, anche senza individuare l'atto proprio della corruzione, perchè la corruzione è sistemica e questo impone una applicazione non formalistica della norma».

Come vedete, il problema è all'interno di un dato istituzionale, attiene al rapporto tra poteri: può il Parlamento - anche in sede di esame di una domanda di autorizzazione a procedere - consentire che si proceda in una applicazione non formalistica e quindi elastica ed estensiva di una norma incriminatrice? Come facciamo a non sentire che il problema era questo e solo questo è il problema di cui ci siamo occupati? Devo dire francamente che a volte mi sembra che non abbiamo coscienza di quanto sia ardua l'impresa in cui il paese è impegnato in questi difficili momenti: cioè dar risposta ad una domanda esatta, valida e fondatissima di pulizia e di giustizia che sale dalla gente, e nello stesso tempo democraticamente sottoporre una società ad un gigantesco autoprocesso collettivo e fare in modo che questo avvenga senza che la continuità democratica dell'ordinamento ne soffra o entri in crisi. Questo è il vero problema che abbiamo davanti a noi; e allora, in questa fase, chiedere sobrietà all'accusa, richiamare i giudici ai doveri di stretta applicazione della norma penale è un dovere istituzionale e, se i colleghi che nutrono la mia stessa passione politica me lo consentono, è anche un dovere politico. (*Applausi dai Gruppi della DC e del PSI*). La mia preoccupazione è un'altra: ho paura che i fremiti giustizialisti che attraversano il paese possano portare alla più clamorosa delle ingiustizie, ad una rottura della continuità democratica dell'ordinamento e, attraverso questo, al generale paternalistico perdono che sicuramente non vogliamo (perlomeno è quello che personalmente non voglio). Mi è sembrata accettabile, quindi, la proposta della maggioranza della Giunta: lasciamo che il giudice proceda per il reato più grave. L'altro reato contestato consiste nella corruzione in concorso; quindi, si potrà procedere contro gli altri imputati del reato di corruzione. Da questa indagine potranno emergere gli elementi propri che consentiranno una applicazione secondo criteri di stretta legalità dell'articolo 319 del codice penale. Potrà essere chiesta una nuova autorizzazione a procedere che esamineremo, ma il principio di stretta legalità sarà salvo.

Ma onorevoli colleghi (lo affermo con franchezza), la proposta della Giunta ha un senso se il suo presupposto resta immutato, cioè se rimane invariata la rilevanza penale della violazione della legge sul

finanziamento dei partiti. Oggi quel presupposto è immutato, ma noi possiamo accettare la proposta della Giunta soltanto se lo riteniamo immutabile.

Nel confermare la proposta della Giunta all'Aula, penso che se la voteremo assumeremo un impegno di coerenza verso noi stessi e verso il paese.

Mi dispiace per quei colleghi, più saggi e più esperti politicamente di me, che non hanno colto il senso politico oggi alla base di questa proposta che riformuliamo all'Assemblea. *(Applausi dai Gruppi della DC e del PSI).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare alla votazione, ricordo che la Giunta - con separate votazioni - ha deliberato di proporre all'Assemblea: *a)* il diniego dell'autorizzazione a procedere per le imputazioni di cui ai capi A), C), E), e G), concernenti il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (a maggioranza); *b)* la concessione dell'autorizzazione a procedere per le imputazioni di cui ai capi B), D), F) e H), riguardanti la violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (a maggioranza); *c)* il diniego dell'autorizzazione a compiere atti di perquisizione (a maggioranza); *d)* il diniego dell'autorizzazione ad eseguire il provvedimento di custodia cautelare in luogo di privata dimora (a maggioranza); *e)* di dichiarare improcedibile la richiesta che l'autorizzazione venga estesa anche ad eventuali nuove emergenze di fatto, che dovessero scaturire nel prosieguo del procedimento (all'unanimità).

L'Assemblea dovrà ora deliberare separatamente sulle cinque distinte proposte avanzate dalla Giunta.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Citaristi per le imputazioni di cui ai capi A), C), E) e G), concernenti il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Alberici, Andreini, Andreotti, Anesi, Angeloni, Azzarà,

Baldini, Barbieri, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Bodo, Boffardi, Boldrini, Bono Parrino, Boratto, Borroni, Boso, Bratina, Brescia, Brina, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Cannariato, Cappelli, Cappiello, Capuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Cavazzuti, Chiarante, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Cocciu, Coco, Compagna, Condarcuri, Condorelli, Conti, Coppi, Cossutta, Covatta, Covello, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabbri, Fabj Ramous, Fabris, Fagni, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrara Vito, Ferrari Bruno, Ferrari Karl, Filetti, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi, Franza, Frasca,

Galdelli, Galuppo, Gangi, Garofalo, Gava, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Gianotti, Gibertoni, Giorgi, Giovanelli, Giovanniello, Giovannola, Giunta, Golfari, Granelli, Grassani, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guglieri, Guzzetti,

Ianni, Icardi, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi, Londei, Lopez, Lorenzi, Loreto, Luongo,

Maccanico, Magliocchetti, Maisano Grassi, Manara, Manfroi, Mannieri, Manzini, Marchetti, Marinucci Mariani, Marniga, Martelli, Martinazzoli, Masiello, Mazzola, Meduri, Meo, Meriggi, Merolli, Mesoraca, Micolini, Mininni-Jannuzzi, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Molinari, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore, Murmura,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Orsini, Ottaviani,

Pagano, Pagliarini, Paire, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Perina, Pezzoni, Picano, Piccoli, Piccolo, Pierani, Pierri, Pinto, Pistoia, Polenta, Pontone, Postal, Preioni, Procacci, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Ranieri, Rapisarda, Rastrelli, Ravasio, Redi, Resta, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Robol, Rognoni, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele,

Salvato, Salvi, Saporito, Scaglione, Scevarolli, Scheda, Scognamiglio Pasini, Senesi, Serena, Smuraglia, Specchia, Speroni, Sposetti, Staglieno, Stefanelli, Stefano, Struffi,

Tabladini, Taddei, Tani, Taviani, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti, Turini,

Venturi, Visco, Visibelli, Vozzi,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zito, Zoso, Zotti, Zuffa.

Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Bonferroni, Brutti, Colombo, Colombo Svevo, De Rosa, Genovese, Leone, Moltisanti, Pinna, Russo Vincenzo, Santalco, Scivoletto, Torlontano, Triglia, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, a Bucarest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord. Rubner, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Citaristisi per le imputazioni di cui ai capi A), C), E) e G) della richiesta, concernenti il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. (*Doc. IV, n. 56*).

Senatori presenti	257
Senatori votanti	256
Maggioranza	129
Favorevoli	159
Contrari	93
Astenuti	4

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Citaristi, per le imputazioni di cui ai capi B), D), F) e H) riguardanti la violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (*Doc. IV, n. 56*).

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Alberici, Andreini, Andreotti, Anesi, Angeloni, Azzarà,

Baldini, Barbieri, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Bodo, Boffardi, Boratto, Borroni, Boso, Bratina, Brescia, Brina, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Cannariato, Cappelli, Cappiello, Capuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cavazzuti, Chiarante, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Cocciu, Coco, Compagna, Condarcuri, Condorelli, Conti, Coppi, Cossutta, Covatta, Covello, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabbri, Fabj Ramous, Fabris, Fagni, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrara Vito, Ferrari Bruno, Ferrari Karl, Filetti, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi, Franza, Frasca,

Galdelli, Galuppo, Gangi, Garofalo, Gava, Giacobazzo, Giagu Demartini, Gianotti, Gibertoni, Giorgi, Giovanelli, Giovanniello, Giovannola, Giunta, Golfari, Granelli, Grassani, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guglieri, Guzzetti,

Ianni, Icardi, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi, Londei, Lopez, Lorenzi, Loreto, Luongo,

Maccanico, Magliocchetti, Maisano Grassi, Manara, Manfroi, Mannieri, Manzini, Marchetti, Marinucci Mariani, Marniga, Martelli, Martinazzoli, Masiello, Mazzola, Meduri, Meo, Meriggi, Merolli, Mesoraca, Micolini, Mininni-Jannuzzi, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Molinari, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore, Murmura,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Orsini, Ottaviani,

Pagano, Pagliarini, Paire, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Perina, Pezzoni, Picano, Piccoli, Piccolo, Pierani, Pierri, Pinto, Pistoia, Polenta, Pontone, Postal, Preioni, Procacci, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Ranieri, Rapisarda, Rastrelli, Ravasio, Redi, Resta, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Robol, Rognoni, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele,

Salvato, Salvi, Saporito, Scaglione, Scevarolli, Scheda, Scognamioglio Pasini, Senesi, Serena, Smuraglia, Specchia, Speroni, Sposetti, Staglieno, Stefanelli, Stefano, Struffi,

Tabladini, Taddei, Tani, Taviani, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti, Turini,

Venturi, Visco, Visibelli, Vozzi,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zito, Zoso, Zotti, Zuffa.

Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Bonferroni, Brutti, Colombo, Colombo Svevo, De Rosa, Genovese, Leone, Moltisanti, Pinna, Russo Vincenzo, Santalco, Scivoletto, Torlontano, Triglia, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, a Bucarest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord. Rubner, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Citaristi per le imputazioni di cui ai capi B), D), F) e H) della richiesta, riguardanti la violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (*Doc. IV, n. 56*):

Senatori presenti	256
Senatori votanti	255
Maggioranza	128
Favorevoli	177
Contrari	75
Astenuti	3

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta dalla Giunta di non concedere l'autorizzazione a compiere atti di perquisizione nei confronti del senatore Citaristi. (*Doc. IV, n. 56*).

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Alberici, Andreini, Andreotti, Anesi, Angeloni, Azzarà,

Baldini, Barbieri, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Bodo, Boffardi, Boldrini, Bono Parrino, Boratto, Borroni, Boso, Bratina, Brescia, Brina, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Cannariato, Cappelli, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cavazzuti, Chiarante, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Cocciu, Coco, Compagna, Condarcuri, Condorelli, Conti, Coppi, Cossutta, Covatta, Covello, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabbri, Fabj Ramous, Fabris, Fagni, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrara Vito, Ferrari Bruno, Ferrari Karl, Filetti, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi, Franza, Frasca,

Galdelli, Galuppo, Gangi, Garofalo, Gava, Giacobazzo, Giagu Demartini, Gianotti, Gibertoni, Giorgi, Giovanelli, Giovanniello, Giovannola, Giunta, Golfari, Granelli, Grassani, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guglieri, Guzzetti,

Ianni, Icardi, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi, Londei, Lopez, Lorenzi, Loreto, Luongo,

Maccanico, Magliocchetti, Maisano Grassi, Manara, Manfroi, Manieri, Manzini, Marchetti, Marinucci Mariani, Marniga, Martelli, Martinazzoli, Masiello, Mazzola, Meduri, Meo, Meriggi, Merolli, Mesoraca,

Micolini, Mininni-Jannuzzi, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Molinari, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore, Murmura, Napoli, Nerli, Nocchi, Orsini, Ottaviani, Pagano, Pagliarini, Paire, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Perina, Pezzoni, Picano, Piccoli, Piccolo, Pierani, Pierri, Pinto, Pistoia, Polenta, Pontone, Postal, Preioni, Procacci, Pulli, Putignano, Rabino, Radi, Ranieri, Rapisarda, Rastrelli, Ravasio, Redi, Resta, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Riz, Robol, Rognoni, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele, Salvato, Salvi, Saporito, Scaglione, Scevarolli, Scheda, Scognami-glio Pasini, Senesi, Serena, Smuraglia, Specchia, Speroni, Sposetti, Staglieno, Stefanelli, Stefano, Struffi, Tabladini, Taddei, Tani, Taviani, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti, Turini, Venturi, Visco, Visibelli, Vozi, Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zito, Zoso, Zotti, Zuffa.

Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Bonferroni, Brutti, Colombo, Colombo Svevo, De Rosa, Genovese, Leone, Moltisanti, Pinna, Russo Vincenzo, Santalco, Scivoletto, Torlontano, Triglia, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, a Bucarest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord. Rubner, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a compiere atti di perquisizione nei confronti del senatore Citaristi. (Doc. IV, n. 56):

Senatori presenti	259
Senatori votanti	258
Maggioranza	130
Favorevoli	185
Contrari	69
Astenuti	4

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta dalla Giunta di non conce-

dere l'autorizzazione ad eseguire il provvedimento di custodia cautelare in luogo di privata dimora nei confronti del senatore Citaristi. (*Doc. IV, n. 56*).

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Alberici, Andreini, Andreotti, Anesi, Angeloni, Azzarà,

Baldini, Barbieri, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Bodo, Boffardi, Boldrini, Bono Parrino, Boratto, Borroni, Boso, Bratina, Brescia, Brina, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Cannariato, Cappelli, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cavazzuti, Chiarante, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Cocciu, Coco, Compagna, Condarcuri, Condorelli, Conti, Coppi, Cossutta, Covatta, Covello, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabbri, Fabj Ramous, Fabris, Fagni, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrara Vito, Ferrari Bruno, Ferrari Karl, Filetti, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, Forte, Foschi, Franchi, Franza, Frasca,

Galdelli, Galuppo, Gangi, Garofalo, Gava, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Gianotti, Gibertoni, Giorgi, Giovanelli, Giovanniello, Giovannola, Giunta, Golfari, Granelli, Grassani, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guzzetti,

Ianni, Icardi, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi, Londei, Lopez, Lorenzi, Loreto, Luongo,

Maccanico, Magliocchetti, Maisano Grassi, Manara, Manfroi, Manieri, Manzini, Marchetti, Marinucci Mariani, Marniga, Martelli, Martinazzoli, Masiello, Mazzola, Meduri, Meo, Meriggi, Merolli, Mesoraca, Micolini, Mininni-Jannuzzi, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Molinari, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore, Murmura,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Orsini, Ottaviani,

Pagano, Pagliarini, Paire, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Perina, Pezzoni, Picano, Piccoli, Piccolo, Pierani, Pierri, Pinto, Pistoia, Polenta, Pontone, Postal, Preioni, Procacci, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Ranieri, Rapisarda, Rastrelli, Ravasio, Redi, Resta, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Riz, Robol, Rognoni, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele,

Salvato, Salvi, Saporito, Scaglione, Scevarolli, Scheda, Scognami-
glio Pasini, Senesi, Smuraglia, Specchia, Speroni, Sposetti, Staglieno,
Stefanelli, Stefano, Struffi,

Tabladini, Taddei, Tani, Taviani, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti,
Turini,

Venturi, Visibelli, Vozi,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zito, Zoso, Zotti, Zuffa.

Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Bonferroni, Brutti, Co-
lombo, Colombo Svevo, De Rosa, Genovese, Leone, Moltisanti, Pinna,
Russo Vincenzo, Santalco, Scivoletto, Torlontano, Triglia, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, a
Bucarest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord. Rubner, a
Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Eu-
ropa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio
segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della
Giunta di non concedere l'autorizzazione ad eseguire il provvedimento
di custodia cautelare in luogo di privata dimora nei confronti del
senatore Citaristi. (*Doc. IV, n. 56*):

Senatori presenti	255
Senatori votanti	254
Maggioranza	128
Favorevoli	190
Contrari	56
Astenuti	8

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante
procedimento elettronico, della proposta della Giunta di dichiarare
improcedibile la richiesta che l'autorizzazione nei confronti del sena-
tore Citaristi venga estesa anche ad eventuali nuove emergenze di fatto,
che dovessero scaturire nel prosieguo del procedimento. (*Doc. IV,*
n. 56).

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Alberici, Andreini, Andreotti, Anesi, Angeloni, Azzarà,

Baldini, Barbieri, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Bodo, Boffardi, Boldrini, Bono Parrino, Boratto, Borroni, Boso, Bratina, Brescia, Brina, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Cannariato, Cappelli, Cappiello, Capuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cavazzuti, Chiarante, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Cocciu, Coco, Compagna, Condarcuri, Condorelli, Conti, Coppi, Cossutta, Covatta, Covello, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabbri, Fabj Ramous, Fabris, Fagni, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrara Vito, Ferrari Bruno, Ferrari Karl, Filetti, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi, Franza, Frasca,

Galdelli, Galuppo, Gangi, Garofalo, Gava, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Gianotti, Gibertoni, Giorgi, Giovanelli, Giovanniello, Giovannola, Giunta, Golfari, Granelli, Grassani, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guglieri, Guzzetti,

Ianni, Icardi, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi, Londei, Lopez, Lorenzi, Loreto, Luongo,

Maccanico, Magliocchetti, Maisano Grassi, Manara, Manfroi, Manieri, Manzini, Marchetti, Marinucci Mariani, Marniga, Martelli, Martinazzoli, Masiello, Mazzola, Meduri, Meo, Meriggi, Merolli, Mesoraca, Micolini, Mininni-Jannuzzi, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Molinari, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Orsini, Ottaviani,

Pagano, Pagliarini, Paire, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Perina, Pezzoni, Picano, Piccoli, Piccolo, Pierani, Pierri, Pinto, Pistoia, Polenta, Pontone, Postal, Preioni, Procacci, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Ranieri, Rapisarda, Rastrelli, Ravasio, Redi, Resta, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Riz, Robol, Rognoni, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele,

Salvato, Salvi, Saporito, Scaglione, Scevarolli, Scheda, Scognami-glio Pasini, Senesi, Serena, Smuraglia, Specchia, Speroni, Sposetti, Staglieno, Stefanelli, Stefano, Struffi,

Tabladini, Taddei, Tani, Taviani, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti, Turini,

Venturi, Visibelli, Vozi,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zito, Zoso, Zotti, Zuffa.

Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Bonferroni, Brutti, Colombo, Colombo Svevo, De Rosa, Genovese, Leone, Moltisanti, Pinna, Russo Vincenzo, Santalco, Scivoletto, Torlontano, Triglia, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, a Bucarest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord. Rubner, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di dichiarare improcedibile la richiesta che l'autorizzazione nei confronti del senatore Citaristi venga estesa anche ad eventuali nuove emergenze di fatto, che dovessero scaturire nel prosieguo del procedimento. (*Doc. IV, n. 56*).

Senatori presenti	257
Senatori votanti	256
Maggioranza	129
Favorevoli	208
Contrari	43
Astenuti	5

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Frasca per il reato di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (omessa richiesta di autorizzazione alla gestione di discarica di rifiuti). (*Doc. IV, n. 65*).

Ricordo che la Giunta ha proposto, all'unanimità di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio. Il relatore intende aggiungere qualcosa?

DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Frasca (*Doc. IV, n. 65*).

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Alberici, Andreini, Andreotti, Anesi, Angeloni, Azzarà,

Baldini, Barbieri, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Bodo, Boffardi, Boldrini, Bono Parrino, Boratto, Borroni, Boso, Bratina, Brescia, Brina, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Cannariato, Cappelli, Cappiello, Capuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Castiglione, Cavazzuti, Chiarante, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Cocciu, Coco, Compagna, Condarcuri, Condorelli, Conti, Coppi, Cossutta, Covatta, Covello, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabbi, Fabj Ramous, Fabris, Fagni, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrara Vito, Ferrari Bruno, Ferrari Karl, Filetti, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi, Franza, Frasca,

Galdelli, Galuppo, Gangi, Garofalo, Gava, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Gianotti, Gibertoni, Giorgi, Giovanelli, Giovanolla, Giunta, Golfari, Granelli, Grassani, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guerzoni, Guglieri, Guzzetti,

Ianni, Icardi, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi, Londei, Lopez, Lorenzi, Loreto, Luongo,

Maccanico, Magliocchetti, Maisano Grassi, Manara, Manfroi, Manieri, Manzini, Marchetti, Marinucci Mariani, Marniga, Martelli, Martinazzoli, Masiello, Meduri, Meo, Meriggi, Merolli, Mesoraca, Micolini, Mininni-Jannuzzi, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Molinari, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore, Murmura,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Orsini,

Pagano, Paire, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Perina, Pezzoni, Picano, Piccoli, Piccolo, Pierani, Pierri, Pinto, Pistoia, Polenta, Pontone, Postal, Preioni, Proccacci, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Ranieri, Rapisarda, Rastrelli, Ravasio, Redi, Resta, Ricci, Ricevuto, Riviera, Riz, Robol, Rognoni, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele,

Salvato, Salvi, Saporito, Scaglione, Scevarolli, Scognamiglio Pasini, Senesi, Serena, Specchia, Speroni, Sposetti, Staglieno, Stefanelli, Stefano, Struffi,

Tabladini, Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti, Turini, Venturi, Visibelli, Vozi,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zito, Zoso, Zotti, Zuffa.

Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Bonferroni, Brutti, Colombo, Colombo Svevo, De Rosa, Genovese, Leone, Moltisanti, Pinna, Russo Vincenzo, Santalco, Scivoletto, Torlontano, Triglia, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, a Bucarest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord. Rubner, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Frasca (*Doc. IV, n. 65*):

Senatori presenti	250
Senatori votanti	249
Maggioranza	125
Favorevoli	158
Contrari	87
Astenuti	4

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Frasca per il reato di cui agli articoli 61, n. 9, e 341, prima ed ultima parte, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (*Doc. IV, n. 66*).

Ricordo che la Giunta ha proposto, all'unanimità, di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio. Domando al relatore se intende intervenire.

DIONISI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Frasca (*Doc. IV, n. 66*).

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Andreini, Andreotti, Anesi, Angeloni, Azzarà,

Baldini, Barbieri, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Bodo, Boffardi, Boldrini, Bono Parrino, Borroni, Boso, Bratina, Brescia, Brina, Bucciarelli,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Cannariato, Cappelli, Cappiello, Capuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cavazzuti, Chiarante, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Cocciu, Coco, Compagna, Condarcuri, Condorelli, Conti, Coppi, Cossutta, Covatta, Covello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabbri, Fabj Ramous, Fabris, Fagni, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrari Bruno, Ferrari Karl, Filetti, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi, Franza,

Galdelli, Galuppo, Gangi, Garofalo, Gava, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Gianotti, Gibertoni, Giovanelli, Giovanniello, Giovanolla, Giugni, Giunta, Golfari, Granelli, Grassani, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guerzoni, Guglieri, Guzzetti,

Ianni, Icardi, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi, Londei, Lopez, Lorenzi, Luongo,

Maccanico, Magliocchetti, Maisano Grassi, Manara, Manfroi, Manieri, Manzini, Marchetti, Marinucci Mariani, Marniga, Martelli, Martinazzoli, Masiello, Meduri, Meo, Meriggi, Merolli, Mesoraca, Micolini, Mininni-Jannuzzi, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Molinari, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore, Murmura,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Ottaviani,

Pagano, Pagliarini, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Perina, Pezzoni, Picano, Piccoli, Piccolo, Pierani, Pierri, Pinto, Pistoia, Polenta, Pontone, Postal, Preioni, Procacci, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Ranieri, Rapisarda, Rastrelli, Ravasio, Redi, Resta, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Riz, Robol, Rognoni, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele,

Salvato, Salvi, Saporito, Scaglione, Scevarolli, Scheda, Scognami-glio Pasini, Senesi, Serena, Specchia, Speroni, Sposetti, Staglieno, Stefanelli, Stefano, Struffi,

Tabladini, Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti, Turini, Venturi, Visibelli, Vozzi,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zito, Zoso, Zotti, Zuffa.

Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Bonferroni, Brutti, Colombo, Colombo Svevo, De Rosa, Genovese, Leone, Moltisanti, Pinna, Russo Vincenzo, Santalco, Scivoletto, Torlontano, Triglia, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, a Bucarest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord. Rubner, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Frasca (*Doc. IV, n. 66*):

Senatori presenti	247
Senatori votanti	246
Maggioranza	124
Favorevoli	155
Contrari	87
Astenuti	4

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Golfari, per il reato di cui agli articoli 110, 629, secondo comma, in relazione all'articolo 628, terzo comma, n. 1, e 61 n. 7, del codice penale (estorsione). (*Doc. IV, n. 67*).

Ha chiesto di parlare il relatore di minoranza, senatrice Pedrazzi Cipolla. Ne ha facoltà.

PEDRAZZI CIPOLLA, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per richiamare all'attenzione dei colleghi la questione così come è stato proposta dalla Giunta.

Certo, il voto che abbiamo espresso prima probabilmente indirizzerà anche quello che dobbiamo ora dare, e proprio per questo intendo lasciare agli atti l'espressione della mia personale posizione.

Decidere, come abbiamo fatto prima, di entrare nel merito dei reati, con il tentativo anche di valutare se per medesimi comportamenti l'autorità giudiziaria si comporti allo stesso modo, ha portato nel giudizio espresso dalla Giunta di proporre il diniego di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Golfari e a non riconoscere congrua (così come è avvenuto per l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Citaristi, che esaminerò più avanti) l'imputazione di estorsione addebitata al senatore Golfari per i fatti contestati. I giudici precedenti non hanno ritenuto di contestare altro al senatore Golfari, nemmeno il reato, certo gravissimo, di violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti.

La relazione di maggioranza del senatore Giorgi precisa molto bene tutto il procedimento: lo stretto merito del procedimento così come fa, del resto, la memoria difensiva del senatore Golfari; merito che, peraltro, non credo sia di nostra competenza. Anche qui si invita il magistrato, mi sembra in modo molto esplicito, a riformulare l'accusa rispetto alle nostre valutazioni, dimostrando - a mio avviso impropriamente - una volontà di accoglimento della futura domanda di autorizzazione a procedere che in questa sede si nega.

La mia valutazione è che questa Assemblea e la Giunta non hanno alcun titolo per valutare il merito del procedimento: è proprio in base a tali motivazioni che ho steso la relazione di minoranza, non certo per assolvere o condannare nessun collega in quest'Aula, ma per restituire a questa Assemblea ed alla giurisdizione penale le prerogative loro proprie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

* GIORGI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta ha esaminato con molto scrupolo - come sempre fa - la vicenda che riguarda il collega Golfari ed è arrivata al convincimento della evidenza dell'infondatezza dell'accusa così come è stata formulata. In ciò ha ravvisato la sussistenza del *fumus persecutionis* di natura oggettiva e su questo punto la Giunta ha espresso le sue valutazioni, che sono state trasferite nella relazione.

I colleghi che hanno dissentito dalla maggioranza nel corso della discussione in Giunta si sono riferiti alla sussistenza del fatto per trarre da ciò l'argomento secondo cui dovrebbe comunque concedersi l'autorizzazione, ancorquando l'imputazione posta a carico del collega sia palesemente esorbitante da una valutazione tecnica e coerente con i principi giuridici del fatto così come si è prospettato. Voglio osservare che in questo caso si tratta di insussistenza anche del fatto, una volta che lo si intenda come «fatto reato» e non come fatto nella sua materialità e semplicità. Il fatto reato di estorsione aggravata, così come inopinatamente ed incredibilmente addebitato al collega Golfari, non consente di andare al di là della rigorosa valutazione che è stata effettuata, ravvisando il *fumus persecutionis* di natura oggettiva. Con ciò intendo riprendere i concetti espressi dal presidente Pellegrino poco fa. Il Senato deve aspettarsi che la giustizia proceda e si affermi nel caso concreto con coerenza ai principi giuridici e con il rigore necessario che è giustamente atteso anche dall'opinione pubblica. Ma ciò significa anche pretendere che la valutazione che ci compete in quest'Aula sia effettuata con una pari e rigorosa adesione ai principi di interpretazione del diritto; nel caso in specie una valutazione atecnica e stravolgente ha portato ad una imputazione che non è stata condivisa dalla Giunta nella sua maggioranza e pertanto ha condotto a rassegnare all'Aula la proposta - avanzata con serenità e fermezza - di diniego della autorizzazione a procedere per questa imputazione.

Avviandomi alla conclusione signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio ricordare che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha dichiarato che laddove il magistrato, anzichè addebitare un'incredibile estorsione al collega Golfari, avesse proposto di identifi-

care nel fatto la violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, contestando in questo modo una specifica violazione penale più aderente al fatto stesso, essa avrebbe esaminato la richiesta - e se del caso lo farà - con l'attenzione e lo scrupolo necessari, ma di certo con una propensione più aperta a valutare l'ipotesi accusatoria di quanto non è stato possibile operare per l'esorbitanza dell'accusa nel caso che ci è stato sottoposto.

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PELLEGRINO. Signor Presidente, vorrei soltanto dire pacatamente che non mi sembra che in questo caso si agiti lo stesso tipo di problematiche di cui ci siamo occupati poc'anzi.

Nella precedente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Citaristi vi era un giudice che chiedeva un'applicazione non formalistica della legge penale. Nel caso ora al nostro esame tale problema non sussiste, perchè vi è un'ipotesi di estorsione. La maggioranza della Giunta ha ritenuto che si è di fronte ad un'evidente insussistenza del fatto, mentre la minoranza ha pensato il contrario. La questione sussiste, perchè lo stesso magistrato ammette che ci troviamo di fronte ad un'ipotesi liminare.

Sono intervenuto soltanto per segnalare che quanto ho detto in riferimento alla precedente autorizzazione a procedere non può essere richiamato in questo caso.

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Signor Presidente, la relazione di minoranza e l'intervento svolto poc'anzi dalla senatrice Pedrazzi Cipolla a suo sostegno non mi hanno affatto convinto. La collega ha affermato che in questo caso si dà una diversa qualificazione giuridica al fatto, ma dal momento che esso non è negato dobbiamo concedere l'autorizzazione a procedere, perchè se non vi è stata estorsione ci troviamo in presenza di un altro reato. Lei stessa ipotizza che vi potrebbe essere una violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

Debbo ricordare ai colleghi che il reato contestato è quello di estorsione aggravata, cioè l'aver esercitato violenza in più persone riunite, il che comporta un'aggravante speciale che modifica la pena portandola da 6 a 20 anni di reclusione. È per questo reato che ci è stata chiesta l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Golfari. Vi è poi un'altra aggravante contestata, in relazione al rilevante danno patrimoniale.

Si tratta quindi di un'imputazione gravissima, ma bisogna dire che il fatto non sussiste. Si afferma che il senatore Golfari avrebbe parlato con l'ingegner Colombo, dicendogli che avrebbe dovuto essere riconoscente alla DC con un contributo, che l'avrebbe fatto parlare con un

altro ex senatore, il quale gli avrebbe nuovamente chiesto dei soldi. Il signor Colombo glieli avrebbe dati, e poi vi sarebbe stato un terzo soggetto - che l'ingegner Colombo non ha mai visto - che ne sarebbe stato il beneficiario. Dal momento che questi sono i fatti, si contesta l'estorsione aggravata perchè esercitata da più persone riunite.

Credo che chiunque conosca un po' il diritto sappia bene che tale aggravante ricorre quando contemporaneamente più persone premono, intimidiscono e conculcano la volontà della persona offesa dal reato. In questo caso, senatrice Pedrazzi Cipolla, vi sono stati due incontri separati e, anche sotto il profilo della sua motivazione, la richiesta è totalmente infondata non soltanto per quanto riguarda la qualificazione giuridica ma perchè il fatto contestato nella richiesta di autorizzazione a procedere non sussiste, e ce lo afferma lo stesso Procuratore generale presso la Corte d'appello.

E vengo ad un'ultima considerazione. La senatrice Pedrazzi Cipolla afferma che l'eventuale altro reato che potrebbe essere contestato non potrebbe che essere quello della violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

Se però il pubblico ministero in occasione di quel fatto non ritiene di contestare tale violazione - perchè quest'ultima non è assorbita dalla contestata estorsione - è evidente che si tratterebbe di reati concorrenti. Ma se non lo chiede il pubblico ministero deve essere la senatrice Pedrazzi Cipolla a dirci che invece dobbiamo concedere l'autorizzazione a procedere per tale reato? Credo che si stia esagerando, per cui tale domanda deve essere nettamente respinta. Infatti, non possiamo dare mandati in bianco per quanto riguarda le autorizzazioni a procedere. Dal momento che viene contestato un reato, è solo su questo che dobbiamo concedere o meno l'autorizzazione a procedere. (*Applausi dal Gruppo del PSI*).

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato le solite argomentazioni; si tratta sempre della stessa «frittata», ma purtroppo questo passa il convento. Ho sentito ancora una volta disquisire se il fatto sussista o no, se il collega sia colpevole o innocente. Lasciamo che sia la magistratura a decidere e non un consesso elettivo in cui abbondano i giuristi ma che non è fatto di giuristi perchè non siamo un consesso di giudici.

Vorrei poi osservare, riguardo al caso specifico, che parlare di *fumus persecutionis* è quanto meno eccessivo. Infatti, per la conoscenza personale che ho della realtà della zona e soprattutto della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, che semmai pecca per difetto, direi che non si può parlare di *fumus persecutionis*; la Procura di Busto Arsizio, pur essendo al centro di una zona ormai tristemente nota per questi reati contro la pubblica amministrazione (una zona che vede da un lato la Procura di Varese e dall'altro quella di Milano) non si è attivata efficacemente, e non è certo pensabile che quella in cui vivo sia un'isola felice.

Pertanto, vista la cautela con cui finora si è mossa questa procura credo sia impensabile ritenere questi giudici dei persecutori: semmai è il vero il contrario. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord)*.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, ricordo che la Giunta ha deliberato a maggioranza, con separate votazioni, di proporre all'Assemblea: in primo luogo, il diniego dell'autorizzazione a procedere; in secondo luogo, di dichiarare improcedibile la richiesta che l'autorizzazione venga estesa anche ad eventuali reati concorrenti; in terzo luogo, di dichiarare improcedibile la richiesta che l'autorizzazione venga estesa anche alla diversa qualificazione dei fatti, che dovesse essere necessaria nel prosieguo del procedimento; in quarto luogo, di dichiarare improcedibile la richiesta che l'autorizzazione venga sin d'ora concessa anche ad altri Uffici, cui il fascicolo del procedimento dovesse essere trasmesso per competenza, in seguito alle indagini svolte. Le ultime tre proposte sussistono nel caso in cui l'Assemblea respinga la prima proposta.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Golfari. *(Doc. IV, n. 67)*.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Alberici, Andreini, Andreotti, Anesi, Angeloni, Azzarà,

Baldini, Barbieri, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Bodo, Boffardi, Boldrini, Bono Parrino, Boratto, Borroni, Boso, Bratina, Brescia, Brina, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Cannariato, Cappelli, Cappiello, Capuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Cavazzuti, Chiarante, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Cocciu, Coco, Compagna, Condorelli, Conti, Coppi, Cossutta, Covatta, Covello, Coviello, Creuso, Cusumano, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabbri, Fabj Ramous, Fabris, Fagni, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrara Vito, Ferrari Bruno, Ferrari Karl, Filetti, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi, Franza, Frasca,

Galdelli, Galuppo, Gangi, Garofalo, Gava, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Gianotti, Gibertoni, Giorgi, Giovanelli, Giovanniello, Giovannola, Giunta, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guerzoni, Guzzetti,

Ianni, Icardi, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi, Londei, Lopez, Lorenzi, Loreto, Luongo,

Maccanico, Magliocchetti, Maisano Grassi, Manara, Manfroi, Manieri, Manzini, Marchetti, Marinucci Mariani, Marniga, Martelli, Martinazzoli, Masiello, Mazzola, Meduri, Meo, Meriggi, Merolli, Mesoraca, Micolini, Mininni-Jannuzzi, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Molinari, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore, Murmura,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Orsini, Ottaviani,

Pagano, Pagliarini, Paire, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pellegatti, Pellegrino, Perina, Pezzoni, Picano, Piccoli, Piccolo, Pierani, Pierri, Pinto, Pischedda, Pistoia, Polenta, Pontone, Postal, Preioni, Procacci, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Ranieri, Rapisarda, Rastrelli, Ravasio, Redi, Resta, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Riz, Robol, Rognoni, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele,

Salvato, Salvi, Saporito, Scaglione, Scevarolli, Scheda, Scognamiglio Pasini, Senesi, Serena, Specchia, Speroni, Sposetti, Staglieno, Stefanelli, Stefano, Struffi,

Tabladini, Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti, Turini, Venturi, Visibelli,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zito, Zoso, Zotti, Zuffa.

Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Bonferroni, Brutti, Colombo, Colombo Svevo, De Rosa, Genovese, Leone, Moltisanti, Pinna, Russo Vincenzo, Santalco, Scivoletto, Torlontano, Triglia, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, a Bucarest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord. Rubner, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Golfari (*Doc. IV, n. 67*):

Senatori presenti	251
Senatori votanti	250
Maggioranza	126

Favorevoli	156
Contrari	87
Astenuti	7

Il Senato approva.

L'Assemblea ha deliberato di negare l'autorizzazione a procedere: risultano pertanto assorbite le ulteriori proposte della Giunta e cioè di dichiarare improcedibile la richiesta che l'autorizzazione venga estesa anche ad eventuali reati concorrenti; di dichiarare improcedibile la richiesta che l'autorizzazione venga estesa anche alla diversa qualificazione dei fatti, che dovesse essere necessaria nel prosieguo del procedimento e di dichiarare improcedibile la richiesta che l'autorizzazione venga sin d'ora concessa anche ad altri uffici, cui il fascicolo del procedimento dovesse essere trasmesso per competenza, in seguito alle indagini svolte.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere e di autorizzazione a compiere atti di perquisizione, nonchè ad eseguire il provvedimento di custodia cautelare in luogo di privata dimora nei confronti del senatore Citaristi, per i reati di cui agli articoli 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 e 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 e 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (*Doc. IV, n. 74*).

Il relatore di minoranza, senatrice Pedrazzi Cipolla, intende intervenire?

PEDRAZZI CIPOLLA, *relatore di minoranza*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Pellegrino, come relatore intende intervenire?

* PELLEGRINO, *relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che la Giunta ha deliberato - con separate votazioni - di proporre all'Assemblea:

- 1) il diniego dell'autorizzazione a procedere per le imputazioni di cui ai capi A), C), E) e F) della richiesta, concernenti il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- 2) la concessione delle autorizzazioni a procedere per le imputazioni di cui ai capi B), D), e G) della richiesta, riguardanti la violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;
- 3) il diniego dell'autorizzazione a compiere atti di perquisizione;
- 4) il diniego dell'autorizzazione ad eseguire il provvedimento di custodia cautelare in luogo di privata dimora;
- 5) di dichiarare improcedibile la richiesta che l'autorizzazione venga estesa anche ad eventuali nuove emergenze di fatto, che dovessero scaturire nel prosieguo del procedimento.

L'Assemblea dovrà ora deliberare separatamente sulle cinque distinte proposte avanzate dalla Giunta: le prime quattro a maggioranza la quinta all'unanimità.

Passiamo dunque alle votazioni.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, intendo svolgere una notazione a margine di questa vicenda. Il collega Citaristi si avvia ormai al *record* mondiale del numero di richieste di autorizzazione a procedere. Tuttavia stupisce che per altre organizzazioni politiche la magistratura abbia puntato ben più in alto del segretario amministrativo (*Commenti dai Gruppi della DC e del PSI*), mentre per il partito al quale appartiene il senatore Citaristi non si è spinta oltre. Ritengo pertanto importante svolgere tale notazione. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Citaristi, per le imputazioni di cui ai capi A), C), E) e F), concernenti il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. (*Doc. IV, n. 74*).

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Andreini, Andreotti, Angeloni, Azzarà,

Baldini, Barbieri, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Bodo, Boffardi, Boldrini, Bono Parrino, Boratto, Borroni, Boso, Bratina, Brescia, Brina, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Cannariato, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cavazzuti, Chiarante, Cicchitto, Ciminio, Citaristi, Coco, Compagna, Condarcuri, Condorelli, Conti, Cosutta, Covatta, Covello, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabbri, Fabj Ramous, Fabris, Fagni, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrara Vito, Ferrari Bruno, Ferrari Karl, Filetti, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi, Franza, Frasca,

Galdelli, Galuppo, Gangi, Garofalo, Gava, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Gianotti, Gibertoni, Giorgi, Giovanelli, Giovanniello, Giovannolla, Giunta, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guerzoni, Guglieri, Guzzetti,

Ianni, Icardi, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi, Londei, Lopez, Lorenzi, Loreto, Luongo,

Maccanico, Magliocchetti, Maisano Grassi, Manara, Manfroi, Manzini, Marchetti, Marinucci Mariani, Marniga, Martinazzoli, Masiello, Mazzola, Meduri, Meo, Meriggi, Merolli, Mesoraca, Micolini, Mininni-Jannuzzi, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Molinari, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore, Murmura,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Orsini,

Pagano, Pagliarini, Paire, Parisi Francesco, Pavan, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Perina, Pezzoni, Picano, Piccoli, Piccolo, Pierani, Pinto, Pischedda, Pistoia, Polenta, Pontone, Postal, Preioni, Procacci, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Ranieri, Rapisarda, Rastrelli, Ravasio, Redi, Resta, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riz, Robol, Rognoni, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele,

Salvato, Salvi, Saporito, Scaglione, Scevarolli, Scheda, Senesi, Serena, Specchia, Speroni, Sposetti, Staglieno, Stefanelli, Stefano, Struffi, Tabladini, Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Tronti, Turini,

Venturi, Visibelli,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zito, Zoso, Zotti, Zuffa.

Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Bonferroni, Brutti, Colombo, Colombo Svevo, De Rosa, Genovese, Leone, Moltisanti, Pinna, Russo Vincenzo, Santalco, Scivoletto, Torlontano, Triglia, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, a Bucarest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord. Rubner, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Citaristi, per le imputazioni di cui ai capi *A), C), E) e F)*, concernenti il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (*Doc. IV, n. 74*).

Senatori presenti	240
Senatori votanti	239
Maggioranza	120
Favorevoli	145
Contrari	90
Astenuti	4

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Citaristi, per le imputazioni di cui ai capi *B), D) e G)*, riguardanti le violazioni delle norme sul contributo dello stato al finanziamento dei partiti politici. (*Doc. IV, n. 74*).

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Andreini, Andreotti, Anesi, Angeloni, Azzarà,

Baldini, Barbieri, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Bodo, Boffardi, Boldrini, Bono Parrino, Boratto, Borroni, Boso, Bratina, Brescia, Brina, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Cannariato, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cavazzuti, Chiarante, Cicchitto, Cimino, Cocciu, Coco, Compagna, Condarcuro, Condorelli, Conti, Cossutta, Covatta, Covello, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabbi, Fabj Ramous, Fabris, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrari Bruno, Ferrari Karl, Filetti, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi, Franza, Frasca,

Galdelli, Galuppo, Gangi, Garofalo, Gava, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Gianotti, Gibertoni, Giorgi, Giovanelli, Giovanniello, Giovannola, Giunta, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guerzoni, Guglieri, Guzzetti,

Ianni, Icardi, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi, Londei, Lopez, Lorenzi, Loreto, Luongo,

Maccanico, Magliocchetti, Maisano Grassi, Manara, Manfroi, Manieri, Manzini, Marchetti, Marinucci Mariani, Marniga, Martinazzoli, Masiello, Mazzola, Meduri, Meo, Meriggi, Merolli, Mesoraca, Micolini, Mininni-Jannuzzi, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Molinari, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore, Murmura,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Orsini, Ottaviani,

Pagano, Pagliarini, Paire, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Perina, Pezzoni, Picano, Piccoli, Piccolo, Pierani, Pinto, Pischetta, Pistoia, Polenta, Pontone, Postal, Preioni, Procacci, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Ranieri, Rapisarda, Rastrelli, Ravasio, Redi, Resta, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Riz, Robol, Rognoni, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele,

Salvi, Saporito, Scaglione, Scevarolli, Scheda, Senesi, Serena, Specchia, Speroni, Sposetti, Staglieno, Stefanelli, Stefano, Struffi,

Tabladini, Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti, Turini, Venturi, Visibelli,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zito, Zoso, Zotti.

Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Bonferroni, Brutti, Colombo, Colombo Svevo, De Rosa, Genovese, Leone, Moltisanti, Pinna, Russo Vincenzo, Santalco, Scivoletto, Torlontano, Triglia, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, a Bucarest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord. Rubner, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Citaristi, per le imputazioni di cui ai capi B), D) e G), riguardanti la violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici. (Doc. IV, n. 74):

Senatori presenti	245
Senatori votanti	244
Maggioranza	123
Favorevoli	164
Contrari	78
Astenuti	2

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di diniego a compiere atti di perquisizione contro il senatore Citaristi (*Doc. IV, n. 74*).

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Andreini, Andreotti, Anesi, Angeloni, Azzarà,

Baldini, Barbieri, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Bodo, Boffardi, Boldrini, Bono Parrino, Boratto, Borroni, Boso, Bratina, Brescia, Brina, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Cannariato, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cavazzuti, Chiarante, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Cocciu, Coco, Compagna, Condarcuri, Condorelli, Conti, Cossutta, Covatta, Covello, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabbri, Fabj Ramous, Fabris, Fagni, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrari Bruno, Ferrari Karl, Filetti, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi, Franza, Frasca,

Galdelli, Galuppo, Gangi, Garofalo, Gava, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Gianotti, Gibertoni, Giorgi, Giovanniello, Giovanolla, Giunta, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guerzoni, Guzzetti,

Ianni, Icardi, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi, Londei, Lopez, Lorenzi, Loreto, Luongo,

Maccanico, Magliocchetti, Maisano Grassi, Manara, Manfroi, Manieri, Manzini, Marchetti, Marinucci Mariani, Marniga, Martinazzoli, Masiello, Mazzola, Meduri, Meo, Meriggi, Merolli, Mesoraca, Micolini,

Mininni-Jannuzzi, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore, Murmura, Napoli, Nerli, Nocchi, Orsini, Ottaviani, Pagano, Pagliarini, Paire, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Perina, Pezzoni, Picano, Piccoli, Piccolo, Pierani, Pinto, Pischedda, Pistoia, Polenta, Pontone, Preioni, Procacci, Pulli, Putignano, Rabino, Radi, Ranieri, Rapisarda, Rastrelli, Ravasio, Redi, Resta, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Riz, Robol, Rognoni, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele, Salvato, Salvi, Saporito, Scaglione, Scevarolli, Scheda, Senesi, Specchia, Speroni, Sposetti, Staglieno, Stefanelli, Stefano, Struffi, Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti, Turini, Venturi, Visibelli, Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zito, Zoso, Zotti, Zuffa.

Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Bonferroni, Brutti, Colombo, Colombo Svevo, De Rosa, Genovese, Leone, Moltisanti, Pinna, Russo Vincenzo, Santalco, Scivoletto, Torlontano, Triglia, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, a Bucarest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord. Rubner, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a compiere atti di perquisizione nei confronti del senatore Citaristi (*Doc. IV, n. 74*):

Senatori presenti	242
Senatori votanti	241
Maggioranza	121
Favorevoli	191
Contrari	45
Astenuti	5

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione ad eseguire il provvedimento di custodia cautelare in luogo di privata dimora nei confronti del senatore Citaristi (*Doc. IV, n. 74*).

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Andreini, Andreotti, Anesi, Angeloni, Azzarà,

Baldini, Barbieri, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Bodo, Boffardi, Boldrini, Bono Parrino, Boratto, Borroni, Boso, Bratina, Brescia, Brina, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cavazzuti, Chiarante, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Cocciu, Coco, Compagna, Condarcuri, Condorelli, Conti, Cossutta, Covatta, Covello, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabbri, Fabj Ramous, Fabris, Fagni, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrari Bruno, Ferrari Karl, Filetti, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi, Franza, Frasca,

Galdelli, Galuppo, Garofalo, Gava, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Gianotti, Gibertoni, Giovanniello, Giovanolla, Giunta, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guerzoni, Guzzetti,

Ianni, Icardi, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi, Londei, Lopez, Lorenzi, Loreto, Luongo,

Maccanico, Magliocchetti, Maisano Grassi, Manfroi, Manieri, Manzini, Marchetti, Marinucci Mariani, Marniga, Martinazzoli, Masiello, Mazzola, Meduri, Meo, Meriggi, Merolli, Mesoraca, Micolini, Mininni-Jannuzzi, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore, Murmura,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Orsini,

Pagano, Pagliarini, Paire, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pinto, Pischedda, Pistoia, Polenta, Pontone, Postal, Preioni, Procacci, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Ranieri, Rapisarda, Rastrelli, Ravasio, Redi, Resta, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Riz, Robol, Rognoni, Romeo, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele,

Salvato, Salvi, Saporito, Scaglione, Scevarolli, Scheda, Senesi, Serena, Specchia, Speroni, Sposetti, Staglieno, Stefanelli, Stefano, Struffi,

Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti, Turini,

Venturi, Visibelli,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zito, Zoso, Zotti, Zuffa.

Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Bonferroni, Brutti, Colombo, Colombo Svevo, De Rosa, Genovese, Leone, Moltisanti, Pinna, Russo Vincenzo, Santalco, Scivoletto, Torlontano, Triglia, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, a Bucarest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord. Rubner, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione ad eseguire il provvedimento di custodia cautelare in luogo di privata dimora nei confronti del senatore Citaristi (*Doc. IV, n. 74*):

Senatori presenti	238
Senatori votanti	237
Maggioranza	119
Favorevoli	187
Contrari	44
Astenuti	6

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di dichiarare improcedibile la richiesta che l'autorizzazione nei confronti del senatore Citaristi venga estesa anche ad eventuali nuove emergenze di fatto, che dovessero scaturire nel prosieguo del procedimento (*Doc. IV, n. 74*).

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Andreotti, Anesi, Angeloni, Azzarà,

Baldini, Barbieri, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Bodo, Boffardi, Boldrini, Bono Parrino, Boratto, Borroni, Boso, Bratina, Brescia, Brina, Bucciarelli, Butini,

Calvi, Campagnoli, Cappiello, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cavazzuti, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Cocciu, Coco, Com-

pagna, Condarcuri, Condorelli, Conti, Cossutta, Covatta, Covello, Co-
viello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Co-
smo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De Vito, Di Bene-
detto, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Di Stefano, Donato, Doppio,
Dujany,

Fabbri, Fabj Ramous, Fagni, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrari
Bruno, Ferrari Karl, Filetti, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, For-
cieri, Forte, Foschi, Franchi, Franza, Frasca,

Galdelli, Galuppo, Gangi, Garofalo, Gava, Giacobuzzo, Giagu De-
martini, Gianotti, Gibertoni, Giovanelli, Giovanniello, Giovanolla, Gol-
fari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guerzoni,
Guzzetti,

Ianni, Icardi, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Liberatori, Lobianco, Lombardi, Lon-
dei, Lopez, Lorenzi, Loreto, Luongo,

Maccanico, Magliocchetti, Maisano Grassi, Manfroi, Manieri, Man-
zini, Marchetti, Marinucci Mariani, Marniga, Masiello, Mazzola, Meduri,
Meo, Meriggi, Merolli, Mesoraca, Micolini, Mininni-Jannuzzi, Minucci
Adalberto, Minucci Daria, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Mura-
tore,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Orsini, Ottaviani,

Pagano, Pagliarini, Paire, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pe-
drizzi Cipolla, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Pezzoni, Picano, Piccoli,
Pierani, Pinto, Pischedda, Pistoia, Polenta, Pontone, Preioni, Procacci,
Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Ranieri, Rapisarda, Rastrelli, Ravasio, Redi, Resta,
Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Riz, Robol, Rognoni, Romeo, Roscia,
Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele,

Salvato, Salvi, Saporito, Scaglione, Scevarolli, Scheda, Senesi, Se-
rena, Specchia, Speroni, Sposetti, Staglieno, Stefanelli, Stefano, Struffi,
Tabladini, Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti, Turini,
Venturi, Visibelli,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zito, Zoso, Zotti, Zuffa.

Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Bonferroni, Brutti, Co-
lombo, Colombo Svevo, De Rosa, Genovese, Leone, Moltisanti, Pinna,
Russo Vincenzo, Santalco, Scivoletto, Torlontano, Triglia, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, a
Bucarest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord. Rubner, a
Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Eu-
ropa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio
segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della

Giunta di dichiarare improcedibile la richiesta che l'autorizzazione nei confronti del senatore Citaristi venga estesa anche a eventuali nuove emergenze di fatto, che dovessero scaturire nel prosieguo del procedimento (*Doc. IV, n. 74*):

Senatori presenti	231
Senatori votanti	230
Maggioranza	116
Favorevoli	187
Contrari	39
Astenuti	4

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Florino, per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale (diffamazione) (*Doc. IV, n. 76*).

Ricordo che la Giunta ha proposto all'unanimità di negare l'autorizzazione.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PINTO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Florino (*Doc. IV, n. 76*).

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Andreotti, Anesi, Angeloni,

Baldini, Barbieri, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Bodo, Boffardi, Boldrini, Bono Parrino, Boratto, Borroni, Boso, Bratina, Brina, Bucciarelli, Butini,

Calvi, Campagnoli, Cappiello, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cavazzuti, Chiarante, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Cocciu,

Coco, Compagna, Condarcuri, Condorelli, Conti, Cossutta, Covatta, Covello, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabbri, Fabj Ramous, Fabris, Fagni, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrari Karl, Filetti, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi, Frasca,

Galdelli, Galuppo, Gangi, Garofalo, Gava, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Gianotti, Gibertoni, Giovanniello, Giovanolla, Giunta, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guerzoni, Guglieri, Ianni, Icardi, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi, Londei, Lopez, Lorenzi, Loreto, Luongo,

Maccanico, Magliocchetti, Maisano Grassi, Manfroi, Manieri, Manzini, Marchetti, Marinucci Mariani, Marniga, Masiello, Mazzola, Meduri, Meo, Meriggi, Merolli, Mesoraca, Micolini, Mininni-Jannuzzi, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Orsini, Ottaviani,

Pagano, Pagliarini, Paire, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Pezzoni, Picano, Piccoli, Piccolo, Pierani, Pinto, Pischedda, Pistoia, Polenta, Pontone, Preioni, Procacci, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Ranieri, Rapisarda, Rastrelli, Ravasio, Redi, Resta, Ricci, Ricevuto, Riviera, Riz, Robol, Rognoni, Romeo, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Raffaele,

Salvi, Saporito, Scaglione, Scevarolli, Senesi, Serena, Specchia, Speroni, Sposetti, Staglieno, Stefanelli, Struffi,

Tabladini, Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti, Turini, Visibelli,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zito, Zoso, Zotti, Zuffa.

Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Bonferroni, Brutti, Colombo, Colombo Svevo, De Rosa, Genovese, Leone, Moltisanti, Pinna, Russo Vincenzo, Santalco, Scivoletto, Torlontano, Triglia, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, a Bucarest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord. Rubner, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della

Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Florino (*Doc. IV, n. 76*):

Senatori presenti	225
Senatori votanti	224
Maggioranza	113
Favorevoli	155
Contrari	66
Astenuti	3

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Frasca, per il reato di cui agli articoli 61, n. 9 e 341 del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (*Doc. IV, n. 81*).

Ricordo che la Giunta ha proposto a maggioranza di negare l'autorizzazione a procedere.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DI LEMBO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Frasca. (*Doc. IV, n. 81*).

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Anesi, Angeloni, Azzarà, Baldini, Barbieri, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Bodo, Boratto, Borroni, Brina, Bucciarelli, Butini,

Calvi, Campagnoli, Carpenedo, Casoli, Castiglione, Cavazzuti, Cicchitto, Cimino, Coco, Compagna, Condarcuro, Condorelli, Conti, Cosutta, Covatta, Covello, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De Vito, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabbri, Fabris, Fagni, Favilla, Ferrari Karl, Filetti, Fontana Albino, Forcieri, Franchi, Franza, Frasca,

Galdelli, Galuppo, Garofalo, Gava, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Gianotti, Gibertoni, Giorgi, Giovanelli, Giovanniello, Giovanolla, Giunta, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guerzoni,

Ianni, Icardi, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi, Londei, Lopez, Lorenzi, Luongo,

Maccanico, Magliocchetti, Maisano Grassi, Manfroi, Manieri, Manzini, Marchetti, Marinucci Mariani, Marniga, Masiello, Mazzola, Meduri, Meriggi, Merolli, Mesoraca, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Montini, Mora, Moschetti, Muratore,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Ottaviani,

Pagano, Pagliarini, Paire, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegatti, Pezzoni, Picano, Piccoli, Piccolo, Pierani, Pinto, Pischedda, Pontone, Preioni, Procacci, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Ranieri, Rastrelli, Ravasio, Resta, Ricci, Ricevuto, Riz, Robol, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe,

Salvi, Saporito, Scheda, Senesi, Serena, Speroni, Sposetti, Staglieno, Struffi,

Tabladini, Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti, Turini, Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zoso, Zuffa.

Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Bonferroni, Brutti, Colombo, Colombo Svevo, De Rosa, Genovese, Leone, Moltisanti, Pinna, Russo Vincenzo, Santalco, Scivoletto, Torlontano, Triglia, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, a Bucarest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord. Rubner, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Frasca (*Doc. IV, n. 81*):

Senatori presenti	181
Senatori votanti	180
Maggioranza	91
Favorevoli	125
Contrari	52
Astenuti	3

Il Senato approva.

PRESIDENTE. L'esame delle autorizzazioni a procedere è così esaurito.

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 951

COVIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COVIELLO. Signor Presidente, l'11ª Commissione permanente non ha ancora completato l'esame del disegno di legge n. 951 relativo alla conversione in legge del decreto-legge 1º febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali. Pertanto, chiedo alla Presidenza, a nome della Commissione, di poterne completare la discussione per riferire nella prossima settimana all'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Coviello, l'Assemblea prende atto che la Commissione non ha terminato i propri lavori.

Non essendovi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Coviello di rinvio in Commissione del disegno di legge n. 951 si intende accolta.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1060

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione generale del disegno di legge n. 1060, che avevamo precedentemente sospeso. Avverto al riguardo che la seduta proseguirà oltre l'orario stabilito, fino alla conclusione dell'esame.

È iscritto a parlare il senatore Guglieri. Ne ha facoltà.

GUGLIERI. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Forte. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, anch'io rinuncio ad intervenire in discussione generale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Londei. Ne ha facoltà.

LONDEI. Signor Presidente, sarò brevissimo in quanto la posizione del Partito democratico della sinistra è stata ampiamente illustrata sia nella Commissione competente che presso la Camera dei deputati.

Si tratta di un decreto reiterato più volte, di cui ci stiamo occupando dall'inizio della legislatura, che contiene in sé tutto e il contrario di tutto: dall'agevolazione per la prima casa al condono, dagli estimi ai prodotti petroliferi, dai rimborsi ai tributi concessionari. In poche parole, è un esempio di come non si dovrebbe legiferare.

Nonostante alcune modifiche da noi introdotte nel corso dell'*iter*, ritengo che sia un provvedimento da non approvare.

Per questi motivi, soprattutto perchè il decreto-legge introduce ancora una volta il condono che favorisce i cittadini che non compiono il proprio dovere di contribuenti e punisce coloro che adempiono, preannuncio il voto contrario dei senatori del Gruppo democratico della sinistra. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Favilla, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,

considerato che in base al primo comma dell'articolo 11 viene impedito di poter computare in detrazione negli anni successivi i crediti IVA alle aziende che abbiano registrato nel 1992 importazioni da paesi membri della Comunità europea superiori al 10 per cento del complesso di acquisti di beni e servizi dello stesso anno e che rilevino un credito di imposta superiore ai 100 milioni nella dichiarazione IVA;

rileva che tale disposizione, forse prevista dal Governo in correlazione con la complessiva riforma attuata dal 1° gennaio 1993 in materia di IVA con il recepimento delle intese comunitarie, non ha però in effetti alcuna giusta motivazione, anche perchè penalizza le imprese importatrici della CEE rispetto a quelle che hanno importato da paesi terzi e che esportando i prodotti finali, realizzano crediti d'imposta elevati;

esprime forti preoccupazioni perchè tale misura, impedendo il graduale recupero dei crediti IVA a tali imprese, le sottopone a rilevanti e ingiustificati ulteriori oneri finanziari, al momento delle successive dichiarazioni IVA, se chiuse a debito, senza poter recuperare i crediti secondo le regole ormai consolidate;

giudica del tutto iniqua e contro ogni regola di mercato e di pari condizioni per tutte le aziende operanti in regime di libera concorrenza la previsione di assegnare a tali aziende titoli di Stato emessi a tasso ridotto e quindi cedibili a valore ampiamente sotto la pari; in tal modo oneri che dovrebbero gravare su tutta la collettività vengono posti a carico di pochi soggetti;

nella consapevolezza di non poter risolvere i problemi di ordine finanziario che la eliminazione della norma creerebbe, data la ristrettezza dei tempi disponibili,

invita il Governo

a studiare e ad affrontare in tempi brevi una norma che elimini tali inique sperequazioni e, in particolare, suggerisce di poter affrontare subito almeno i casi più gravosi che sono costituiti dalle aziende il cui

credito di imposta, nella dichiarazione IVA del 1992, dipende dalla acquisizione o rinnovo di beni strumentali avvenuti nello scorso anno; ad esse almeno, dovrebbe essere attribuita la facoltà di computare in detrazione nelle future liquidazioni dell'IVA la quota parte di credito derivante dalle operazioni relative alla acquisizione di detti beni strumentali, escludendo così, per tali quote, la prevista assegnazione di buoni del tesoro.

9.1060.2.

FAVILLA, ZOSO, FORTE, FERRARA Vito

Il senatore Favilla ha facoltà di parlare.

FAVILLA. Signor Presidente, il mio intervento è soprattutto volto ad illustrare l'ordine del giorno, nel quale si esprime preoccupazione per una norma che tratta in modo diverso alcuni soggetti. A particolari tipi di impresa si impongono degli oneri, venendo meno al principio di trattare tutti allo stesso modo.

In questo momento, soprattutto per motivi di ordine finanziario e di bilancio, non è possibile modificare il testo del decreto-legge: per questa ragione abbiamo presentato un ordine del giorno che invita il Governo ad intervenire alla prima occasione possibile per correggere queste storture.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lauria, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 16 del 1993,

impegna il Governo,

a chiarire che si intendono definitive le decisioni di revisione degli estimi, salvo conguaglio, già assunte dalle commissioni provinciali censuarie alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto n. 16, e per le quali non vengano prodotti ricorsi nei termini fissati.

9.1060.3

GAVA, LAURIA, D'AMELIO, CARPENEDO, GAROFALO, GUGLIERI, FERRARA Vito, PICCOLO, TURINI

Il senatore Lauria ha facoltà di parlare.

LAURIA. Signor Presidente, l'ordine del giorno riprende un emendamento approvato da quest'Aula in occasione del dibattito sul provvedimento concernente la finanza derivata. Con l'ordine del giorno si impegna il Governo a fornire i chiarimenti necessari alle strutture del Ministero affinché ci sia un'interpretazione autentica del silenzio-assenso anche per le decisioni assunte dalle commissioni censuarie periferiche. Si raccomanda l'approvazione dell'ordine del giorno, proposto per fini di giustizia dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, il quale, oltre a pronunciarsi sugli ordini del giorno presentati, nel corso del suo intervento illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 1060 di conversione del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, esaminata la procedura prevista dall'articolo 15 per dare attuazione ai trasferimenti di beni in favore delle Ferrovie SpA,

impegna il Governo ad assumere atti dispositivi in applicazione della Convenzione tra il Ministero delle finanze ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, firmata congiuntamente in data 26 giugno 1991, per dare seguito al trasferimento delle aree ex Officine grandi riparazioni (OGR) di Torino dal Demanio dello Stato al Politecnico di Torino a titolo gratuito e perpetuo, per permettere l'avvio dei lavori del raddoppio del Politecnico stesso.

9.1060.1.

LA COMMISSIONE

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, di questo provvedimento abbiamo discusso ben sette volte in Commissione ed è stato detto tutto e il contrario di tutto.

Ringrazio i colleghi che sono intervenuti in discussione generale: alcune considerazioni soprattutto riguardo alla tecnica legislativa adottata si possono condividere, per altre manca anche il tempo materiale per puntualizzarle.

L'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione, si illustra da sè.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Favilla e da altri senatori, e sull'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Gava e da altri senatori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

REVIGLIO, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, il Governo accoglie gli ordini del giorno nn. 2 e 3.

L'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione, può essere accolto dal Governo solo come raccomandazione, non perchè non ne condivide il contenuto, ma perchè esso tocca un tema che non mi è noto e che deve essere approfondito sotto il profilo della legittimità giuridica. Lavorerò in questa direzione, per trovare una soluzione (tra l'altro si tratta del Politecnico di Torino, la mia città). La questione concerne l'interpretazione di leggi ed è allo studio degli uffici. Se dovessi accettare l'impegno contenuto nell'ordine del giorno, dovrei aver già superato i problemi giuridici, che non ho ancora approfondito sufficientemente. Sono certo comunque di poterli affrontare in tempi brevi per dare una soluzione positiva, nel senso prospettato nell'ordine del giorno, che nel merito condivido.

Per quanto riguarda gli altri due ordini del giorno, sono d'accordo con il relatore ad accettarli.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, lo scopo dell'ordine del giorno n. 1 è di fare in modo che l'accordo da tempo esistente fra il Ministero delle finanze e il Politecnico di Torino, perchè si metta a disposizione un'area del demanio per ampliare la sede dell'istituto, sia rispettato.

Poichè nell'articolo 15 del decreto al nostro esame vi è una remissione alle Ferrovie dello Stato di terreni, tra i quali è compreso quello di cui stiamo parlando, il Governo deve garantire che l'accordo sia rispettato e che le Ferrovie non oppongano alcun ostacolo.

Se vi è l'impegno esplicito del Governo in questa direzione, siano disposti a non insistere per la votazione essendo sufficiente l'accoglimento come raccomandazione, altrimenti insistiamo per la messa ai voti.

REVIGLIO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REVIGLIO, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, il senso delle mie parole è chiaro: se quell'accordo è conforme a legge - e stiamo facendo al riguardo gli opportuni approfondimenti - mi sembra giusto accoglierlo come raccomandazione.

Se il senso dell'ordine del giorno è di impegnare il Governo a rispettare la convenzione ove questa sia conforme a legge, posso anche accettare l'ordine del giorno. Devo approfondire la questione per verificare se la convenzione è *contra legem*. In tal caso bisognerebbe introdurre una modifica di legge.

FORTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, la questione verte sul modo di interpretare la legge. È chiaro che la riserva del Ministro ci riporta al punto iniziale. Presentiamo un ordine del giorno in virtù del quale il Governo si impegna ad interpretare la legge in un certo modo.

Sappiamo che la convenzione non è contro la legge, ma sappiamo anche che vi sono differenti interpretazioni derivanti dal fatto che essa è antecedente al trasferimento alle Ferrovie dei beni in questione. Ora, non è chiaro se il trasferimento include i beni oggetto della precedente convenzione o no. È una questione di interpretazione; di conseguenza, se il Governo accetta l'ordine del giorno ovviamente non chiediamo che sia messo ai voti; diversamente insistiamo per la votazione.

LEONARDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, condivido le dichiarazioni del senatore Forte e quindi insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

SPERONI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta testè avanzata dal senatore Speroni risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta sospesa alle ore 13,45 è ripresa alle ore 14,50).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1060.

Sull'ordine dei lavori

ROSCIA. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROSCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sull'ordine dei lavori per far rilevare al Presidente, ai colleghi e al Ministro che dalla conversione affrettata di questo decreto-legge potrebbero derivare danni alla disciplina tributaria che è già investita da un continuo terremoto. Ogni mese, ogni giorno, il Governo emana decreti-legge e scarica sui contribuenti una pletora di norme di difficile applicazione.

Se fate leggere queste norme ed altre dello stesso tipo ad una persona dotata di una cultura superiore, vi verrebbero chieste spiegazioni.

Ho preso la parola per far rilevare che non sembra corretto al mio Gruppo questo modo di procedere. Secondo il calendario, i lavori si dovevano concludere entro le ore 14. Inoltre questo decreto-legge doveva essere esaminato dal Senato, in modo attento e non affrettato, come invece è stato: la Commissione finanze ha dovuto esaminare in tempi rapidissimi il provvedimento e non abbiamo avuto il tempo per proporre emendamenti, per migliorare il testo che è di difficile comprensione per tutti.

Voglio far notare, signor Presidente, onorevoli colleghi, che in questo modo la nostra istituzione...

PRESIDENTE. Senatore Roscia, lei sta facendo un intervento nel merito e sa che questo non è consentito.

* ROSCIA. Signor Presidente, voglio far rilevare che le leggi devono essere approvate da entrambi i rami del Parlamento e non solo dalla Camera dei deputati. Pertanto, se viene trasmesso al Senato un disegno di legge di conversione di un decreto-legge non possiamo certo approvarlo in quattro e quattr'otto. E questo aspetto è molto importante (*Vivaci proteste dai Gruppi della DC e del PSI*).

PRESIDENTE. Senatore Roscia, se vuole cortesemente ascoltarci (*Proteste dal Gruppo della Lega Nord*), la invito a concludere il suo intervento, altrimenti sono costretto a toglierle la parola!

FRASCA. Bravo!

COVATTA. Basta!

ROSCIA. Ho concluso, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Roscia, lei ha avanzato dei rilievi ai quali ho il dovere di rispondere. Il calendario è stato approvato dalla Conferenza dei Capigruppo ed il presidente Spadolini, questa mattina, ha comunicato all'Assemblea che il provvedimento al nostro esame doveva essere comunque approvato, a qualsiasi ora della giornata.

Questo decreto-legge è stato più volte reiterato. Ritengo pertanto che sussistano tutte le condizioni per procedere alla sua approvazione.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Chiedo al senatore Favilla se insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2.

FAVILLA. Signor Presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Avverto che i presentatori hanno comunicato di non insistere per la votazione dell'ordine del giorno n. 3.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri della 5^a Commissione permanente sul testo del decreto-legge e su gli emendamenti presentati.

PROCACCI, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo, dichiara il proprio parere contrario per assenza della copertura prevista dall'articolo 81 della Costituzione sulle seguenti norme: 1, comma 4-bis; 9, comma 8-bis, 9, comma 9, sempre che non vengano approvati gli emendamenti del Governo e del relatore, nel qual caso permane il parere contrario per i motivi detti solo sull'articolo 1, comma 4-bis».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati, gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, dichiara il proprio nulla osta ad eccezione dei seguenti: 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 3.2, 3-quinquies 0.1 e 9.4, su cui il parere è contrario in quanto potrebbero esservi conseguenze non positive sull'equilibrio del bilancio dello Stato».

PAVAN. Domando di parlare. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, ho l'impressione che quanto è stato letto crei confusione. La Commissione bilancio ha espresso parere negativo alla Commissione di merito su alcuni punti che sono stati già accennati. Debbo tuttavia osservare che la Commissione di merito, con alcuni emendamenti ha superato i rilievi della 5^a Commissione.

Pertanto, con l'impegno che l'Assemblea approvi le proposte della Commissione, il quadro finanziario del provvedimento rimane intatto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonché i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992; dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all'articolo 2217, terzo comma, del codice civile e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificati dall'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Restano altresì validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, nonché dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388, e 24 novembre 1992, n. 455, anche ai fini dei successivi adempimenti concernenti le dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e dell'articolo 5 dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, nonché del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462, recante disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16; i predetti rapporti giuridici conservano validità ed hanno efficacia anche ai fini degli adempimenti da essi previsti e delle obbligazioni assunte.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16:

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: «oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere» sono sostituite dalle seguenti: «di non

possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo»;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), le parole: "dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;" sono sostituite dalle seguenti: "dagli Istituti autonomi case popolari, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Per gli immobili posseduti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'esenzione spetta limitatamente a quelli destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;"

b) nella lettera i), le parole: "gli immobili utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: "i fabbricati posseduti e utilizzati".

4-ter. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre prevista dal medesimo decreto, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento. Non si applicano, altresì, le sanzioni nei confronti dei predetti soggetti che effettuano, entro la data del 15 dicembre 1993, il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; in tal caso sono dovuti gli interessi nella misura sopra indicata.

4-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al comma 5 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "all'ufficio delle imposte" sono inserite le seguenti: "ed al comune ove è ubicato l'immobile".

5-ter. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1992 dall'articolo 3, comma 13, del decreto-

legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è differito al 31 dicembre 1993».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1° gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione che deve essere presentata per l'anno 1993 ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui tale dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i

comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale è compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonché alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso.

1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale è ammessa, entro trenta giorni, da parte dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.

1-quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1-bis entro il termine ivi previsto, nonché sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-ter entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano accolti.

1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari ovvero già acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

1-sexies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli.

1-septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, nonché delle volture in maniera automatica, e sono altresì stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

1-octies. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

I compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni censuarie provinciali di cui all'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila.

1-nonies. Al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Uno dei due membri supplenti può assumere le funzioni di vicepresidente".

1-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma *1-octies*, valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-undecies. Le variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonché dalla revisione generale delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle tariffe d'estimo e delle rendite, adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione generale di cui al comma 1 del presente articolo»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «, primo e secondo periodo»;

il comma 4 è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dall'anno 1994 il comune, con la deliberazione di cui ai commi 1 e 2, può stabilire la riduzione fino al 50 per cento dell'imposta dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 e l'aumento fino al 50 per cento dell'imposta dovuta per le unità immobiliari di cui al comma 3 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a condizione che sia garantita la compensazione di gettito tra riduzione ed aumento"».

All'articolo 3:

ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 le parole: «31 marzo 1993», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «20 giugno 1993»;

al comma 2, le parole: «15 aprile 1993» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1993»;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la stessa data e in un'unica soluzione deve essere effettuato il versamento ivi previsto»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-bis. In relazione alle astensioni dal lavoro dei lavoratori bancari ed esattoriali verificatesi nel giorno 2 del mese di dicembre 1986, si considerano tempestivi i versamenti di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, comunque effettuati entro il giorno 3 del medesimo mese di dicembre».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. - 1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, all'articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, e successive modificazioni, sono definite, su istanza irrevocabile del contribuente ed avente effetto anche nei confronti di eventuali coobbligati, mediante il pagamento della metà dell'imposta conseguente all'accertamento per omessa presentazione della dichiarazione ovvero della metà della maggiore imposta conseguente all'accertamento in rettifica e con abbandono delle sanzioni. Le imposte già corrisposte a seguito dell'accertamento sono computate in diminuzione delle somme dovute per la definizione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per gli accertamenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano ancora decorsi i termini per l'impugnativa. L'istanza, in carta semplice, deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata all'ufficio del registro competente e all'organo giurisdizionale adito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; il termine per l'impugnativa dell'atto di accertamento di cui al precedente periodo è differito di sessanta giorni. A seguito dell'istanza l'ufficio provvede alla liquidazione delle

somme dovute, le quali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso.

2. Qualora sia in contestazione il valore finale, per l'applicazione dell'INVIM dovuta per il periodo successivo a quelli definiti ai sensi del comma 1, si assume come valore iniziale il valore finale risultante dalla precedente dichiarazione aumentato della metà del maggiore valore accertato ovvero, in caso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, la metà del valore finale accertato.

3. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti, per la vertenza che si intende definire, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 3-ter. - 1. La dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 49, 50 e 52 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, è da considerare valida anche se non sottoscritta nel quadro D del relativo modello, purchè sottoscritta in calce.

Art. 3-quater. - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si considerano pendenti anche le controversie di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, se alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è stata notificata ordinanza di estinzione ovvero se avverso tale ordinanza pende ricorso, oppure se alla stessa data il ricorso di cui al citato articolo 17 non è stato ancora rigettato quale improcedibile o inammissibile con sentenza definitiva.

Art. 3-quinquies. - 1. Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere definite mediante la presentazione all'ufficio competente di apposita istanza entro il 31 marzo 1993. Si applica l'articolo 24 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) nell'articolo 29, comma 1, le parole: " 10 settembre 1992 " sono sostituite dalle seguenti: " 30 settembre 1993 "; e le parole: " di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985 " sono sostituite dalle seguenti: " del 31 dicembre 1991"»;

al comma 1, lettera i), n. 3), le parole: «12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino

alla data del 31 marzo 1993.» sono sostituite dalle seguenti: «12-ter. I termini di impugnativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 20 giugno 1993.»;

il comma 2 è soppresso;

dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Alle imprese con un numero di dipendenti fino a cento è data facoltà di prestare o meno assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera d) del comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "entro il 15 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo"; e le parole: "entro il 15 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile";

b) al comma 5, le parole: "Entro il mese di maggio" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 20 giugno"».

All'articolo 5:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, le parole da: "con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con una sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni di lire stabilita dal direttore compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, salvo che il fatto costituisca reato"».

All'articolo 6:

al comma 3, le parole: «devono presentare» sono sostituite dalle seguenti: «possono presentare»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «I contribuenti possono altresì redigere gli elenchi su carta bianca non specificamente predisposta, purchè il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nella modulistica ufficiale e

richiesto dal presente articolo. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà emanare le istruzioni applicative».

L'articolo 7 è soppresso.

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: «5 milioni di litri» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di litri»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato concesso. L'eccedenza del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 2 non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° luglio 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonchè per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992. L'eccedenza del credito d'imposta, determinato annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputabile sui versamenti da effettuare nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il periodo d'imposta 1994»;

il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazione e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi individuati dalle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991, n. 18 del 23 gennaio 1992 e n. 117 del 21 maggio 1992, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, è riconosciuta, per i periodi d'imposta 1992-1996, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, sugli utili reinvestiti, in ragione d'anno, nelle attività sopra indicate e in

attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.

6-bis. In alternativa al beneficio di cui al comma 6 e per il medesimo periodo temporale, i soggetti ivi indicati, che operano per le finalità di cui al medesimo comma, possono optare per un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Con i decreti di cui al citato comma 6 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della concessione del credito d'imposta. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti attuativi, il beneficio è revocato.

6-ter. Le esenzioni e il credito d'imposta di cui ai commi 6 e *6-bis* devono essere rappresentati nel bilancio dello Stato mediante corrispondente stanziamento di importo non superiore a 80 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 1993, 1994 e 1995, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro le disponibilità del predetto capitolo sono trasferite allo stato di previsione dell'entrata, a compensazione delle minori entrate che si verificano in conseguenza dell'applicazione dei commi 6 e *6-bis*.

6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e *6-bis*, valutati in lire 80 miliardi per gli anni 1993 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

All'articolo 9:

dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«*8-bis.* Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“*1-bis)* i corrispettivi versati dai contribuenti persone fisiche non imprenditori in relazione alle prestazioni di consulenza professionale per la compilazione della dichiarazione dei redditi, nei limiti delle tariffe professionali, comprovati da regolare fattura da allegare alla dichiarazione dei redditi;”.

8-ter. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le parole: "ed r)" sono sostituite dalle seguenti: ", r) e t-bis)";

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'adeguamento dei ricavi disposto dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applica ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto»;

dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, inerenti la possibilità di regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al 30 giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma con corresponsione degli interessi per ritardato pagamento nella misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento.

10-ter. All'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ai funzionari ed agli agenti dell'ente pubblico concessionario del servizio di accertamento e riscossione a norma dell'articolo 17, nonché ai loro incaricati muniti di apposito mandato";

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-bis. La disposizione di cui all'articolo 4, lettera a), numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per la parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserve iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria, anche agli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in bilancio a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «dalle singole società controllanti che si sono avvalse» sono sostituite dalle seguenti: «dalle singole società controllate agli enti e società controllanti che si sono avvalsi».

All'articolo 12:

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al comma 5-ter del presente articolo, commesse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1992, non si fa luogo all'irrogazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie previste dal capo I del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, qualora i soggetti interessati presentino, entro il 30 aprile 1993, alla competente Intendenza di finanza, domanda di definizione per ciascuna concessione gestita con contestuale pagamento di una somma di lire tre milioni per ciascun anno di gestione o frazione di esso.

5-bis. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi per oggetto le sanzioni e le pene pecuniarie di cui al comma 5 possono essere definite, entro il 30 aprile 1993, mediante il pagamento del 10 per cento delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate, fermo restando che, per ciascun anno di gestione in cui le infrazioni sono state accertate, il pagamento non potrà essere inferiore a lire quattro milioni.

5-ter. Per le infrazioni riguardanti i versamenti continuano ad applicarsi, per il periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1992, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, semprechè le relative regolarizzazioni siano effettuate entro il 30 aprile 1993. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.

5-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 aprile 1993 non si fa luogo alla notificazione dei provvedimenti di irrogazione di interessi, sanzioni e pene pecuniarie per le infrazioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter. Le definizioni e le regolarizzazioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dare luogo a rimborsi delle maggiori sanzioni, pene pecuniarie ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 aprile 1993, saranno stabilite le modalità di applicazione del presente articolo».

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - 1. Il versamento da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle imposte dirette iscritte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè nei ruoli suppletivi e relativi ruoli speciali, deve avvenire, al netto del compenso di riscossione di competenza, nei seguenti termini:

a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza, i tre decimi dell'importo di ciascuna rata;

b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, ulteriori tre decimi dell'importo di ciascuna rata;

c) entro il quattordicesimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza di ciascuna rata, i restanti quattro decimi dell'importo di ciascuna rata.

2. Ai versamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi da 3 a 6 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

All'articolo 15:

al comma 1, primo periodo, le parole: «dell'ente "Ferrovie dello Stato"» sono sostituite dalle seguenti: «delle Ferrovie dello Stato SpA»; e dopo le parole: «dall'ente "Ferrovie dello Stato"» sono inserite le seguenti: «e dalle Ferrovie dello Stato SpA»;

al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'ente "Ferrovie dello Stato"» sono sostituite dalle seguenti: «delle Ferrovie dello Stato SpA»;

al comma 2, le parole: «L'ente "Ferrovie dello Stato"» sono sostituite dalle seguenti: «Le Ferrovie dello Stato SpA»;

al comma 3, dopo le parole: «dell'ente "Ferrovie dello Stato"» sono inserite le seguenti: «e delle Ferrovie dello Stato SpA»; e le parole: «l'ente "Ferrovie dello Stato"» sono sostituite dalle seguenti: «le Ferrovie dello Stato SpA»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992, e in deroga alle medesime, continua ad applicarsi alle Ferrovie dello Stato SpA quanto disposto dall'articolo 24, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unità, ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, supplemento straordinario n. 9; in tale caso il reddito imponibile è determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unità immobiliari site nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonchè di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a

titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento. La disposizione prevista dal precedente periodo non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente comma, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1° gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.

4. All'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.»;

b) nel comma 4 è aggiunta la seguente lettera:

«i-bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario.».

4-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), le parole: «dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;» sono sostituite dalle seguenti: «dagli Istituti autonomi case popolari, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Per gli immobili posseduti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'esenzione spetta limitatamente a quelli destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;»;

b) nella lettera i), le parole: «gli immobili utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «i fabbricati posseduti e utilizzati».

4-ter. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre prevista dal medesimo decreto, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento. Non si applicano, altresì, le sanzioni nei confronti dei predetti soggetti che effettuano, entro la data del 15 dicembre 1993, il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; in tal caso sono dovuti gli interessi nella misura sopra indicata.

4-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

5. A decorrere dal periodo di imposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è abrogato il comma 4 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al comma 5 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «all'ufficio delle imposte» sono inserite le seguenti: «ed al comune ove è ubicato l'immobile».

5-ter. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1992 dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è differito al 31 dicembre 1993.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo» con le altre: «essere proprietario di altra abitazione idonea anche se ha».

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse», con le altre: «nonchè, sulla differenza di imposta dovuta, gli interessi maturati dalla data di acquisto a quella di cessione, in misura pari al tasso ufficiale di sconto» e, conseguentemente, alla fine del periodo, sostituire le parole: «aumentata del 30 per cento» con le altre: «oltre gli interessi, su tale differenza, in misura pari al tasso ufficiale di sconto, dalla data di acquisto a quella di cessione».

1.2

PICCOLO

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere dopo le parole: «non si applica» le seguenti: «fino all'ammontare dell'importo reinvestito».

1.3

PICCOLO

Sopprimere il comma 4-bis.

1.100

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

PICCOLO. Gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 si illustrano da sè.

LEONARDI, *relatore*. L'emendamento 1.100 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LEONARDI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Sono ovviamente favorevole all'emendamento 1.100.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

SPERONI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, che invito ad appoggiare la mia richiesta mediante alzata di mano, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che dal prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Onorevoli colleghi, apprezzate le circostanze, dispongo che il seguito della discussione del disegno di legge n. 1060 sia rinviato alla seduta di martedì prossimo.

Mozioni, interpellanze ed interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PROCACCI, *segretario, dà annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di martedì 23 marzo 1993

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, martedì 23 marzo alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (1060) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi (1057) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta alle ore 15.

DOTT. CARLO GUELFÌ

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 132**Gruppi parlamentari, composizione**

Il senatore Peruzza ha dichiarato di aver aderito al Gruppo del Partito democratico della sinistra.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, ufficio di presidenza

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari nella seduta del 16 marzo 1993 ha eletto segretario il deputato Vincenzo Sorice in sostituzione del deputato Francesco Cafarelli, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 17 marzo 1993, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1011 - Deputato DIANA. - «Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali» (1077) *(Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*.

Disegni di legge, annuncio di presentazione e assegnazione

In data 17 marzo 1993, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2313. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica» (905-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 17 marzo 1993, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

GOLFARI, ANDREINI, CUTRERA, FONTANA Albino, GIOLLO, GIOVANELLI, GIUNTA, MARTELLI, MONTRESORI, PARISI Vittorio, PIERRI, SPECCHIA e TABLADINI. - «Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada; abrogazione dell'artico-

lo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» (1074);

FLORINO. - «Limiti per la vendita di bevande alcoliche» (1075);

FILETTI e FLORINO. - «Interpretazione autentica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in tema di decadenza dall'impiego del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche» (1076).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

BISCARDI, CANNARIATO e LOPEZ. - «Norme per la diffusione della lingua e della cultura italiane e per gli interventi scolastici in favore delle comunità italiane all'estero» (1079).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

GRECO. - «Norme sugli archivi storici dei partiti politici» (1041), previ pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

FABI RAMOUS e SENESI. - «Norme penali contro lo stupro» (946), previo parere della 1ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1990» (1034) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

CAPPUZZO ed altri. - «Modifiche alle norme in favore del personale di leva e di carriera appartenente alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti e nuova disciplina dell'indennizzo privilegiato aeronautico» (1015), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

OTTAVIANI e SCAGLIONE. - «Nuove norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica del servizio radiotele-

visivo» (1018), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione;

SENESI ed altri. - «Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità» (1043), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

FOSCHI ed altri. - «Riordino delle norme che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del settore vitivinicolo» (956), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 10ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

PULLI ed altri. - «Modifica dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica» (1009), previ pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

PUTIGNANO ed altri. - «Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e alla legge 8 novembre 1991, n. 362, concernenti il servizio farmaceutico» (1027), previ pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

RAPISARDA ed altri. - «Norme sul consenso per il prelievo di organi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico» (1047), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il disegno di legge: DE GIUSEPPE ed altri. - «Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione» (941) - già assegnato in sede referente alla 4ª Commissione permanente (Difesa), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione - è nuovamente deferito, in data 17 marzo 1993, nella stessa sede, alle Commissioni permanenti riunite 4ª e 7ª, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 17 marzo 1993, il senatore Speroni ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 345.

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 17 marzo 1993 il senatore Pedrazzi Cipolla ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: «Interpretazione autentica della legge 8 giugno 1990, n. 142, in ordine al

trasferimento delle competenze assistenziali delle provincie ai comuni e norme relative agli interventi per gestanti, madri e minori» (815).

**Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti**

Nella seduta di ieri, la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha approvato il seguente disegno di legge: Riz ed altri. - «Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano» (746).

Governo, trasmissione di documenti

Con lettera in data 13 marzo 1993, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Milano.

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del comitato amministrativo del Fondo interbancario di garanzia.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6ª Commissione permanente.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 24.

Mozioni

DE GIUSEPPE, GAVA, COLOMBO, MAZZOLA, CONTI, MANZINI, DI BENEDETTO, PICCOLI, ANDREOTTI, MONTINI, D'AMELIO, DE MATTEO, MEO, DE VITO, COVIELLO, DI LEMBO, PINTO, CITARISTI, GRAZIANI, CREUSO, DONATO, LAZZARO, SAPORITO, FOSCHI, BERNASSOLA, CABRAS, FAVILLA, PAVAN, IANNI, COCO, MOSCHETTI, DI NUBILA, MEROLLI, REDI, TANI, LADU, RADU, LOMBARDI, BUTINI, FONTANA Albino, DE COSMO, NAPOLI, PERINA, INNOCENTI, DOPPIO, GRASSI BERTAZZI, GIOVANNIELLO, POSTAL, FABRIS, ZOTTI, CARLOTTO, POLENTA, VENTURI, CONDORELLI, FERRARI Bruno, ROBOL, CAMPAGNOLI, RABINO, MORA, RAVASIO, BERNINI, LAURIA, MONTRESORI, INZERILLO, CUSUMANO, DI STEFANO, GOLFARI, CAPPUZZO, MINUCCI Daria, GRANELLI, ABIS, PULLI, FONTANA Elio. - Il Senato,

preso atto della seconda relazione sulla condizione dell'anziano che il Ministro senza portafoglio per gli affari sociali ha presentato al Parlamento;

rilevato che il progressivo invecchiamento della popolazione richiede adeguate proposte da parte dei pubblici poteri, in coerenza con

le raccomandazioni dell'ONU, dell'OCSE, dell'OMS, nonché delle risoluzioni del Parlamento europeo;

considerato che l' «Anno europeo degli anziani e della solidarietà fra le generazioni» impone una opportuna revisione delle politiche in favore degli anziani tenendo anche presenti le iniziative intraprese dagli altri paesi europei,

sottolinea il ritardo che tuttora si riscontra nell'impostazione delle politiche per gli anziani, spesso anacronisticamente considerati soltanto come soggetti da assistere, e gli squilibri che si rilevano nelle varie regioni - anche all'interno di tale concezione - in ordine alle risorse e agli strumenti necessari per una valida assistenza;

ritiene necessario ancora una volta richiamare le analisi e le proposte contenute nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e la condizione sociale dell'anziano che rappresentano un sicuro e condiviso punto di riferimento;

reputa essenziale porre in atto iniziative per assicurare vita attiva a tutti coloro che, a prescindere dall'età, possono essere ancora utili alla società: in tale prospettiva è utile prevedere per l'anziano la possibilità di mantenere, dopo la pensione di vecchiaia, adeguate forme di collaborazione con il precedente datore di lavoro o con altri, superando il divieto di cumulo tra pensione e compensi derivanti da tale collaborazione, nonché incoraggiare la prosecuzione dell'attività dei lavoratori autonomi anche attraverso idonea revisione di norme fiscali;

pone in risalto l'opportunità di consentire ai lavoratori dipendenti l'opzione per il tempo parziale specialmente nell'ultima fase della vita lavorativa, salvaguardando le condizioni migliori per il calcolo della retribuzione pensionabile;

chiede al Governo, anche sulla base della esperienza derivante dai recenti provvedimenti, opportune iniziative per riordinare sia la materia delle prestazioni farmaceutiche e sanitarie tenendo presenti le particolari esigenze degli anziani, sia l'aggancio delle pensioni ai processi inflattivi ed all'incremento del prodotto interno lordo anche per non aggravare il problema delle pensioni di annata, peraltro non del tutto risolto;

invita il Governo a prevedere nelle sue proposte concernenti la politica della casa che gli anziani ultrasessantenni sfrattati ottengano l'assegnazione di un appartamento nello stesso contesto urbano, con l'eventuale contributo del comune al canone di locazione per i non abienti;

sollecita il Governo a presentare un disegno di legge che colmi la lacuna costituita dalla perdurante assenza di una legge-quadro sui servizi sociali;

invita il Governo a dare attuazione al progetto-obiettivo «Tutela della salute degli anziani 1991-1995» approvato dalle competenti Commissioni parlamentari con risoluzioni in data 30 gennaio 1992;

ritiene, in tale contesto, che debba essere riconosciuta priorità a tutti gli interventi volti a privilegiare l'assistenza in ambito familiare attraverso l'ospedale diurno, l'ospedalizzazione a domicilio, l'assistenza domiciliare integrata, garantendo contemporaneamente ai familiari degli anziani non autosufficienti agevolazioni quali riduzioni nell'orario di lavoro, periodi di aspettativa, precedenza nei trasferimenti, deducibi-

lità di alcuni oneri dal reddito imponibile e, in alternativa ai ricoveri impropri causati prevalentemente da motivi di indigenza, l'erogazione di un sussidio nei limiti della spesa che l'ente locale dovrebbe sostenere per integrare la retta corrisposta alla casa di cura;

considera con preoccupazione le gravi difficoltà insorte nella realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti - a causa della constatata inadeguatezza di molti progetti sottoposti dalle regioni alla valutazione del Ministero della sanità - e invita il Governo ad adottare ulteriori atti di indirizzo e di coordinamento per la diffusione di *standard* conformi alle più avanzate esperienze nel campo dell'assistenza geriatrica;

chiede, infine, che venga valorizzato il ruolo delle associazioni degli anziani e dei gruppi di volontariato, sia nel controllo sia nella gestione diretta di servizi, con gli strumenti di cui agli articoli 7 e 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e che le regioni ancora inadempienti siano sollecitate a disciplinare l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato;

invita il Presidente del Consiglio ad affidare - ferme restando le attuali competenze dei vari Dicasteri - il coordinamento delle suddette iniziative al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali, assegnandogli le necessarie dotazioni.

(1-00097)

Interpellanze

CALVI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. - Premesso:

che l'uccisione di Hussein Naghdi, rappresentante del Consiglio nazionale della resistenza iraniana in Italia, ripropone in tutta la sua drammaticità il problema della difesa degli esiliati nel nostro paese;

che il diplomatico assassinato aveva concordato una riunione con parlamentari italiani da tenersi giovedì 18 marzo 1993 per discutere della situazione dei diritti umani in Iran, delle ultime vicende politiche del suo paese, delle attività terroristiche del regime iraniano all'estero, delle iniziative della resistenza iraniana;

che lo stesso Naghdi nei giorni scorsi aveva confermato di aver ricevuto ripetute minacce da Teheran;

che una telefonata anonima aveva recentemente ricordato a Naghdi la condanna a morte decisa nei suoi confronti dall'Iman Khomeini;

che con il cadavere del diplomatico ancora caldo e senza la presenza della moglie, signora Ferminia Moroni, la polizia ha perquisito l'abitazione del diplomatico portando via documenti di tutti i tipi, importantissimi per la resistenza iraniana,

l'interrogante chiede di conoscere:

se le misure predisposte a difesa dell'incolumità di Naghdi siano state rispettate prima e durante l'attentato;

perchè in seguito alle minacce ricevute non sia stato rinforzato il servizio di vigilanza lasciando in vigore quello a «ore convenute», cioè quando Naghdi usciva di casa e quando entrava nel suo ufficio;

perchè, e su ordine di chi, sia stata perquisita l'abitazione della vedova quando la polizia avrebbe potuto chiederle tutti i documenti che voleva;

se non sia il caso di rivedere attentamente le norme di sicurezza per gli esiliati attualmente in Italia per evitare il triste ripetersi degli assassini politici.

(2-00246)

PIERANI, CHIARANTE, ZUFFA, TEDESCO TATÒ, ALBERICI, BARBIERI, GIOVANELLI, LONDEI, D'ALESSANDRO PRISCO, LAMA, TADDEI, BOLDRINI, NERLI, PAGANO, BUCCIARELLI, MAISANO GRASSI, BONO PARRINO, PROCACCI, COSSUTTA, SALVATO, FAGNI, BRESCIA, ANGELONI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della sanità e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* – Premesso:

che le vicende relative alla comunità di San Patrignano stanno assumendo aspetti di gravità eccezionale, dato che sul piano giudiziario il capo d'imputazione, per la morte del giovane ospite della comunità Roberto Maranzano, da omicidio preterintenzionale è stato trasformato in omicidio volontario, aggravato da sevizie;

che stanno emergendo, dalla realtà della comunità di San Patrignano e di altre strutture di recupero dei tossicodipendenti, episodi gravissimi di abusi e violenze di ogni genere;

che sono state fatte denunce che riguarderebbero anche la scomparsa di ragazzi scappati dalla comunità e di cui non si avrebbero più notizie,

gli interpellanti chiedono di sapere:

se i Ministri interessati abbiano piena conoscenza degli episodi specifici denunciati in questi giorni dagli organi di informazione;

quali provvedimenti siano stati assunti o si intenda assumere in ordine al trattamento sanitario, sociale e civile degli oltre 2.000 ospiti della comunità di San Patrignano e delle migliaia di ospiti delle altre comunità private che operano nel paese.

(2-00247)

Interrogazioni

MAISANO GRASSI, MOLINARI, ROCCHI, FABJ RAMOUS, NERLI, FAGNI, SENESI, ROGNONI, BOSCO, CAPPELLI, FRANZA. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale e ai Ministri senza portafoglio per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* – Premesso:

che intere periferie urbane sono state lasciate nell'abbandono e nel degrado, dando vita al fenomeno dei quartieri di edilizia residenziale pubblica che diventano nei fatti veri e propri dormitori-ghetto;

che la sentenza n. 241 del 1989 della Corte costituzionale afferma che fondi destinati alla Gescal devono essere utilizzati esclusivamente per l'edilizia pubblica,

gli interroganti chiedono di sapere:

se corrisponda al vero che attualmente 25.000 miliardi dei fondi ex Gescal sono bloccati presso la Cassa depositi e prestiti e non destinati al loro naturale utilizzo, mentre la trattenuta in busta paga è stata prorogata fino al 1995;

se corrisponda al vero che per gli anni 1991-92, nonostante la sentenza citata in premessa, tali fondi siano invece stati destinati e

contabilizzati per il finanziamento della legge n. 223 del 1991 (cassa integrazione, incentivi alla mobilità);

se non si ritenga quindi opportuno procedere urgentemente allo scongelamento e al conseguente utilizzo di tali fondi finalizzandoli all'avvio di un piano di recupero del patrimonio pubblico inutilizzato e a interventi mirati di edilizia residenziale pubblica che tengano conto della necessità di una riqualificazione delle periferie urbane e dell'esigenza di formare nuovi spazi pubblici e verdi intesi come infrastrutture fondamentali della città dell'abitare;

se non si ritenga, infine, urgente e necessario adottare misure volte ad incoraggiare le regioni a promuovere opportune iniziative in questo settore.

(3-00487)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RANIERI. - *Ai Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che sabato 13 marzo 1993 nell'area napoletana si sono avute nel volgere di poche ore 8 rapine agli uffici postali con un bottino per i banditi di circa 3 miliardi;

che l'episodio più grave si è avuto nel quartiere Scampia di Secondigliano 167 con la rapina nell'edificio postale di via Bakù dove la direzione centrale delle poste aveva raggruppato 3 sportelli postali della periferia proprio per scongiurare il rischio di rapine,

si chiede di sapere:

come sia stato possibile che in una zona aggredita da una spietata offensiva della criminalità come il quartiere Scampia non sia stata garantita una adeguata presenza di forze dell'ordine presso l'ufficio postale nei minuti successivi alla consegna di 2 miliardi di lire per il pagamento delle pensioni;

quali ostacoli impediscano un potenziamento delle forze dell'ordine nel quartiere Scampia, nella zona nord di Napoli, e in particolare presso gli uffici postali più esposti a rischi di rapina.

(4-02771)

DOPPIO, CARRARA, INNOCENTI, DI BENEDETTO, DE MATTEO, COVIELLO, POLENTA. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* - Premesso:

che il quinto comma dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevede che «i lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2» (12 mensilità elevate a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i 40 anni e a 36 mensilità per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni);

che ancora non è stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, il previsto decreto per la determinazione delle modalità e delle condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità;

che in conseguenza della mancata emanazione del decreto i lavoratori che hanno intrapreso un'attività autonoma o si sono associati

in cooperativa non solo non hanno ottenuto in anticipo la corresponsione dell'indennità prevista, ma non percepiscono nemmeno la rateizzazione mensile ordinaria che ricevono invece i lavoratori rimasti in mobilità;

che la mancata attuazione del provvedimento provoca un danno sociale rilevante dal momento che non favorisce, ma anzi penalizza, il realizzarsi di nuove forme di occupazione, capaci di contribuire al riassorbimento del personale in esubero, in alternativa alla cassa integrazione e alla mobilità, in una situazione come quella attuale, tanto pesante per l'occupazione,

gli interroganti chiedono di sapere:

a) quali motivi abbiano impedito l'attuazione del provvedimento previsto dal quinto comma dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) se si ritenga urgente l'emanazione del citato decreto attuativo.

(4-02772)

GIANOTTI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Tenuto conto:

1) delle nuove norme del codice della strada;

2) dell'introduzione di nuove norme comunitarie relative alla frequenza delle revisioni degli autoveicoli (ogni quadriennio e, in seguito, ogni biennio);

3) dell'accrescimento del volume di attività degli uffici della motorizzazione civile e dei disagi che i cittadini spesso incontrano nello svolgimento delle pratiche,

si chiede di sapere:

se il Ministro dei trasporti non ritenga necessario dare disposizioni perchè si colleghino le banche dati degli uffici provinciali della motorizzazione civile con quelle delle prefetture, dei pubblici registri automobilistici e dei vigili urbani, in modo tale che i cittadini non debbano fare la processione nei vari uffici pubblici e possano ottenere i documenti direttamente dagli uffici della motorizzazione civile;

se non ritenga di avviare immediatamente, in via sperimentale, tale collegamento in alcune sedi che soffrono di maggiore mancanza di personale, come quelle di Torino e di Milano.

(4-02773)

LUONGO. - *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che il centro antico-storico di Pozzuoli (Napoli) fu evacuato nell'ottobre 1983 in seguito all'acuirsi della crisi bradisismica;

che l'evacuazione interessò circa 40.000 abitanti;

che circa 20.000 abitanti hanno trovato stabile sistemazione nel nuovo insediamento di Monterusciello;

che la rimanente parte della popolazione avrebbe dovuto ottenere il rientro nel centro antico-storico dopo l'attuazione del piano di recupero;

che le disposizioni emanate dai Ministri competenti prevedevano per gli inquilini in fitto nel centro antico-storico prima dell'evacuazione

la disponibilità di un alloggio a Monterusciello definitivo o temporaneo fino all'eventuale rientro nel centro antico-storico dopo l'attuazione del piano di recupero;

che per i proprietari non inquilini delle abitazioni evacuate nel centro antico-storico era previsto uno scambio con un appartamento a Monterusciello, definitivo o temporaneo, fino al recupero della proprietà nel centro antico-storico;

che diversi proprietari inquilini non hanno mai abbandonato le loro abitazioni nel centro antico-storico;

che nel corso degli anni molti cittadini sono rientrati nell'area evacuata senza che sia stato dato inizio al piano di recupero;

che l'occupazione di edifici abbandonati e pericolosi nel centro antico-storico è cresciuta in tempi recenti in modo preoccupante;

che le condizioni di vivibilità nel centro antico-storico sono tali da attrarre in prevalenza la parte più emarginata della società;

che nel centro antico-storico si è andato installando un folto gruppo di extracomunitari e di elementi pericolosi e violenti immigrati dalla provincia napoletana;

che il piano di recupero del centro antico-storico, approvato dal consiglio comunale di Pozzuoli nel 1987, è stato annullato dal TAR;

che il consiglio comunale di Pozzuoli ha recentemente minacciato le dimissioni in blocco in mancanza di interventi da parte delle autorità competenti per avviare gli sgomberi degli occupanti abusivi dagli edifici del centro antico-storico;

che le forze dell'ordine hanno avviato in questi giorni lo sgombero degli edifici pericolosi occupati abusivamente;

che per contrastare l'azione delle forze dell'ordine sono state innalzate barricate per bloccare l'evacuazione, è stato realizzato un *sit-in* di protesta, sono stati occupati i binari della ferrovia Cumana e vi sono stati tentativi di carica di donne esasperate nei confronti degli agenti;

che per la gravità della situazione e per impegnare le autorità competenti sulla soluzione del problema in termini definitivi i consiglieri del PDS hanno confermato le loro dimissioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano di limitare gli interventi nell'ambito dell'ordine pubblico oppure intendano affrontare definitivamente il problema dell'assetto della città di Pozzuoli, così come previsto dal piano di recupero e dalle disposizioni di sicurezza emanate dal Ministro della protezione civile;

in particolare, se i Ministri competenti ritengano di avviare un'indagine sugli interventi realizzati a Pozzuoli all'indomani della crisi bradisismica, sul livello di completezza degli interventi programmati, sui costi dell'operazione bradisismo, e quali siano le previsioni sul completamento degli interventi in termini temporali e sulle risorse necessarie da rendere disponibili.

(4-02774)

LORENZI, BODO, SCAGLIONE, GIBERTONI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che con decreto prefettizio emesso in data 8 settembre 1992 è stata autorizzata l'occupazione d'urgenza delle arce site nei comuni di

Cherasco e Bra (Cuneo) occorrenti per la realizzazione della circonvallazione denominata variante ovest di Bra lungo le strade statali nn. 231 e 661;

che la localizzazione delle opere è stata determinata attraverso un modello di definizione del tracciato (articolo 81, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977) che non tiene conto, disattendendo le prescrizioni del Piano regolatore generale, della variabile economica legata alle esigenze di produttività e di occupazione delle attività commerciali stanziate in corrispondenza delle aree espropriate;

che i livelli occupazionali di alcune ditte locali verrebbero, qualora il progetto fosse portato a termine, gravemente diminuiti e si pregiudicherebbero le possibilità di sviluppo delle stesse, in quanto le scelte di localizzazione delle opere inciderebbero in modo radicale sulle strette pertinenze e sui siti di manovra dei relativi stabilimenti;

che il collegamento viario fra le strade statali Bra-Fossano e Bra-Savigliano, che dovrebbe essere realizzato dalla circonvallazione in oggetto, può essere efficacemente sostituito dalla rete viaria esistente ed in particolare sia dalle strade comunali via San Rocco e via Piave, sia dalla strada statale Bra-Savigliano; esso interesserebbe una popolazione residente poco numerosa - circa 200 persone - in quanto nella zona prevalgono gli insediamenti produttivi rispetto a quelli abitativi;

che la scelta delle aree occupate è stata evidentemente operata omettendo «la dovuta comparazione dell'interesse pubblico con quello privato sacrificato» (sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 16 marzo 1987, n. 144);

che la realizzazione della circonvallazione in esame è planimetricamente contrastante con quella della prevista superstrada Asti-Cuneo, nonché con quella di un'ulteriore arteria prevista dal Piano regolatore generale di Cherasco: sostanzialmente, verrebbero ad insediarsi sulla stessa porzione territoriale tre realizzazioni viarie con funzioni similari;

che il contrasto di più interventi insistenti planimetricamente sull'assetto territoriale della stessa area deve essere risolto, nel dubbio, nel senso del *favor libertatis* dell'area interessata (sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 28 maggio 1986, n. 367);

che dal piano particellare allegato al decreto prefettizio di occupazione d'urgenza non risulta la localizzazione dei fabbricati di proprietà delle ditte le cui aree sono interessate dall'occupazione stessa;

che i lavori appena iniziati sono stati sospesi, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, per sospette irregolarità nelle procedure di scelta del contraente del contratto d'appalto delle opere in questione, in quanto esperite con trattativa privata, nonostante il rilevante importo dell'opera, circa 60 miliardi, e senza che si potessero ravvisare peculiari condizioni di eccezionale urgenza derivanti da avvenimenti imprevedibili dei soggetti appaltanti, e non compatibili con il tempo richiesto dalle procedure ordinarie (articolo 5, lettera d), della legge n. 584 del 1977);

che i motivi di eccezionale urgenza che consentono l'aggiudicazione a trattativa privata non sono invocabili quando la situazione di

urgenza si ponga in termini di genericità, ma solo quando essa sia tale da rendere incompatibile la tempestività dell'intervento col rinvio dello stesso per il tempo occorrente per lo svolgimento della gara,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare le necessarie iniziative di sua competenza per bloccare la realizzazione del progetto della variante ovest di Bra, rinnovando la procedura di verifica dell'effettiva esistenza del requisito di necessità dell'opera, in considerazione altresì del significativo impatto della medesima nell'area territoriale di destinazione e dell'ingente impegno economico che la realizzazione stessa richiede, e promuovendo, nei confronti delle autorità competenti, una più equa ponderazione degli interessi primari e secondari coinvolti;

se non ritenga opportuno promuovere l'accertamento della regolarità delle procedure di approvazione del progetto e di scelta del titolare del contratto di appalto d'opera per l'esecuzione del progetto medesimo.

(4-02775)

BENVENUTI. - *Al Ministro dei trasporti.* - *Premesso:*

che ha suscitato allarme nella cittadinanza e fra gli operatori economici della provincia di Livorno l'annuncio della volontà dell'amministrazione delle Ferrovie dello Stato di procedere, per l'orario estivo 1993, alla soppressione della fermata dei treni diretti alle stazioni di San Vincenzo e Rosignano Solvay;

che le caratteristiche socio-economiche di quei comprensori, che vedono la presenza di significative attività economiche, industriali e turistiche, inducono un frequente uso del treno da parte dei lavoratori pendolari per tutto l'arco dell'anno e un accentuato movimento di turisti nella stagione estiva;

che la linea Pisa-Livorno-Roma sembra sempre più essere emarginata dalla politica di sviluppo dell'amministrazione centrale delle Ferrovie dello Stato sia per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza che per i servizi locali,

si chiede di sapere:

quale sia la strategia del Governo nel sistema dei trasporti della fascia tirrenica;

quali siano le iniziative che mirano a ridurre l'eccessivo peso del traffico su gomma a favore di quello su rotaia nel tratto di comunicazione Pisa-Livorno-Roma;

come si ritenga possibile incentivare l'uso dei mezzi pubblici di trasporto mentre si provvede ad eliminare le fermate dei treni diretti da centri di grande rilevanza industriale e/o turistica come Rosignano Solvay e San Vincenzo.

(4-02776)

CHIARANTE, BENVENUTI, BRATINA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* - *Per sapere:*

quali informazioni siano in grado di dare a proposito dell'ignobile atto terroristico, evidentemente preparato con molta cura, con il quale

è stato assassinato a Roma il rappresentante della Resistenza iraniana in Italia;

quale controllo venga esercitato e si intenda esercitare sull'azione delle formazioni terroristiche in Italia per sventare l'*escalation* di gesti e atti sanguinosi e garantire la vita e la sicurezza degli esuli democratici iraniani che vivono nel nostro paese;

se il Governo italiano non intenda esprimere al Governo di Teheran la più ferma protesta per l'appoggio dato ad azioni terroristiche che sono contrarie ai fondamentali diritti umani e ai valori di democrazia e di libertà e che offendono la sovranità dello Stato in cui tali azioni vengono compiute.

(4-02777)

ZECCHINO. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che il consiglio di amministrazione dell'Università di Napoli ha rifiutato il finanziamento, da parte di enti pubblici e privati, di borse di studio aggiuntive nelle scuole di specializzazione della facoltà di medicina per il ritardo nella presentazione delle proposte di finanziamento rispetto ai termini fissati dallo stesso consiglio di amministrazione;

che, peraltro, la stessa indicazione del numero delle borse di studio concesse dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, non contenuta nel bando di concorso, è stata comunicata dopo la conclusione del concorso e dopo l'affissione della graduatoria di merito;

ritenuto:

che l'accettazione del finanziamento aggiuntivo, offerto da altri enti, determinerebbe l'aumento del numero di borse di studio, da assegnare comunque secondo la graduatoria approvata, senza alcuna lesione dei diritti dei candidati;

che esiste una grande sproporzione tra l'esiguo numero di borse di studio disponibili da una parte ed il cospicuo numero di aspiranti e le esigenze oggettive del Servizio sanitario nazionale dall'altra,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per evitare la paventata perdita di borse di studio utilizzabili presso l'Università di Napoli in favore di giovani laureati in medicina.

(4-02778)

PEZZONI, BORRONI, GIOVANELLI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che il consorzio di bonifica Navarolo ha da tempo predisposto un progetto, già in fase di appalto, per la costruzione di una traversa di sostegno sul fiume Oglio per il completamento dell'impianto di derivazione irrigua di Santa Maria di Calvatone;

che si tratta di un vero e proprio sbarramento sul fiume costituito da un imponente manufatto in cemento armato e da pareti metalliche mobili, alte tre metri, che verrebbero alzate nel periodo maggio-settembre e abbassate nei restanti mesi dell'anno per facilitare il prelievo di acqua destinata all'irrigazione durante il periodo di magra;

che si tratta di un'opera che sconvolge pesantemente l'ecosistema fluviale e che solleva preoccupanti interrogativi;

poichè quest'opera è a totale carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha già previsto lo stanziamento di cinque miliardi, gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro sia stato messo a conoscenza delle gravi conseguenze che l'opera provocherà sugli equilibri idrici e idraulici del corso del fiume, soprattutto per quanto riguarda l'impoverimento di acqua a valle dello sbarramento, senza sottovalutare poi il rischio di prosciugamento di quell'importante area di pregio ambientale denominata oasi «Le Bine»;

se il Ministro non ritenga dunque opportuno proporre l'arresto dell'intero progetto per chiedere al consorzio di bonifica Navarolo la predisposizione di misure alternative, meno pesanti ecologicamente e meno costose, in grado ugualmente di garantire l'utilizzazione delle acque del fiume Oglio a fine irriguo senza stravolgerne la vita e il valore ambientale.

(4-02779)

LOPEZ, BISCARDI, PEDRAZZI CIPOLLA, MOLINARI, MARINUCCI MARIANI, ROBOL. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che da Amnesty International si apprende che Leyla Zana, parlamentare curda, sta ricevendo da circa un anno minacce di morte da parte di un'organizzazione islamica denominata Islami Cihad-B (Islami Yumruk) - Guerra santa islamica - B (Mano dell'Islam), a causa della sua attività politica e delle sue denunce sulle violazioni dei diritti umani subite dalla popolazione curda;

che solo nell'anno 1992 7 persone minacciate di morte dalla sopracitata organizzazione sono già state uccise;

che Leyla Zana, aderente al Partito laburista popolare (un partito che difende i diritti della minoranza curda), fa parte di un gruppo di 22 parlamentari curdi cui il pubblico ministero di Ankara sta tentando di togliere l'immunità parlamentare, onde poterli processare per il reato di separatismo, che l'articolo 125 del codice penale turco punisce con la pena di morte,

si chiede di sapere quali iniziative intenda intraprendere il Governo italiano nei confronti delle autorità turche per garantire l'incolumità di Leyla Zana e degli altri 21 parlamentari curdi che rischiano di perdere l'immunità e di essere sottoposti al processo con grave rischio di subire la condanna capitale.

(4-02780)

SPERONI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro nel bollettino del 14 novembre 1991 ha ufficializzato, relativamente alla situazione dell'organico della Direzione provinciale di Varese, come il personale in servizio al 30 giugno 1990 fosse di 33 unità con un numero di pensioni e stipendi amministrati, alla stessa data, di 29.460;

che tra amministrazione ed organizzazioni sindacali si è raggiunto un accordo relativo al livello delle dotazioni organiche dell'amministrazione periferica del Tesoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, fissando la dotazione di Varese in 70 unità;

che la carenza di organico a livello nazionale si attesta intorno al valore del 20 per cento, contro il 45,90 per cento della provincia di Varese, che risulta essere tra i più alti a livello nazionale;

che il numero di personale in organico non può migliorare a seguito, per le amministrazioni pubbliche, del divieto di procedere a nuove assunzioni nell'anno in corso e che l'unico concorso bandito, da espletarsi nella primavera, prevede la copertura di soli 6 posti;

che l'unico strumento praticabile per ovviare alle carenze suindicate risulterebbe il ricorso alla legge n. 482 del 1968, inerente alle assunzioni obbligatorie per categorie protette, la cui applicazione è talmente discrezionale, da aver dato adito, nei tre casi verificatisi nel dipartimento provinciale di Varese, ad iniqui meccanismi di trasferimento del personale così assunto,

si chiede conseguentemente di sapere:

se il Ministro non ritenga opportuno adottare i provvedimenti di sua competenza al fine di garantire un'adeguata copertura delle carenze di organico in considerazione della necessità di attuare i principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione della pubblica amministrazione;

se il Ministro non ritenga opportuno ricorrere all'adozione delle modalità di assunzione previste dalla legge n. 56 del 28 febbraio 1987, che regola l'utilizzo delle liste provinciali redatte dagli uffici di collocamento per la selezione ed assunzione del personale delle qualifiche funzionali inferiori addetto ai servizi ausiliari per i quali si registra una vacanza di 19 posti presso la Direzione provinciale del tesoro di Varese.

(4-02781)

SPERONI, CAPPELLI, SERENA, ROVEDA. - *Al Ministro dei trasporti.* - L'articolo 117 del codice della strada fissa per i neopatentati limitazioni temporali in ordine soprattutto al tipo di veicolo che gli stessi possono condurre.

La norma, oltre a provocare notevoli disagi per le famiglie che non dispongano di veicoli atti ad essere condotti dai neopatentati, risulta inadatta ed addirittura contraria allo scopo potenzialmente prefissato, poichè proprio la limitazione prevista farà sì che in molti casi il neopatentato si limiti ad uno sporadico esercizio della guida, non disponendo se non in rare occasioni della possibilità di condurre un veicolo rientrando nella normativa, giungendo così alla scadenza del periodo con poca o punta esperienza.

Appare inoltre illogico che, a fronte di un limite di velocità massimo vigente in Italia di 130 chilometri orari, la limitazione per i veicoli conducibili dai neopatentati faccia riferimento ad un limite superiore, indicato in 150 chilometri orari.

A livello europeo la questione è stata diversamente affrontata, non prevedendo la direttiva specifica, che entrerà in vigore il 1° luglio 1994,

norme analoghe a quelle di cui all'articolo 117 del codice della strada; mentre la normativa di quegli Stati comunitari che pongono limitazioni ai neopatentati le riferiscono non relativamente alle caratteristiche dei veicoli bensì a specifiche norme di comportamento dei conducenti: così in Lussemburgo ed in Portogallo il limite autostradale massimo è ridotto a 90 chilometri orari ed in Germania è stabilito un periodo di osservazione durante il quale le infrazioni commesse dai neopatentati sono differenzialmente sanzionate.

Si chiede pertanto di sapere se, nel corso della prevista revisione di talune norme del codice della strada, si intenda, per la materia sopra descritta, provvedere a modifiche nel senso di far gravare le limitazioni non sui veicoli ma sul comportamento dei conducenti neopatentati.

(4-02782)

SERENA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che una circolare del Ministero della pubblica istruzione prevede che il personale con la prevista anzianità, per chiedere di essere collocato a riposo dal 1° settembre 1993, e cioè dall'inizio dell'anno scolastico, proprio per il fatto che il suo rapporto di lavoro è legato all'arco d'impegno del calendario scolastico, perderà quattro mesi (dal 1° settembre al 31 dicembre 1993);

che il personale della scuola, secondo la legislazione del settore, non può restare in servizio fino al 31 dicembre per evitare discontinuità nell'attività didattica che inizia a settembre e che, tuttavia, lo stesso personale, secondo la legislazione generale, non può andare in pensione prima del 1° gennaio 1994, pena la perdita di quattro mesi di retribuzione;

che è evidente il contrasto tra questa circolare e gli articoli 3 e 36 della Costituzione,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno provvedere ad un immediato ritiro della circolare in oggetto.

(4-02783)

MOLINARI. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* - Premesso:

che il sindaco di Massa Lubrense (Napoli), signor Tommaso Staiano, è inquisito con diversi procedimenti penali presso il tribunale di Napoli e la pretura di Sorrento;

che la stazione dei carabinieri di Massa Lubrense ha redatto diversi rapporti per l'autorità giudiziaria a carico del sindaco Tommaso Staiano per reati contro la pubblica amministrazione;

che lo stesso sindaco da oltre un anno è stato eletto presidente dell'Acquedotto della penisola sorrentina;

che sconcerto e preoccupazione destano nell'opinione pubblica la prepotenza, l'assolutismo e il dispotismo personale e familiare nella gestione del comune di Massa Lubrense;

che non si comprendono i motivi dei lunghi ritardi per lo svolgimento dei processi penali;

che in altre circostanze ben più «lievi» il prefetto di Napoli ha disposto la sospensione dall'incarico di sindaco;

che nel consiglio comunale di Massa Lubrense le isolate opposizioni al «regime Staiano» vengono zittite ed annullate con veri e propri atti vessatori;

che la stazione dei carabinieri di Massa Lubrense in più occasioni ha richiesto l'adozione di misure cautelative atte a frenare l'ondata di abusi e di illegalità diffusa nella conduzione del comune di Massa Lubrense; basti pensare che lo stesso Staiano è stato denunciato per il voto di scambio senza che nulla succedesse,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda assumere con l'urgenza del caso per ripristinare il rispetto della legge e ridare fiducia e credibilità alla istituzione comunale;

se si intenda promuovere l'intervento del prefetto di Napoli perchè al signor Tommaso Staiano vengano cautelativamente sospese le funzioni di sindaco per ripetute e gravi violazioni di legge.

(4-02784)

DIONISI, GRASSANI, MERIGGI, LOPEZ. – *Ai Ministri della sanità, delle poste e delle telecomunicazioni e del turismo e dello spettacolo.* – Premesso che gli spettacoli televisivi di ipnotismo possono arrecare danno agli spettatori, anche per effetto di perturbazioni provocate da condizioni di impressionabilità, come documentato da un'ampia letteratura in proposito;

ritenuto:

che è da considerarsi altamente diseducativo e fuorviante presentare ad un pubblico vastissimo, come quello delle più note trasmissioni di intrattenimento, un importante fenomeno biologico e strumento di indagine e di terapia come fenomeno di «magia» e definire gli ipnotizzatori come «maghi», uomini dotati di «poteri superiori» «*superman* dello sguardo», «*pifferai magici*»;

che anche nel nostro paese sono vietati dalla legge gli spettacoli di ipnotismo (articolo 128 del regolamento di pubblica sicurezza del 1930) e che è stata inoltrata denuncia alla procura della Repubblica dal dottor Mosconi, presidente dell'Associazione medica italiana per lo studio dell'ipnosi, contro Giucas Casella e RAI 2 per i continui spettacoli di ipnotismo alla televisione,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per impedire il ripetersi di tali spettacoli nelle televisioni pubbliche e in quelle private.

(4-02785)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che, contrariamente a quanto stabilito dai rispettivi statuti comunali, i comuni di Montebelluna, Caerano di San Marco, Maser, Trevignano, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Cornuda, Crocetta del Montello, Pederobba, Valdobbiadene, Vidor, Segusino, tutti in provincia di Treviso, non hanno ancora provveduto a nominare il difensore civico;

che, in particolare, lo statuto del comune di Cornuda, all'articolo 61, recita che tale nomina sarebbe dovuta avvenire «entro 45 giorni

dall'entrata in vigore del presente statuto», pubblicato sul bollettino regionale nel maggio 1992;

che altre amministrazioni non hanno nemmeno ritenuto di prevedere un termine di scadenza per tale nomina per motivi facilmente intuibili;

che è da più parti sentita l'esigenza dell'istituzione di tale figura che vigili sul regolare svolgimento delle pratiche amministrative che riguardano i singoli cittadini e sull'eventuale accertamento di abusi, disfunzioni e disorganizzazioni burocratiche,

l'interrogante chiede di sapere come ci si intenda attivare per sollecitare tali comuni all'attuazione di quanto da essi stessi previsto.

(4-02786)

SERENA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che con nota n. 4992 F-8/3 il preside dell'istituto professionale alberghiero statale di Castelfranco Veneto (Treviso) chiedeva di poter istituire il semiconvitto femminile nella sezione staccata di Possagno;

che in detta sede staccata è da tempo attivo un convitto maschile;

che la richiesta di cui sopra era ed è motivata da esigenze pratiche dal momento che le alunne frequentanti l'istituto alberghiero di Possagno incontrano insormontabili difficoltà a causa dell'assoluta carenza di mezzi pubblici di trasporto;

che in sostanza si chiedeva e si chiede che le alunne dell'istituto alberghiero di Possagno possano usufruire di una mensa già operante e dell'accesso ai locali della scuola nelle ore di studio pomeridiano;

che tale richiesta, pur non comportando alcun tipo di costi aggiuntivi, non è stata accolta dall'allora provveditore agli studi Antonino Condorelli, sollevando non poche perplessità e numerose proteste soprattutto da parte dei genitori degli alunni,

l'interrogante chiede di sapere:

quali reali motivazioni possano aver spinto il provveditorato agli studi di Treviso a negare, in data 5 ottobre 1985 (protocollo n. 25004/C) la richiesta del preside dell'istituto alberghiero di Castelfranco Veneto;

se non ci si intenda attivare nel senso di accogliere tale richiesta che non v'è motivo di non ritenere opportuna e motivata.

(4-02787)

MOLTISANTI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che la SNAM - sezione trasporto metano area sud GR/CT/381/MON/ sm ha presentato con nota del 23 febbraio 1993 ai sindaci dei comuni interessati (Ispica, Rosolini, Modica) e alle competenti sovrintendenze di Siracusa e Ragusa una ipotesi di tracciato del metanodotto attraverso la Cava d'Ispica per collegare il servizio di metano nel tratto Ragusa-Avola;

che la rete di distribuzione del metano nelle città di Ispica, Modica, Pozzallo, Rosolini è quasi interamente realizzata;

che i punti di erogazione per le singole città sono stati da tempo individuati e realizzati, come ad esempio quello di Ispica;

supposto che le amministrazioni comunali citate abbiano interesse sia ad avere nel più breve tempo possibile la metanizzazione, sia a salvaguardare l'enorme patrimonio archeologico, paesaggistico e ambientale della Cava d'Ispica, riscattandolo dalla ipotesi deturpante di attraversamento proposta dalla SNAM;

appreso che si sono svolti ripetuti incontri tra amministratori, sovrintendenti e rappresentanti della SNAM e che tali incontri hanno sortito alla data odierna l'ipotesi di variante proposta dalla SNAM;

ritenuto che tale ipotesi di spostamento del tracciato, come appare evidente dall'esame degli atti, danneggia gravemente l'ambiente e aggrava il deturpamento della zona archeologica della Cava d'Ispica proprio nel punto di maggiore interesse culturale,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per garantire la tutela e la salvaguardia della Cava d'Ispica;

se non si ritenga necessario e urgente intervenire, anche attivandosi presso la regione Sicilia, disponendo opportune visite tecnico-ispettive al fine di impegnare le parti interessate ad adottare la scelta migliore, quale quella di aggirare a nord la Cava d'Ispica, escludendola da ogni tipo di intervento turbativo, e posizionando il metanodotto lungo la rete viaria esistente ivi compresa la fascia di rispetto, così come indicato dalla sovrintendenza, scelta, quest'ultima, volta a tutelare anche le aziende agricole tipiche dell'altopiano modicano, che rappresentano un pilastro portante dell'economia locale.

(4-02788)

LUONGO, PELELLA. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che tra le misure adottate dal Governo in materia di sanità è prevista la chiusura delle strutture pubbliche ospedaliere che non superano i 100 posti-letto;

che tra gli ospedali che dovrebbero essere oggetto dei processi di disattivazione, trasformazione, accorpamento, figura anche il Rizzoli di Lacco Ameno nell'isola di Ischia;

che l'ospedale Rizzoli è l'unica struttura pubblica dell'isola e serve oltre 50.000 residenti e migliaia di pendolari e non residenti specie nella stagione turistica;

che l'ospedale Rizzoli si era dotato da alcuni anni di un centro di rianimazione e di una speciale unità mobile adatta allo scopo, strutture con le quali è stato possibile salvare numerose vite umane, anche di turisti stranieri;

che l'ospedale Rizzoli, pur lasciato in carenza di organico, ha sempre garantito soddisfacenti livelli assistenziali;

che, a fronte della paventata chiusura di questa struttura pubblica, sarebbe in atto un'iniziativa privata, con gravi ripercussioni per vaste aree sociali,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per evitare la chiusura dell'ospedale Rizzoli;

se non ritenga che nel processo di riorganizzazione della rete ospedaliera pubblica non si debba tener conto di particolari condizioni

sociali e territoriali, tali da determinare un'applicazione più attenta e meglio misurata, alle specificità di cui innanzi, della norma.

(4-02789)

ZILLI, SPERONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il Villaggio Olimpico, quartiere residenziale al centro della città di Roma, è abitato in edifici ex INCIS da 1.500 famiglie di impiegati dello Stato;

che all'interno del quartiere sono accolte ben sette istituzioni scolastiche: un asilo nido, una scuola materna, una scuola elementare, una scuola media, un liceo classico, un liceo scientifico ed un liceo artistico con una popolazione scolastica complessiva di 1.200 alunni;

che negli ultimi cinque anni il quartiere è stato eletto a propria «residenza» da *viados*, transessuali, prostitute, spacciatori di droga e delinquenti di ogni genere ed essi possono agire indisturbati grazie all'assenza di controllo;

che, mentre transessuali e *viados* prediligono le ore della notte, quando il quartiere si trasforma in una vera *kermesse*, gli altri si aggirano e svolgono indisturbati le loro attività nell'arco dell'intera giornata;

che i giovani che frequentano le scuole del quartiere sono costantemente spettatori dei mercimoni che si svolgono sulle strade e la loro sicurezza può essere messa in pericolo dal genere di persone con cui, loro malgrado, sono costretti a venire a contatto,

si chiede di sapere:

se sia a conoscenza delle autorità che un gruppo di alunni del liceo «Azzarita», mentre si recava di mattina allo stadio Flaminio per effettuare la lezione di educazione fisica, è stato inseguito, nel parcheggio di viale De Coubertin, da due *viados* armati di pistola, come risulta dalla denuncia presentata il 18 novembre 1991 al commissariato di pubblica sicurezza di Villa Glori;

che più di una volta i pensionati che si erano recati a prelevare la loro pensione all'ufficio postale sono stati scippati;

che l'ufficio postale stesso, dopo la quinta rapina, è stato spostato dall'interno del Villaggio Olimpico in un edificio su viale Tiziano;

che le donne del quartiere non possono più camminare in strada o sostare alla fermata dell'autobus senza essere continuamente scambiate per prostitute e molestate da uomini a bordo di auto, ovvero insultate e minacciate e talvolta aggredite dalle prostitute perché scambiate per concorrenti;

che i prati destinati un tempo ai giochi dei bambini sono diventati oggi occasione di pericolo in quanto ricettacolo di siringhe e preservativi;

che quando cala la sera gli abitanti del quartiere non possono uscire dalle loro case, subendo così una grave limitazione della loro libertà,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risponda al vero che i *viados* fermati dalle forze dell'ordine, accompagnati alla frontiera a spese del contribuente italiano, rientrano

più volte in Italia, magari con passaporto falso, senza che nulla possa impedirlo, e altrettante volte vengono espulsi;

quali provvedimenti il Ministro dell'interno intenda adottare per restituire il Villaggio Olimpico alla sua destinazione originale di quartiere residenziale e non di «suburra» o quartiere a luci rosse della capitale, quale è divenuto;

quali provvedimenti si ritenga di adottare in merito al soggiorno in Italia di stranieri i quali, espulsi ripetutamente per motivi di ordine pubblico e di carattere sanitario, ancorchè denunciati, passano mesi in attesa di un regolare processo continuando indisturbati le loro attività sulle strade italiane, in deroga alle norme previste in questi casi dalla legge n. 39 del 1990;

se il Governo non ritenga, visto quanto premesso, che si debba concedere il permesso di soggiorno in Italia esclusivamente a chi può dimostrare di disporre di un'occupazione regolarmente retribuita oltre che di essere provvisto di mezzi.

(4-02790)

MEDURI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che l'intera vallata del Gallico, ove allocano i territori dei comuni di Calanna, Laganadi, Sant'Alessio in Aspromonte e Santo Stefano in Aspromonte, costituisce un unico continuo socio-economico con il contermino territorio marittimo del comune di Reggio Calabria;

che la vallata, che inizia a Gallico (frazione di Reggio Calabria) e termina a Gambarie (frazione di Santo Stefano in Aspromonte), è attraversata dalla strada statale n. 184 per circa 30 chilometri;

che il percorso è tortuoso, franoso e defatigante con un'interminabile serie di curve strette e pericolose e l'ANAS è costretta perpetuamente ad intervenire nel dissestato ed insicuro tracciato oggi esistente con rilevanti e mai sufficienti costi di manutenzione;

che questo ostacola gravemente lo sviluppo turistico della zona che ha in Gambarie il suo polo;

che tale località, riconosciuta con decreto interministeriale 27 ottobre 1964 «stazione climatica estiva ed invernale di particolare interesse turistico», costituisce un polmone di verde per la città di Reggio Calabria, è dotata di attrezzature per la pratica degli sport invernali e di strutture ricettive per i periodi anche estivi ed è meta di turisti e villeggianti provenienti soprattutto dalla provincia e dalla vicina Sicilia;

che le difficilissime condizioni di collegamento viario maremonte hanno inoltre determinato il depauperamento demografico dei paesi allocati nella vallata;

che l'ANAS, a seguito anche di pressanti sollecitazioni da parte delle amministrazioni locali, da oltre dieci anni è pervenuta all'elaborazione progettuale della strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie in variante alla strada statale n. 184;

che i lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie sono stati previsti nel programma di cui all'articolo 10 della legge n. 119 del 1981, approvato dal CIPE nella riunione del 29 luglio 1981 e confermato nella successiva proposta di variazione dell'8 luglio 1982;

che il progetto generale di massima per la strada Gallico-Gambarie relativo al tratto A/3-Ponte di Calanna, della estesa complessiva di chilometri 6+934, ammontava a 38 miliardi;

che del predetto tratto è stato redatto il relativo progetto esecutivo del primo lotto riguardante i lavori relativi al tratto funzionale compreso tra l'innesto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e la strada provinciale Gallico-Prioli-Pettogallico per una estesa di chilometri 2+105 ed un importo di lire 9.787.610.880;

che il primo lotto è stato appaltato il 23 novembre 1988 ed è rimasta aggiudicataria l'impresa Valli Lavori spa di Roma;

che i lavori sono stati consegnati il 10 marzo 1989 e dovevano essere ultimati entro il 30 ottobre 1990;

che sono stati sospesi il 15 marzo 1989 e ripresi il 4 ottobre 1989 con un nuovo termine per l'ultimazione nel 25 maggio 1991;

che si è provveduto ad eseguire tutte le espropriazioni dei terreni nonchè la preparazione del piano di posa dei rilevati;

che successivamente risulta che l'ANAS ha proceduto alla rescissione del contratto d'appalto con l'impresa Valli;

che in data 14 gennaio 1992 il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto protocollo n. 2381 ha dichiarato l'opera di cui trattasi - primo lotto - di pubblica utilità, urgente ed indifferibile, ha approvato il nuovo progetto per l'importo di lire 14.200.000.000 ed ha stabilito in 360 giorni dalla data del citato decreto il termine entro il quale dovevano essere iniziati i lavori;

che ad oggi, nonostante il notevole tempo trascorso, non si ha notizia nè dell'appalto nè tanto meno dell'assegnazione e dell'inizio dei lavori;

che nel corso di questi lunghi anni, in relazione alla costruzione della strada, numerose, costanti ed intense sono state le iniziative delle amministrazioni locali e delle popolazioni interessate;

che le amministrazioni hanno avuto periodici incontri con il prefetto della provincia, hanno inviato una nutrita corrispondenza al Ministro dei lavori pubblici ed all'ANAS, hanno fermamente e continuamente protestato per le lungaggini e le lentezze che hanno fin qui accompagnato l'iter della pratica ed hanno altresì chiesto di essere ricevute dal Ministro senza seguito di alcun riscontro;

che le popolazioni, poi, si sono costituite in comitato che giustamente ora ha finito per minacciare forme di protesta pesanti ed iniziative dirompenti nel caso del protrarsi dell'inizio dei lavori, con grave pregiudizio per l'ordine pubblico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire immediatamente presso l'ANAS al fine di imporre all'azienda l'immediato espletamento delle procedure relative all'assegnazione dei lavori del primo lotto, all'appalto del completamento sino a Ponte di Calanna ed alla progettazione esecutiva da tale punto e fino a Gambarie, tenuto conto che l'intera opera risulta inclusa nel piano triennale della grande viabilità.

L'urgenza e l'importanza di realizzare questa strada è di tutta evidenza anche come volano di sviluppo di un vasto territorio; inoltre la nuova strada, consentendo tempi velocissimi di percorrenza per

giungere nel cuore dell'Aspromonte, diventa anche importante mezzo per il sempre maggior controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. Il futuro turistico, economico, demografico e civile dell'intera vallata dipende, in gran parte, dalla realizzazione di questa arteria.

(4-02791)

DI NUBILA. - *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.* - Premesso:

che la grave situazione determinatasi in Basilicata, che risulta essere la più colpita tra le altre regioni italiane pure interessate nel settore zootecnico a causa dell'epidemia di afta epizootica, sta causando effetti drammatici sul piano economico e preoccupanti tensioni soprattutto nelle zone rurali interessate;

che si registrano ancora incertezze circa l'adozione di provvedimenti urgenti ed adeguati, che valgano a contenere i danni, che gli allevatori stanno subendo, con indubbi riflessi su tutta l'economia regionale, ed offrano strumenti di possibile sostegno al settore per una ripresa di attività,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative urgenti si stiano assumendo per alleviare i danni in atto;

se non si ritenga, come gli allevatori e le istituzioni regionali chiedono, di riconoscere e dichiarare lo stato di calamità;

se sia stata valutata la necessità di adottare, come appare indispensabile, atti diretti a sospendere le scadenze degli oneri, che gravano sulle aziende zootecniche, a fissare tempi e modalità per l'indennizzo del latte distrutto, a garantire il rimborso del valore reale di mercato dei capi di bestiame abbattuti e promuovere un'inchiesta tesa ad individuare e colpire eventuali responsabilità;

quali elementi di certezza scientifica siano alla base della informazione diffusa, secondo cui la utilizzazione di carni provenienti da animali infetti non sarebbe di pregiudizio al consumo alimentare.

(4-02792)

CANNARIATO, MANCUSO, FERRARA Vito. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e dell'interno.* - Premesso:

che nel novembre 1992 si è formata la cooperativa «Taranto 2», composta da 11 soci, su un progetto che prevedeva la costruzione di 2.124 alloggi, di un centro commerciale e relativi servizi;

che altri si unirono al progetto fino a raggiungere i 500 soci;

che il progetto era della SIT (società FIAT), proprietario del terreno il duca d'Ayala, l'area di 40 ettari;

che progetto e terreno furono acquistati insieme; una parte del terreno fu acquistata subito, per i primi 560 alloggi, per la restante parte del terreno fu stipulato un compromesso, con cauzione di 500 milioni versata dai soci;

che il costo del terreno fu basso, sia per quello acquistato (circa 100.000 metri quadrati), sia per quello oggetto del compromesso

(280.000 metri quadrati); il prezzo era di lire 20.000 al metro quadrato;

che allora sia la lottizzazione che il piano regolatore non erano stati ancora approvati;

che la politica della cooperativa era di consentire alle famiglie monoreddito di poter acquistare un alloggio e i costi previsti erano: per l'appartamento da 75 metri quadrati lire 65.000.000, 15 milioni in contanti, la restante somma da versare tramite un mutuo; per l'appartamento da 90 metri quadrati lire 80.000.000, 30 milioni in contanti, la restante somma da versare tramite un mutuo;

che fu pubblicato il bando di concorso sul «Sole 24 ore», «La Repubblica», «Corriere del Giorno», eccetera;

che l'appalto fu affidato ad una associazione temporanea di imprese cooperative denominata Assocoop; le imprese che formavano questa associazione erano Cedipam, Incosud, Ediltecnica e la cooperativa di ingegneria di Bologna denominata Tecnoprogetti;

che il consiglio di amministrazione della cooperativa «Taranto 2» (TA 2) era composto dal dottor Mancini, presidente, da Aldo Chianura, vice presidente, dal professor Giuseppe Cosa, consigliere di amministrazione; il collegio sindacale era composto da Piero Cannata, presidente, Giglio Dandolo e Carlo Ragusa;

che queste persone ricoprivano però anche altri incarichi: professor Cosa: socio della Cedipam (ditta accollatasi l'appalto); Aldo Chianura: responsabile provinciale della «Lega nazionale delle cooperative e mutue» (LNCM) a Taranto, esponente del PSI; Piero Cannata: responsabile provinciale della LNCM di Taranto, esponente dell'ex PCI, vice presidente dell'Ediltecnica (ditta accollatasi l'appalto), fratello dell'allora senatore comunista;

che in tale periodo il signor Buonsanti sollevò delle perplessità in merito alla reale possibilità che la Assocoop potesse portare a giusta conclusione i lavori ad essa affidati;

che si fece garante della buona riuscita dell'impresa la Lega nazionale delle cooperative e mutue tramite i suoi responsabili provinciali, Chianura e Cannata, avallati nella stesura del documento di *affidavit* dalle strutture regionale e nazionale della LNCM;

che già dall'inizio vi furono difficoltà per l'inaffidabilità economica e tecnica della Assocoop; infatti i lavori, partiti nel settembre 1986, dovevano essere consegnati per contratto a febbraio 1988; i costi erano quelli suddetti;

che nel giugno 1987 decedette per grave malattia Giuseppe Cosa, consigliere di amministrazione, e gli subentrò nella carica Piero Cannata; nell'ottobre 1987 venne inoltrata denuncia da parte dei signori Stefano Fiusco e Francesco Buonsanti in merito ai seguenti avvenimenti:

a) tangenti versate dal professor Cosa (come Cedipam) ai componenti del consiglio d'amministrazione di «Taranto 2» ed al presidente del collegio sindacale, Piero Cannata;

b) su lavori (recinzione) per un costo effettivo di 20 milioni, che furono pagati 120 milioni; denunciati alla procura della Repubblica, furono amnistiati nel 1989;

che nel dicembre 1987 la ditta Merico, fornitrice del materiale edile, inviò istanza di fallimento al tribunale di Taranto per inadempienze economiche nei suoi confronti da parte delle ditte Cedipam e Inco-sud;

che di questo i soci non furono informati; nell'aprile 1988 l'Assocoop richiese alla «Taranto 2» una proroga di 12 mesi dei termini di consegna degli immobili, oltre a 7,5 miliardi con la seguente giustificazione: «in conseguenza di inadempimenti imputabili alla stazione appaltante»;

che tale richiesta venne presentata in aprile poichè era stata concordata una franchigia di 2 mesi; alla scadenza della stessa franchigia sarebbero scattate le penali (1° maggio 1988);

che nel maggio 1988 in assemblea annuale, per l'approvazione del bilancio, i soci non seppero nulla della richiesta di proroga e dell'aumento richiesto; era stato realizzato il 35 per cento dei lavori;

che le penali che sarebbero dovute scattare erano: dal 1° maggio 1988 al 31 maggio 1988 lire 5.000 giornaliere e dal 1° giugno 1988 lire 15.000 giornaliere, per ogni appartamento non consegnato;

che nel novembre 1988 fu pubblicizzata la richiesta pervenuta ad aprile poichè i soci iniziarono a protestare con il consiglio di amministrazione per la ritardata consegna degli immobili; fu accettato il documento in cui la Assocoop chiedeva:

1) proroga di un anno per la consegna dei 560 alloggi;

2) aumento di 7,5 miliardi per adeguamento di lavori; la cifra versata fu di 2,5 miliardi;

3) nessuna rivendicazione sulle penali a carico della Assocoop fino all'agosto 1989, quando sarebbero stati consegnati gli alloggi;

che, trascorsi i 12 mesi, gli alloggi non furono consegnati in quanto non completati, ad agosto 1989 era stato eseguito il 70 per cento dei lavori; le penali non scattarono, non si sa perchè;

che gli interessi pagati alle banche per il denaro percepito come pre-ammortamento (numero di mesi in eccedenza a ciò che era stato concordato con le banche per la cessione del mutuo) furono a partire dal 1988 di lire 3.784.000.000; delle case neppure l'ombra;

che il 3 marzo 1990 furono incriminati per truffa aggravata i signori Mancini e Cannata;

che la LNCM chiese le dimissioni del dottor Mancini, poichè questi voleva cedere ad altri i 280.000 metri quadrati del terreno detenuto in compromesso dalla «Taranto 2», terreno che era, ormai, l'unica ricchezza della cooperativa; venne eletto presidente Chianura (uomo di fiducia della LNCM);

che le delibere del precedente consiglio di amministrazione furono approvate all'unanimità; la LNCM garantì la copertura economica e la conclusione dei lavori entro 6 mesi;

che il compromesso è scaduto il 31 dicembre 1991; all'improvviso si sparse la voce di un imminente fallimento della «Taranto 2» e per salvarla la LNCM propose l'intervento della CMB (Cooperativa muratori e braccianti) di Carpi, per esercitare il diritto di compromesso di proprietà della «Taranto 2»;

che, come risulta dai contratti di vendita e acquisto dei terreni, la «Taranto 2» acquistò 1/10 del terreno compromesso, mentre i 9/10

vennero acquistati dalla CMB; contestualmente la CMB vendette l'80 per cento del terreno acquistato alla FEM di Brindisi (Caltagirone), una piccola parte a Ruta, piccolo imprenditore di Taranto, ed il centro commerciale ad una società chiamata «Centro commerciale Taranto 2 srl» il cui presidente era lo stesso presidente della CMB;

che sul terreno acquistato dalla FEM sono stati costruiti 1.000 appartamenti;

che tutto il terreno fu venduto allo stesso identico prezzo dell'acquisto, come da atto notarile; è da sottolineare che parte del terreno (dello stesso lotto della «Taranto 2») fu venduto da un piccolo proprietario nel 1985 ad una cooperativa (La carbonara) al prezzo di lire 120.000 al metro quadrato;

che per l'opzione la CMB versò alla «Taranto 2» 4,3 miliardi, come da relazione bilancio 1991;

che nel maggio 1992 l'assemblea riunita per approvare il bilancio non lo approvò e il 10 luglio 1992 avvenne un ricambio nel consiglio di amministrazione (alcuni soci entrarono in consiglio di amministrazione);

che, nonostante la legale elezione del consiglio di amministrazione, inspiegabilmente la cooperativa venne commissariata,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio dei Ministri in indirizzo sul fatto che si intraprenda una impresa economicamente così dispendiosa senza sapere prima a chi vendere un tal numero di appartamenti;

quale sia il giudizio dei Ministri in merito a questa decennale vicenda.

In particolare gli interroganti chiedono di sapere:

da dove provengano i soldi versati dalla CMB, in quanto la stessa non ha guadagnato nulla dall'operazione che la vede coinvolta, e che fine avrebbero fatto quei soldi;

il perchè nel maggio 1991 il presidente della «Taranto 2» abbia acceso un mutuo di 8.250 milioni se vi erano quei soldi in cassa;

da dove nasca la necessità di questo ulteriore mutuo, senza peraltro informarne i soci.

Gli interroganti sottolineano inoltre che a tutt'oggi i cantieri non sono stati ufficialmente smantellati e le case non sono state ufficialmente consegnate e che attualmente le case sono occupate abusivamente.

Si chiede inoltre di sapere quale sia il giudizio dei Ministri in indirizzo sul fatto che le autorità giudiziarie competenti, l'ufficio di igiene, il prefetto, il comune di Taranto, nonostante abbiano conoscenza di tre denunce, in tempi successivi, da parte della direzione dei lavori con la precisa indicazione: «Le case non sono abitabili perchè non collaudate», non abbiano assunto iniziative in merito.

Gli interroganti chiedono infine di sapere, considerato che il socio firmatario per assegnazione di appartamenti di 75 metri quadrati ha fino ad ora versato contanti per 40 milioni (invece dei 15) ed accollato un mutuo di 65 milioni (invece dei 50), e che la cooperativa «Taranto 2» è stata commissariata, e dunque vi è il reale rischio di una liquidazione coatta a causa della quale i soci potrebbero perdere tutto ciò che è stato già versato e la casa, quali provvedimenti urgenti si intenda prendere

per riportare la situazione nella più assoluta legalità e permettere che i cittadini già vessati da questa decennale vicenda vengano tutelati.

(4-02793)

BOSCO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'appartamento di proprietà dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) sito in Roma, via Gregoriana 41, risulta occupato abusivamente dagli eredi dell'affittuaria marchesa Elena Parodi Serra di Cassano, defunta nel 1982;

che in data 17 marzo 1992 si è conclusa, con sentenza della corte di appello di Roma che ha dato completamente ragione all'INA, la lite tra gli eredi dell'affittuaria, signor Corso Serra di Cassano e signora Alessandra Serra di Cassano, che assumevano di aver diritto di continuare nel contratto di locazione, e l'Istituto nazionale delle assicurazioni;

che l'appartamento risulta occupato dal dottor Prunas, marito separato dal 1976 della signora Alessandra Serra di Cassano;

che a seguito della sentenza della corte di appello di Roma sono stati esperiti tentativi di sfratto resi vani dalla mancanza di forza pubblica,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le misure che si intenda porre in atto al fine di far cessare il protrarsi di una palese situazione di abusivismo che continua ad esistere in contrasto con la sentenza della corte di appello di Roma.

(4-02794)

MANNA, CONDARCURI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Considerato:

che la procura della Repubblica di Potenza ha aperto un'inchiesta sulla vicenda della tratta ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto;

che i lavori dovevano in origine durare due anni e mezzo, a partire dal 1986, con un costo di circa due miliardi, mentre a tutt'oggi le opere sono ancora in corso ed i costi sono lievitati fino a 510 miliardi;

che tali ritardi causano notevoli disagi alla cittadinanza e relegano un'intera provincia ai margini dei flussi di mobilità, costringendo, inoltre, l'ente Ferrovie dello Stato a onerosi servizi sostitutivi, le cui modalità di affidamento sollevano numerosi e legittimi interrogativi,

si chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per far fronte alla ormai insostenibile situazione descritta.

(4-02795)

GALDELLI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che, percorrendo in auto alcune strade della Sardegna, in particolare quelle che da Cagliari portano al Sulcis Iglesiente, lo sguardo non può non essere attratto dalla presenza, ai margini delle carreggiate, di numerosissime auto bruciate le quale oltretutto peggiorano notevolmente un paesaggio altrimenti pregevole;

che inoltre l'asfalto, in numerosi punti, è segnato da inconfondibili e strani segni di pneumatici;

che lo scrivente ha chiesto quale fosse la ragione di tutto ciò e gli è stato risposto che le auto bruciate erano state rubate e che prima di essere trasformate in falò notturni sono state usate in particolari gare automobilistiche svolte sempre di notte, insomma un gioco,

si chiede di sapere:

perchè, vista l'entità e la gravità del fenomeno, non siano state prese adeguate misure di pattugliamento e di repressione; considerata infatti la spettacolarità dell'evento non dovrebbe essere difficile, per le forze dell'ordine, intervenire al riguardo;

per quale ragione le auto incendiate non siano state rimosse (ci si chiede se si pensi che così facciano da «ornamento» alla suggestiva natura dell'isola).

(4-02796)

ROSCIA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del tesoro.* - Accertato che con decreto-legge n. 440 del 1992, decreto successivamente reiterato con decreto-legge n. 8 del 1993, viene di fatto imposta agli enti locali la fornitura a titolo gratuito del servizio mensa agli insegnanti dipendenti dello Stato nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio mensa;

considerato che tale iniziativa comporta oneri non indifferenti a carico degli enti locali e che la fornitura del servizio mensa a titolo gratuito agli insegnanti di fatto si concretizza in un aumento di stipendio, anche se in natura,

si chiede di sapere:

1) se il Governo intenda rimborsare agli enti locali le spese sostenute per fornire il servizio mensa agli insegnanti;

2) se per la parte di stipendio incassato dagli insegnanti, in natura, sia stato stabilito un valore convenzionale ai fini dell'IRPEF e di altri istituti di legge;

3) se il Governo non ritenga che la fornitura a carico degli enti locali del servizio mensa gratuito agli insegnanti sia in contrasto con la manovra di risanamento della finanza pubblica;

4) se non sia stato preso in considerazione il fatto che la fornitura del servizio gratuito di mensa agli insegnanti e il conseguente aumento di stipendio crei una sperequazione di trattamento economico nei confronti degli altri lavoratori pubblici.

(4-02797)

MANNA, SALVATO, SARTORI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Premesso che la situazione abitativa di Napoli e provincia diventa sempre più difficile e può diventare anche incontrollabile, tanto che è stato istituito un tavolo di lavoro permanente in prefettura cui partecipano comune, provincia, regione, Commissariato straordinario di Governo, capigruppo di tutti i partiti, oltre alla delegazione dei parlamentari campani, che ha come suo compito prioritario quello di individuare concrete e immediate risposte al bisogno di casa esistente a Napoli e provincia, si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire presso gli enti preposti e

di verificare se attualmente sussistano ancora i requisiti previsti dalla legge per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a quei nuclei familiari che già 10 anni fa, al momento della partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di 20.000 alloggi *ex lege* n. 219 del 1981, avevano un punteggio molto basso, la cui condizione, se si controllasse ora, si noterebbe che è ancora cambiata.

Considerato inoltre:

che detto controllo il Commissariato di Governo non l'ha mai fatto nonostante che la legge e la vecchia delibera CIPE del marzo 1983 esplicitamente lo prevedessero come compito d'istituto con una scadenza periodica di due anni;

che nel merito di questa contestazione lo stesso consiglio comunale di Napoli è intervenuto con un proprio ordine del giorno votato all'unanimità da tutte le forze politiche il 4 gennaio 1993;

che è opportuno che l'ente preposto faccia conoscere come sta gestendo il patrimonio abitativo prestato a suo tempo al comune di Napoli e che attualmente, finito il prestito, sta ritornando in suo possesso,

si chiede di conoscere:

se si sia in grado di sapere se l'ente interessato attualmente conosca i nuclei familiari assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che vivono nelle case assegnate da anni, perchè risulta da denunce pubblicate dai giornali il mercato nero della compravendita degli alloggi popolari, anche di quelli gestiti direttamente da questo ente;

se questo ente provveda a vigilare sul rispetto dei requisiti e delle norme che sono alla base dell'assegnazione di un alloggio popolare così come previsto dalla legge. Il reale possesso del bene assegnato viene usufruito in quanto risulta che sono centinaia le case assegnate nella zona di Ponticelli, Cercola, Pianura, Marianella-Piscinola e Chiaiano di cui i nuclei familiari legittimi assegnatari mai hanno preso reale possesso.

Si fa presente che si ritiene assurdo e inutile che non vengano assegnati alloggi attualmente vuoti e liberi, come il caso degli alloggi siti in Marianella-Piscinola, nel centro storico di Piscinola e di Ponticelli, di Afragola e di Frattamaggiore, e invece si proceda ad assegnare alloggi, categoria B, con punteggi oscillanti fra 94 e 96. Questo atteggiamento contrasta con le decisioni assunte al tavolo sull'emergenza abitativa istituito in prefettura. Si ritiene altresì simile atteggiamento dannoso ed inutile, capace di suscitare tensioni sociali ed un'assurda guerra tra poveri, mentre si sta tentando di dare risposte politiche ai bisogni reali.

È inutile far presente che in epoche non sospette attraverso le varie commissioni e gruppi di lavoro dell'UDAGI unitamente al presidente della commissione (il giudice Costagliola) si stabilì che per accedere ad una sicura assegnazione di un alloggio ai sensi della legge n. 219 del 1981 ci volevano per la categoria B minimo 110 punti mentre attualmente quest'ente sta assegnando alloggi con punteggi irrisori.

Si chiede pertanto di sapere se non si ritenga necessario bloccare immediatamente le assegnazioni delle case occupate affinché si lavori

con serenità per trovare meccanismi politicamente idonei che aiutino a risolvere questo dramma sociale in attesa che il comune di Napoli entri in possesso di tutte le disponibilità finanziarie ed abitative già pronte.

Non è escluso che il comune possa richiedere al Commissariato straordinario di Governo (come già successe in altre occasioni) che gli siano prestati gli alloggi attualmente occupati abusivamente dandoli momentaneamente in concessione d'uso per almeno due anni agli occupanti abusivi con regolare contratto. Naturalmente il comune, in base al censimento abitativo predisposto nel gennaio 1990, in base all'autodenuncia presentata spontaneamente dagli occupanti alle forze di polizia e al successivo censimento fatto di propria iniziativa dalla polizia d'intesa con la prefettura su tutti gli occupanti, è in grado d'isolare possibili sciacalli e speculatori, lavorare con serenità per trovare soluzioni politicamente idonee tese a salvaguardare un reale ed accertato stato di disagio e di bisogno di case senza ledere i diritti di quelli che lo hanno già maturato e che deve essere rispettato anche dopo l'eventuale revisione delle graduatorie.

(4-02798)

GALDELLI. - Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. - Premesso:

che dal 1970 ad oggi sono stati almeno nove i disastri ecologici causati in tutto il mondo da petroliere; solo negli ultimi anni i tre eventi più gravi sono avvenuti intorno alle coste italiane;

che recentemente anche le coste marchigiane sono state esposte al rischio della catastrofe ecologica a seguito dell'incendio e l'esplosione sulla nave «Tiger-Rag»;

che questo poteva essere il colpo finale per un bacino con equilibri ecologici già così precari come l'Adriatico; le Marche avrebbero potuto dire addio alla stagione turistica estiva, fatto di non poco conto per l'economia regionale;

che, purtroppo, la presenza della raffineria API di Falconara è la conseguenza logica del passaggio di queste pericolose navi cariche di petrolio lungo le nostre coste e sempre più si richiede una vigilanza stretta e mezzi efficienti di pronto intervento per arginare prima possibile potenziali incidenti;

che, al riguardo, la Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi del Ministero dell'interno, nel quadro di un potenziamento programmato, ha assegnato nel 1986, al comando provinciale dei vigili del fuoco di Ancona - distaccamento porto, una nuova motobarca classe «500» definita di avanzata tecnologia, con comandi a *schattel* (sistema ad eliche rotanti) costruita dal cantiere Ortona navi di Chieti;

che tale mezzo si è rivelato però inefficiente a causa di continui guasti e innumerevoli anomalie, che lo costringono all'inoperatività, nonostante sia destinato a svolgere la propria opera in situazione di emergenza;

che le riparazioni numerose e costose, a cui è sottoposta la motobarca presso il cantiere Ortona navi di Chieti, non hanno prodotto alcun risultato;

che tale motobarca-pompa ha fatto registrare tra il 1986 e il 1988 un totale di 211 giorni di fuori servizio a cui vanno aggiunti 297 giorni nel 1989 e 120 giorni nel 1990, e per quanto riguarda il 1991 e il 1992 nulla è mutato;

che la nota più dolente da segnalare è il fatto avvenuto nell'estate 1992: il comando provinciale dei vigili del fuoco di Ancona - distaccamento porto è stato costretto ad una precaria condizione a causa dei particolari problemi venutisi a creare alle due unità nautiche per i servizi in mare;

che, infatti, la motobarca-pompa classe «500» ha subito un incendio ad un motore con il conseguente fermo, mentre l'altra unità «motobarca VF 207» in forza dal 1974 era fuori servizio già dal giorno 26 marzo 1992,

l'interrogante chiede di sapere:

cosa si intenda fare al fine di verificare lo stato di efficienza dei mezzi navali antincendio dei vigili del fuoco del distaccamento del porto di Ancona marittima;

se si intenda disporre un'indagine amministrativa riguardante i contratti di fornitura;

se si intenda rivedere e comunque effettuare tutti gli accertamenti del caso relativamente agli appalti di riparazione delle navi i quali non hanno dato finora gli esiti positivi sperati comportando gravi ripercussioni sul pubblico servizio della protezione civile in mare.

(4-02799)

OTTAVIANI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che nell'ambito di un'inchiesta delle forze dell'ordine sono finiti in carcere Vero e Piero Cuccarini;

che secondo i carabinieri essi farebbero parte di un clan malavitoso dedito allo strozzinaggio nella cui rete sono caduti centinaia di imprenditori, commercianti e professionisti;

che le forze di polizia hanno sequestrato oltre 100 miliardi di beni mobili ed immobili grazie ad una indagine partita sei mesi fa dopo alcune denunce;

che nel dare la notizia alcuni organi di informazione ed in particolare i telegiornali della RAI hanno artificiosamente collegato con gli imputati, gettando su di lei un indiretto sospetto, la *show girl* Lorella Cuccarini, figlia e nipote dei due arrestati, che invece nulla ha a che vedere con le illecite attività paterne, essendo i genitori separati da oltre 10 anni;

che risulta evidente la vergognosa speculazione fatta ai danni della nota conduttrice televisiva di Canale 5, rete concorrente della RAI;

che risulta evidente altresì che si tratta di una «vendetta» che nulla ha a che vedere con le indagini in corso nè tantomeno con Lorella Cuccarini,

si chiede di sapere:

se si ritenga che sia in atto un sibillino tentativo di diffamazione;

se si sia a conoscenza dei motivi ispiratori di tale vicenda;
se non si ritenga opportuno che siano individuati gli eventuali responsabili.

(4-02800)

SERENA. - Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e di grazia e giustizia. - Premesso:

che il signor Giovanni Benetton, in qualità di amministratore unico della ditta VAE srl, chiese, in data 3 febbraio 1989, all'assessore al commercio del comune di Pederobba (Treviso), il rilascio di una licenza per una mensa ad uso interaziendale, da esercitarsi nei locali di proprietà della VAE;

che, in data 16 giugno 1989, il dottor Lorenzo Merlo chiese al medesimo assessore integrazione e volturazione della pratica per il rilascio di licenza commerciale per attività di mensa ad uso interaziendale;

che, in data 6 settembre 1989, il dottor Lorenzo Merlo chiese al medesimo assessore il rilascio di una licenza commerciale per l'attività di rosticceria e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

che, in data 1° marzo 1990, il dottor Lorenzo Merlo inviò al comune di Pederobba una richiesta di autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande, per poter effettuare gli appalti e gli ordinativi delle materie e per predisporre i locali, chiedendo il rilascio di una dichiarazione sul parere espresso in commissione, precisando che le richieste effettuate riguardavano esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande e la rosticceria e dichiarando di avere la disponibilità dei locali, come già specificato dalla società VAE srl;

che, dopo colloqui telefonici con il signor Carniel dell'ufficio licenze del comune di Pederobba, veniva inoltrata nuova richiesta di autorizzazioni commerciali su immobili VAE, per un centro commerciale, in data 26 ottobre 1990;

che la domanda veniva riformulata in data 4 aprile 1991, poi ancora a febbraio, aprile, maggio 1992, ogni richiesta venendo disattesa o parzialmente accolta;

che la costruzione dell'intero edificio era stata effettuata per ospitare un centro commerciale;

che la licenza concessa per il ristorante, poi revocata dal comune stesso, veniva concessa nuovamente dopo l'intervento del TAR;

che in sostanza l'ostacolo principale alla concessione delle licenze sembra essere il sindaco di Pederobba, Livio Sartor, che in presenza di testimoni avrebbe dichiarato: «Con gli strumenti che la legge mi dà posso far costruire tutti i centri commerciali che voglio e non farne aprire neanche uno»,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda verificare l'operato di detta amministrazione ed in particolare del sindaco, verificando inoltre se siano state concesse licenze analoghe a quelle richieste dal dottor Lorenzo Merlo nelle adiacenze dell'edificio suindicato ad altri soggetti.

(4-02801)

SERENA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che la Repubblica di Slovenia, dopo aver suggellato con Roma l'inizio della revisione del Trattato di Osimo, con apposita legge ha trasferito tutti i beni degli esuli italiani in un fondo pubblico al fine di metterli all'asta;

che, seguendo tale esempio, anche la Repubblica di Croazia, con provvedimento del Ministro di grazia e giustizia, ha definito «inalienabili da parte dello Stato» i beni degli esuli;

che, a detta di croati e sloveni, queste misure si giustificano con la scelta di rimettere sul mercato beni immobili già nazionalizzati dal regime comunista;

che, avverso tali decisioni, ha preso posizione la Federazione delle associazioni degli esuli fiumani, istriani e dalmati che, in una dettagliata relazione inviata alla Farnesina, ha chiesto che «i beni non vengano toccati fino alla conclusione delle trattative sulla revisione del Trattato di Osimo»;

che, a tutt'oggi, non si ha notizia di una risposta della Farnesina e ciò non può che destare perplessità dal momento che il 12 novembre 1992 il ministro Colombo disse a Montecitorio che la questione dei beni degli esuli rivestiva un'importanza primaria,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se il Ministro in indirizzo non intenda assumere quanto prima una precisa posizione in merito alla vicenda;

b) se, perdurando tali atteggiamenti da parte di croati e sloveni, non ritenga di prendere posizione in maniera più incisiva arrivando ad un'interruzione delle trattative in corso con quei paesi.

(4-02802)

BORATTO. – *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* – Premesso:

che viva impressione e ancor maggiore preoccupazione ha destato, presso gli insegnanti di tutte le scuole di vario ordine e grado, la notizia apparsa sui giornali in ordine al rischio di perdita dello stipendio che graverebbe sui medesimi per il periodo settembre-dicembre 1993 in caso di presentazione di istanza di pensionamento a far data dal prossimo anno scolastico;

che la notizia sarebbe confermata dallo stesso Ministero del tesoro nel carteggio intrattenuto in proposito con il Ministero della pubblica istruzione;

che la decisione trarrebbe motivo dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1992, n. 438, che, rinviando al 1° gennaio 1994 il trattamento di pensione, lascerebbe automaticamente scoperto l'ultimo quadrimestre del 1993 in virtù del particolare ordinamento della scuola che fissa all'inizio di ogni anno scolastico, cioè al 1° settembre, la decorrenza del collocamento a riposo;

considerato:

che una tale interpretazione appare *ictu oculi* non solo pedissequamente letterale ma anche illogica, immotivata e decisamente anti-giuridica oltre che contraria all'ordinamento generale dello Stato ed alla sua Carta costituzionale;

che la norma che fissa all'inizio dell'anno scolastico il collocamento a riposo ha natura semplicemente ordinamentale e deve perciò stesso considerarsi sospesa a fronte di una disciplina di emergenza e quindi transitoria quale quella introdotta dalla legge n. 438 del 1992, non fosse altro che per il principio di specialità;

che l'interpretazione proposta dal Ministero del tesoro appare gravemente ed irrimediabilmente lesiva degli interessi di un'intera categoria di lavoratori in quanto attenta ad un bene primario costituzionalmente garantito;

che essa appare infatti in grave ed irrisolvibile contrasto sia con l'articolo 3 della nostra Costituzione sia con gli articoli 35 e 36 della medesima: con il primo in quanto - sia pure in un quadro di contenimento generale della spesa che non può non gravare equamente su tutti i cittadini - introduce un meccanismo perverso, solo a danno di questa categoria, che priva l'insegnante sia dello stipendio sia del trattamento pensionistico; con i secondi in quanto risolve il problema del necessario coordinamento fra testi normativi - possibile e quindi doveroso già in sede interpretativa - mediante l'eliminazione del trattamento stipendiale e quindi privando immotivatamente il lavoratore insegnante dell'unica fonte di guadagno con grave compromissione della sua posizione di lavoratore;

che essa contrasta con la *ratio legis* che - superato l'anno di forzata sospensione - è quella di consentire una opzione tra mantenimento della attività lavorativa e anticipato pensionamento, diritto di opzione che verrebbe speciosamente negato solo a questa categoria di lavoratori in quanto costringerebbe i medesimi a rinviare di un ulteriore anno l'effettivo esercizio di questo diritto a godere del trattamento pensionistico anticipato;

che diverso trattamento infatti la legge attribuisce a tutti i casi in cui la sospensione appare di fatto non esercitabile in quanto si risolverebbe nella contemporanea perdita del salario e del trattamento pensionistico, disponendo che nelle ipotesi relative - punto c), comma 2, del citato articolo 1 - non sia ipotizzabile la sospensione del trattamento pensionistico,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia l'opinione e quali i provvedimenti che i Ministri in indirizzo intendano assumere al riguardo;

se non ritengano che la questione possa essere risolta già in sede interpretativa con soddisfazione delle categorie interessate, evitando in tal modo un contenzioso inutile e forse anche temerario che si risolverebbe in un grave danno aggiuntivo per il privato ricorrente ed in una sicura condanna della pubblica amministrazione;

se non ritengano che comunque si debba consentire una soluzione che garantisca il mantenimento dello stipendio a tutto il mese di dicembre 1993 - tredicesima ed ogni altro diritto connesso compreso - o, in alternativa, sia possibile derogare al disposto dell'articolo 1 della legge n. 438 del 1992, consentendo il pensionamento a tutti gli effetti a far data dal 1° settembre 1993.

(4-02803)

GARRAFFA, MARTELLI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, impone ai soggetti, aventi un reddito annuo superiore ai 30 milioni, o ai 42 milioni o ai 50 milioni, a seconda della consistenza del nucleo familiare, il pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo di lire 100 mila, oltre al 10 per cento degli importi eccedenti tale limite;

che l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sancisce la facoltà di libera scelta del presidio o del professionista erogante, da parte dell'assistito, subordinando l'erogazione delle prestazioni alla sola prescrizione o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale del medico di fiducia dell'interessato;

considerato che la nuova normativa contenuta nei due provvedimenti richiamati, disciplina specificamente la materia, innovando in maniera rilevante disposizioni presenti disordinatamente in diversi provvedimenti legislativi, comprese quelle di cui al decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, riguardanti l'accesso alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;

rilevato:

che proprio per il carattere di fatto di «novella» della nuova disciplina, le disposizioni pur insistenti sulla stessa materia, ma precedenti nel tempo, dovrebbero considerarsi tacitamente abrogate, non solo in considerazione del principio giuridico secondo cui la legge posteriore abroga quella precedente, ma anche perchè, pagando il cittadino per intera la prestazione almeno fino all'importo di lire 100 mila, non ha più alcuna motivazione logica la preventiva autorizzazione da parte della unità sanitaria locale all'accesso alla prestazione che, al contrario, aveva un senso e che forse tuttora potrebbe ancora avere giustificazione solo nei casi in cui il cittadino usufruisca gratuitamente della prestazione, essendo sufficiente negli altri casi, come stabilisce il decreto legislativo n. 502 del 1992, la prescrizione del medico curante;

che in molte unità sanitarie locali si richiede ancora la preventiva autorizzazione per l'accesso alle prestazioni suddette, contravvenendo di fatto alla nuova normativa, e provocando gravi disagi ai cittadini e disfunzioni ulteriori al già carente servizio sanitario,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali misure il Ministro della sanità intenda prendere per porre tempestivamente rimedio ad una situazione gravemente lesiva del diritto e che, dunque, potrebbe essere fonte di rilevanti contenziosi;

in particolare, se ritenga necessaria l'emanazione di una circolare esplicativa o di altro provvedimento amministrativo o se sia indispensabile un provvedimento legislativo che, data la necessità e l'urgenza, non potrebbe non assumere la forma del decreto-legge.

(4-02804)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00487, dei senatori Maisano Grassi ed altri, sull'opportunità di procedere all'utilizzo dei fondi ex Gescal per interventi mirati di edilizia residenziale pubblica.